



© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2013.

Proprietà letteraria riservata.

I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

E-ISBN 978-88-8303-532-6

EUT - Edizioni Università di Trieste  
Via Weiss, 21 - 34127 Trieste  
<http://eut.units.it>

La comunicazione  
interlinguistica in  
ambito giuridico  
Temi, problemi e  
prospettive di ricerca  
Caterina Falbo



*A Elvio*

# Indice

Premessa	9
Introduzione	14
1. L'interpretazione in ambito giuridico: autonomia del settore e questioni terminologiche	19
1.1 <i>Community interpreting</i> e interpretazione di conferenza	21
1.2 Il <i>community interpreting</i> e i suoi sottosectori	23
1.3 Una visione unitaria dell'interpretazione	24
1.4 Particolarità dell'interpretazione in ambito giuridico	27
1.5 La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico-giudiziario	28
1.5.1 Il mediatore linguistico-culturale	29
1.5.2 L'interprete	32
1.5.3 Interprete e mediatore linguistico-culturale a confronto	34
1.5.4 Interprete e mediatore linguistico-culturale in ambito giuridico-giudiziario	42
2. La ricerca sull'interpretazione giuridica a livello internazionale	45
2.1 La riflessione sull'interpretazione in ambito giudiziario	45
2.1.1. Il ruolo dell'interprete e l'affidabilità della traduzione	48
2.1.2 Gli aspetti culturali nell'interpretazione in ambito giudiziario	52
2.1.3 L'interprete nell'interazione in ambito giudiziario	54
2.1.4 Ritornando al ruolo dell'interprete	56
2.2 I progetti europei	58
2.2.1 I progetti Grotius	58
2.2.2 I progetti AGIS	59
2.2.3 EULITA: dal progetto alla nascita dell'Associazione europea dei Traduttori e Interpreti giuridici	61

2.2.4	Il progetto Building Mutual Trust	62
2.2.5	I progetti AVIDICUS	62
2.2.6	Il progetto ImPLI	63
2.2.7	Il progetto TRAFUT	64
2.2.8	Il progetto Qualitas	64
2.2.9	Alcune riflessioni conclusive	
3.	La situazione in Italia tra norme legislative e ricerca	67
3.1	L'interpretazione e la traduzione nei testi normativi	67
3.1.1	Assistenza linguistica come diritto umano	68
3.1.2	L'assistenza linguistica nei testi normativi italiani	70
3.1.2.1	Determinazione della conoscenza della lingua italiana	72
3.1.2.2	La scelta della lingua straniera	74
3.1.2.3	La traduzione degli atti scritti	76
3.1.2.4	La mancata distinzione tra interpretazione e traduzione	76
3.1.2.5	Lo status dell'interprete	76
3.1.3	Le direttive europee	77
3.2	La ricerca sull'interpretazione giuridica in Italia	80
3.2.1	Gli studi sull'interprete in ambito giudiziario in Italia	81
3.2.1.1	La conoscenza della lingua italiana	82
3.2.1.2	La scelta della lingua straniera	83
3.2.1.3	La mancata distinzione tra le figure dell'interprete e del traduttore	84
3.2.1.4	Lo status dell'interprete	84
3.2.1.5	La qualità dell'interpretazione	87
4.	Dal dibattito attuale alle risposte per il presente e l'immediato futuro	93
	Bibliografia	101



# Premessa

Parmi les graves problèmes dont nous traitons ici, il y a celui de l'étranger qui, malhabile à parler la langue, risque toujours d'être sans défense devant le droit du pays qui l'accueille ou qui l'expulse ; l'étranger est d'abord étranger à la langue du droit dans laquelle est formulé le droit de l'hospitalité, le droit d'asile, ses limites, ses normes, sa police, etc. Il doit demander l'hospitalité dans une langue qui par définition n'est pas la sienne, celle que lui impose le maître de maison, l'hôte, le roi, le seigneur, le pouvoir, la nation, l'Etat, le père, etc. Celui-ci lui impose la traduction dans sa propre langue, et c'est la première violence.

Jacques Derrida, *De l'hospitalité*, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p. 21

L'interpretazione rappresenta una forma particolare di oralità, caratterizzata dalla dipendenza del discorso prodotto dall'interprete da quello pronunciato da un parlante in una data situazione comunicativa. Un concetto ripreso nella premessa al volume *Oralità dans la parole et l'écriture* (MARGARITO/GALAZZI/LEHBAR POLITI 2001: XI) in cui si pone il seguente interrogativo: "Le texte produit par l'interprète n'est-il pas à son tour un événement communicatif contraint par un énoncé source et lié à un contexte/situation donné?" Questa domanda, palesemente retorica, tocca elementi intrinseci al processo e al prodotto dell'interpretazione. Ogni interpretazione avviene e si costruisce all'interno di un evento comunicativo, costituendone al tempo stesso il 'mezzo' che rende fattivamente possibile la comunicazione tra parlanti di lingue diverse. Nodo centrale del processo e del prodotto dell'interpretazione è l'interprete, colui che sta nel mezzo, colui che, pur non essendo l'iniziatore dell'interazione, interagisce, traducendo, con gli altri interlocutori e trova il suo spazio quale partecipante attivo all'interazione. L'interpretazione si inserisce così, naturalmente, nel vasto campo dello studio dell'interazione verbale e in quello ancora più ampio dell'oralità.

L'oralità, pur essendo la prima manifestazione di comunicazione verbale (ONG 1986), è stata posta in secondo piano dal primato della scrittura: "Le prestige de la parole s'est estompé au fil des siècles jusqu'à être totalement effacé et subjugué par l'écrit" (GALAZZI 2001: 4). Nell'ambito della linguistica francese e

non solo, è diventata vero oggetto di studio solo negli anni Cinquanta grazie alle ricerche pionieristiche di Claire Blanche-Benveniste e del GARS (Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe). Il progetto di studiare il francese parlato nella sua articolazione sintattica si è concretizzato in tappe che hanno contrassegnato la riflessione linguistica in Francia e a livello internazionale. L'imperativo di disporre di dati reali su cui fondare la ricerca e la necessità di contrastare la volatilità della parola sono stati due punti imprescindibili di tutta l'attività del GARS. La costituzione di corpora di francese parlato si è rivelata una fase indispensabile ed estremamente delicata. Le riflessioni di Blanche-Benveniste/Jeanjean (1987), Blanche-Benveniste (1997; 2000; 2010), Bilger (2000), Baude (2006), peraltro ancorate agli studi internazionali in materia, hanno rappresentato e rappresentano riferimenti cardine per l'interpretazione che ha sempre sofferto della mancanza di strumenti d'analisi appropriati al testo orale. Osservare l'interpretazione alla luce dei progressi della linguistica permette di far emergere tematiche e problematiche metodologiche di rilievo inerenti soprattutto all'individuazione dei tratti che la caratterizzano come 'forma particolare' di oralità (FALBO 1999) e alla costituzione di corpora di interpretazione, tappa obbligata di qualsiasi indagine, per quanto delimitata essa possa essere, che miri a descrivere una data realtà. La creazione di corpora di interpretazione, al pari di qualsiasi altro corpus orale, deve allora misurarsi con criteri di significatività e rappresentatività e non può sfuggire all'inevitabile fase della trascrizione. Ogni corpus orale che si voglia analizzare, infatti, deve essere 'rappresentato' sulla carta: ciò che è solo udibile deve diventare visibile affinché diventi oggetto di analisi. Fermare la parola per renderla indagabile, rendere ciò che per natura è effimero, tangibile e osservabile, si rivela impresa ardua e per certi versi paradossale (FALBO 2005; BILGER 2008; MARTIN 2009; BILGER 2008; CAPPEAU/GADET 2010). Il risultato della trascrizione, testo scritto sulla pagina bianca, nulla ha della scrittura e poco riesce a comunicare della parola originale, privata della sua essenza primaria, il suono. Le convenzioni elaborate dal GARS perseguono l'obiettivo di rendere giustizia all'oralità trascritta, rinunciando a qualsiasi procedura (normalizzazione, standardizzazione) o segno (interpunzione) che possa automaticamente portare a un'assimilazione, esplicita o implicita che sia, del prodotto della trascrizione al testo scritto. Tali riflessioni sono state e sono essenziali per scongiurare metodi di analisi fondati sulla surrettizia equazione tra testo interpretato-trascritto e testo scritto, che inevitabilmente ha condotto a indagare il testo interpretato secondo i parametri della lingua scritta.

L'interpretazione, come qualsiasi parola affidata alla produzione verbale orale, tuttavia non è solo oralità, bensì oralità calata e prodotta da parlanti che interagiscono e che danno vita a una situazione comunicativa. La sociolinguistica, la pragmatica così come l'analisi della conversazione (o dell'interazione verbale) diventano allora il quadro teorico di riferimento obbligato. Il laboratorio ICAR dell'Università di Lyon II ha avuto un ruolo essenziale nella ricezione della *conversation analysis* che Catherine Kerbrat-Orecchioni (1990, 1992, 2005)

e Véronique Traverso (1996) hanno non solo applicato, ma anche ampiamente approfondito e integrato. Non manca, da parte delle due studiose, un contributo alla traduzione orale (KERBRAT-ORECCHIONI/PLANTIN 1995; TRAVERSO 2012) vista come pratica che fa dell'interazione esolingue un'interazione sostanzialmente diversa dall'interazione monolingue.

Gli studi della scuola di Lione forniscono strumenti d'analisi preziosi per lo studio dell'interpretazione soprattutto quando essa vede l'interprete faccia a faccia con gli altri interlocutori. La rivisitazione operata da Kerbrat-Orecchioni (1992, 2005, 2011) della *politeness* di Brown/Levinson (1987) rappresenta un insieme teorico di estrema coerenza in grado di cogliere il valore culturale degli enunciati prodotti in una data situazione e misurare l'impatto delle mosse interazionali degli interlocutori, interprete compreso (MERLINI/FALBO 2011; FALBO 2012a).

Lo studio dell'interazione e del suo ancoraggio alla situazione comunicativa ha portato anche a una riflessione sui "genres de l'oral" con la suddivisione di fondo tra "événements de communication" o "types d'interaction" e "types d'activités (discursives)" (KERBRAT-ORECCHIONI 2003; KERBRAT-ORECCHIONI/TRAVERSO 2004). Distinguere una situazione comunicativa dall'altra, distinguere una pratica discorsiva dall'altra attraverso il reperimento di fattori discriminanti diventa prioritario anche per chi studi l'interprete in situazione. Il quadro fornito dalle due studiose, insieme alla disanima e al raffronto con i contributi di Moirand (2003), Branca-Rosoff (2007) e Petitjean (2007), è stato essenziale per la determinazione delle situazioni comunicative e del tipo di interpretazione che viene effettuato (FALBO 2009, 2012b).

Gli studi sull'interpretazione, da sempre maggiormente orientati verso la linguistica di stampo anglosassone, possono trovare nelle riflessioni dei linguisti francesi apporti di alto valore teorico e di concreta applicabilità. Tale è l'intento di questo volume che, nel presentare lo stato dell'arte della ricerca sull'interpretazione giuridica, desidera segnare un punto di inizio per la costituzione di corpora di interpretazione in ambito giuridico-giudiziario in vista di un'analisi dell'interazione che integri l'apporto degli studi francesi sull'oralità e l'interazione fra i riferimenti teorici e gli strumenti applicati e applicabili agli *Interpreting Studies*. Il carattere profondamente e intrinsecamente comunicativo delle azioni traduttive dell'interprete unito alla valenza sociale del diritto, inoltre, riporta alla mente il titolo del convegno "Linguistiques d'intervention - Des usages socio-politiques des savoirs sur le langage et les langues", svoltosi a Parigi il 26 gennaio 2012, e invita a una linguistica e a un'interpretazione "au service de l'homme" (GALAZZI 2012).



# Introduzione

La crescente mobilità delle persone e l'incremento dei flussi migratori sono all'origine di un aumento delle necessità di comunicazione interlinguistica in molti settori della vita quotidiana caratterizzati dall'interazione tra istituzioni e individuo. Da decenni l'Italia è confrontata a una crescente e sempre nuova richiesta di comunicazione interlinguistica nel settore sanitario, nella sfera socio-assistenziale e in ambito giuridico. Sempre più spesso l'applicazione della legge o l'erogazione di un servizio passa necessariamente attraverso il superamento delle barriere linguistiche. L'interpretazione – insieme alla traduzione – rappresenta lo strumento e il processo che consente di instaurare la comunicazione tra istituzioni e persona alloglotta.

In ambito giuridico, il superamento dell'ostacolo linguistico assume contorni particolari, soprattutto per quanto attiene all'ambito giudiziario in cui l'interpretazione rappresenta – con la traduzione – la realizzazione concreta del diritto all'assistenza linguistica. Un diritto sancito dalle Convenzioni internazionali, come per esempio la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e, in Italia, dalla Costituzione, dal Codice di procedura penale e dal Codice di procedura civile, quale diretta conseguenza del diritto dell'indagato e dell'imputato alla difesa e all'autodifesa, il cui fine ultimo è l'equità del procedimento. Tale diritto può essere esercitato dall'indagato, dall'imputato e dalla vittima/testimone alloglotto, esclusivamente grazie a una partecipazione effettiva

agli atti, che, a sua volta, può essere garantita solo attraverso la traduzione (orale e scritta) nella lingua dell'indagato/imputato/vittima/testimone alloglotto, di quanto viene detto o scritto nella lingua degli atti, ossia in italiano.

Il diritto all'assistenza linguistica in ambito giudiziario e, più in generale, la necessità per le istituzioni, di superare le barriere linguistiche e instaurare una comunicazione con le persone alloglotte sono strettamente legati al riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, tra cui figura il diritto a esprimersi nella propria lingua, contemplato tra i diritti inviolabili della persona, così come sancito anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2 e 3). L'interpretazione e la traduzione sembrano allora configurarsi come strumenti per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (GENTILE 2012).

L'interpretazione che si svolge in ambito giuridico può riguardare sia il procedimento giudiziario (o giudiziale), nella sua suddivisione in penale, civile e amministrativo, sia l'extra-giudiziale, che comprende il procedimento amministrativo, i negozi giuridici e la contrattualistica. Nel presente lavoro si utilizzerà l'espressione 'interpretazione in ambito giuridico' nel tentativo di ricomprendere tutta l'interpretazione che viene effettuata in situazioni comunicative che rientrano nella pratica del diritto (cf. MARZOCCHI 2000: 360) e che vedono in linea generale il dialogo tra istituzione e alloglotto. Ciò permette di ricomprendere la molteplicità di situazioni comunicative in cui potrebbe essere richiesta la presenza di un interprete, incluse le situazioni in cui operano gli interpreti dipendenti dal Ministero dell'Interno o dal Ministero della Giustizia. Ad esse si aggiungono anche quelle situazioni comunicative che, pur non essendo caratterizzate dal contatto fra l'istituzione e la persona alloglotta, rientrano nella preparazione di atti procedurali in cui l'istituzione svolge un ruolo prioritario. Ne costituisce un esempio significativo ed estremamente innovativo la disposizione contenuta nella Direttiva 64/2010 UE secondo la quale il diritto all'assistenza linguistica deve essere garantito anche nei colloqui tra indagato/imputato e avvocato difensore (cf. GIALUZ 2012b: 1200).

La scelta del termine 'giuridico' va esattamente nella direzione indicata dalla relazione finale del gruppo di lavoro guidato da Erik Hertog sul multilinguismo e la formazione degli interpreti in ambito giuridico:

Le forum de réflexion a opté pour le terme 'interprète/interprétation juridique', plus inclusif que celui 'd'interprète judiciaire', par exemple, désignant une situation ou un contexte restreint, ou celui 'd'interprète assermenté' renvoyant à une caractéristique spécifique de la profession. [...] L'interprétation juridique couvre les prestations effectuées dans tous les services présentant des composantes juridiques, depuis les enquêtes policières et douanières, jusqu'aux commissions rogatoires, en passant par la phase pré-procédurale, les entretiens entre avocat et client, le procès, la phase post-procédurale, l'immigration, les procédures relevant du mandat d'arrêt européen, etc. (HERTOG 2009: 10)<sup>1</sup>.

1 Il documento, redatto originariamente in inglese, è al momento disponibile, oltre che in francese, anche in tedesco e spagnolo ([http://ec.europa.eu/dgs/scic/news/reflection\\_](http://ec.europa.eu/dgs/scic/news/reflection_)

Parlando di ricerca però sarà inevitabile sintonizzarsi sul settore a cui gli studi fanno riferimento e che riguarda prioritariamente, sia in Italia sia all'estero, l'ambito giudiziario. Occorre tuttavia tener presente che la ricerca di stampo anglosassone predilige, estendendone la portata, la denominazione di 'court interpreter', molto più diffuso del più ampio 'legal interpreter':

Court interpreters work not only in courts of law but also in law offices, law enforcement agencies, jails and prisons, and other public agencies associated with the judiciary. They may be known by a variety of names, including legal interpreters, judiciary interpreters, and forensic interpreters. In this book court interpreter/interpreting will be the primary term [...] (MIKKELSON 2000: 1).

Una scelta confermata anche da Gamal (2009: 63) che asserisce:

The term 'court interpreting' is widely used to refer to any kind of legal interpreting, but the courtroom is in fact only one of several contexts in which legal interpreting may take place. Non-courtroom contexts include interpreting in police departments [...] customs offices, immigration authorities [...] and barristers' chamber. Courtroom interpreting, however, has come to occupy a more prominent position and has received more scholarly attention than other types of legal interpreting.

In Italia, tuttavia, permangono realtà in cui è arduo anche per gli specialisti determinare fino a che punto una procedura rientri nell'amministrativo o si configuri più come prettamente giudiziaria (per esempio i Centri di identificazione ed espulsione, per i quali si parla addirittura di "frode delle etichette"). A seconda delle realtà che si andranno a descrivere pertanto si adotterà la terminologia più consona e laddove dovessero esservi elementi che non permettano una netta distinzione o che, viceversa, si situino nell'ambito più specifico del giudiziario, abbracciando anche aspetti più generali rientranti nel giuridico, si opterà per giuridico-giudiziario.

All'interno degli *Interpreting Studies*, l'interpretazione in ambito giuridico è un settore di studi recente, anche se da sempre ha costituito una realtà per la pratica professionale e ha addirittura segnato la nascita dell'interpretazione simultanea con il processo di Norimberga (GAIBA 1998). Dopo quella prima apparizione sulla ribalta internazionale, l'interpretazione in ambito giuridico è entrata a far parte dei settori altamente specializzati dell'interpretazione di conferenza effettuata soprattutto presso gli organi internazionali come la Corte di Giustizia dell'Unione europea o la Corte Internazionale dell'Aja, passando un po' in se-

---

forum\_on\_multilingualism\_and\_interpreter\_training\_final\_report.htm).

In inglese si è optato per "Legal Interpreter/Interpreting" vs. "court interpreter", "sworn interpreter" e "Public Service Interpreter", in tedesco per "Dolmetscher/Dolmetschen für den Justizbereich" vs. "Gerichtsdolmetscher", "vereidigter Dolmetscher" e "die englische Bezeichnung 'public service interpreter' (etwa: Kommunal-dolmetscher)", in spagnolo per "Interpretación/Intérprete Jurídico" vs. "intérprete judicial", "intérprete jurado" e "Intérprete de los Servicios Públicos".

condo piano rispetto ad altri ambiti rientranti nel settore dell'interpretazione di conferenza. Solo con l'incremento dei flussi migratori verso i paesi europei, l'interpretazione nei tribunali o presso le questure è diventata sempre più frequente, interessando non solo i membri delle minoranze linguistiche riconosciute all'interno dei singoli paesi o stranieri alloggiati di passaggio per motivi di studio, di lavoro o per turismo, ma anche e soprattutto persone appartenenti al vasto popolo della migrazione. Con gli anni Ottanta l'attenzione degli studiosi viene distolta dall'interpretazione di conferenza e attirata da quei micro-contesti all'interno dei confini di un singolo stato costituiti dai tribunali, dalle procure, dalle questure o dalle prefetture. Come sempre avviene nella storia dell'umanità, quando una nuova realtà prende il sopravvento e sorgono nuovi bisogni e nuove esigenze, la comunità scientifica di riferimento, se non è riuscita a prevederli e ad anticiparli, non può far altro che prendere atto dei cambiamenti in corso, analizzare i nuovi fenomeni, identificare le necessità e individuare possibili risposte. In Italia il tutto è avvenuto con più di dieci anni di ritardo rispetto ad altri paesi europei. La riflessione si è incentrata prioritariamente sulla figura dell'interprete nel procedimento penale restringendo così il campo al settore giudiziario. Questa direzione ricalca sia la materia regolamentata dai testi normativi sopra menzionati sia l'orientamento prevalente nella ricerca a livello internazionale, ben illustrato da Hale (2006: 205) quando afferma:

The field of legal interpreting is wide and complex. Interpreters commonly work in all the tiers of the legal process, including police interviews and interrogations, lawyer-client conferences, tribunal hearings and court hearings and trials [...] The bulk of the linguistic micro-analytical empirical research conducted into legal interpreting has been in the context of the courtroom.

Attualmente l'interpretazione in ambito giuridico, e specificamente in ambito giudiziario, rappresenta una vera e propria emergenza sotto vari aspetti. Esiste una difficoltà oggettiva concernente il reclutamento di interpreti competenti nelle lingue oggi più richieste dal mercato (per esempio rumeno, albanese, cinese, arabo nelle sue innumerevoli varianti), a cui si aggiunge l'assenza di percorsi formativi e appositi sistemi di certificazione che attestino le reali competenze degli interpreti anche per lingue piuttosto note e diffuse sul territorio nazionale. Tali carenze si riflettono spesso nell'impossibilità di garantire, in ambito giudiziario, un'adeguata assistenza linguistica. Diversi sono i casi in cui l'incompetenza dell'interprete è stata causa di innumerevoli rinvii o addirittura di violazioni palesi dei diritti dell'imputato o dell'indagato alloggiato (cf. GARWOOD 2012), con conseguente violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. I dati a disposizione evidenziano che la presenza dell'interprete, o meglio di una persona facente funzione di interprete in virtù della conoscenza di una data lingua straniera, non corrisponde alla reale garanzia del diritto all'assistenza linguistica. Affinché tale diritto sia effettivamente rispettato occorre che l'assistenza linguistica, e pertanto l'interpretazione e la traduzione, siano qualitativamente adeguate. Tale

è l'intento della Direttiva 64/2010 UE<sup>2</sup> che rappresenta il primo provvedimento legislativo a livello "eurolingua" a tutela del diritto dell'indagato e dell'imputato a un'assistenza linguistica di qualità. La qualità dell'interpretazione e della traduzione sembra entrare così tra le caratteristiche intrinseche dell'assistenza linguistica nei procedimenti penali.

Il presente volume si propone di passare in rassegna i contributi prodotti in circa trent'anni di ricerca e intende evidenziare e discutere le tematiche e le questioni che, in seno agli *Interpreting Studies*, sono state e sono ancora oggetto di ricerca e di dibattito.

L'idea di questo volume nasce, infatti, dalla convinzione che per affrontare le sfide attuali sia necessario far luce sugli studi condotti in Italia e all'estero in ambito giuridico, al fine di enucleare i temi trattati, individuare i nodi da sciogliere e far emergere quelle necessità su cui sarebbe auspicabile che si concentrasse la ricerca nell'immediato futuro.

Il volume si apre con la trattazione delle caratteristiche che rendono l'interpretazione in ambito giuridico un settore autonomo della riflessione teorica e della prassi professionale rispetto ad altri settori dell'interpretazione. Per raggiungere tale obiettivo ci si confronterà con la terminologia in uso, alla ricerca dei concetti che la sostengono, mettendo in rapporto tra loro le suddivisioni tra un settore e l'altro e le reali o presunte differenze che li distinguono. Saranno oggetto della nostra analisi denominazioni quali 'interpretazione di conferenza', 'interpretazione per i servizi pubblici', 'community interpreting' e 'interpretazione dialogica'. Verrà affrontata anche la questione relativa alla coesistenza sul territorio italiano di due figure che appaiono contrapposte e inconciliabili: l'interprete e il mediatore linguistico-culturale. Se l'interprete è sempre stato presente nei testi normativi italiani (cf. BALLARDINI 2012) e internazionali, il mediatore ha fatto la sua comparsa sulla scena professionale a partire dagli anni Novanta, affiancando e/o sostituendo l'interprete in molti settori dell'attività sociale in cui si rende necessaria la comunicazione interlinguistica, ambito giuridico compreso.

Senza ombra di dubbio la ricerca sul *court interpreting* e i progetti europei che hanno visto la luce dal 1998 in poi hanno costituito uno stimolo e un incentivo determinante per l'avvio degli studi in Italia. Per tale ragione nel secondo capitolo verranno illustrati gli ambiti e le tematiche che da circa trent'anni caratterizzano il dibattito sull'interpretazione in ambito giuridico a livello internazionale. Il terzo capitolo verrà dedicato alla realtà italiana che sarà illustrata sia dal punto di vista normativo sia nell'ottica degli studi condotti sulla presenza dell'interprete nei tribunali italiani. Un discorso sull'interpretazione in ambito giuridico deve necessariamente appropriarsi dei concetti e dei principi del diritto che regolano la presenza dell'interprete nel settore di riferimento. A questo è dedicata la prima parte del terzo capitolo, la cui finalità non è ovviamente quella di trattare in un'ottica prettamente giurisprudenziale e dottrinale il ruolo dell'interprete,

---

2 Il termine di recepimento è il 27 ottobre 2013.

bensi di mettere in evidenza quegli aspetti regolati dal legislatore e che per la loro formulazione e applicazione hanno ripercussioni di rilievo sul modo di concepire il servizio di assistenza linguistica, sull'attività dell'interprete e sul significato attribuito alla lingua e all'uso della lingua nella comunicazione in ambito giudiziario. I punti evidenziati nella prima parte costituiranno, nella seconda, il filo conduttore che guiderà il lettore attraverso la disamina della ricerca sulla realtà italiana. Verranno analizzati, infatti, attraverso raggruppamenti tematici, i contributi degli studiosi relativi alla situazione italiana in fatto di interpretazione in ambito giudiziario.

Si tenterà infine, nel quarto capitolo, di trarre alcune conclusioni mettendo in evidenza il peso di problematiche emerse nel corso della trattazione e individuando possibili percorsi di ricerca, di formazione e di certificazione che portino l'Italia a garantire nella quotidianità il diritto all'assistenza linguistica e, più in generale, una comunicazione interlinguistica efficiente, efficace e qualitativamente elevata tra l'istituzione e la persona alloglotta.

# 1. L'interpretazione in ambito giuridico: autonomia del settore e questioni terminologiche

Guardando al panorama nazionale e internazionale in tema di ricerca e attività professionale, è lecito chiedersi se l'interpretazione che si effettua in ambito giuridico costituisca un settore specialistico a sé stante o possa – addirittura debba – essere inglobata in un settore più ampio e variegato come può essere quello dell'Interpretazione per i Servizi Pubblici (ISP).

La denominazione di 'Interpretazione per i Servizi Pubblici', fatta propria dalle Istituzioni europee, ha sostituito almeno nel contesto della ricerca europea, la più diffusa etichetta di *community interpreting*<sup>1</sup>, che all'inizio degli anni Novanta ha avuto la meglio su altre denominazioni, quali "public service interpreting, cultural interpreting, dialogue interpreting, ad hoc interpreting, liaison interpreting, escort interpreting" (ROBERTS 1997: 8), a cui Gentile (1997: 110) aggiun-

---

<sup>1</sup> *Community interpreting* resta una denominazione molto usata nella ricerca e nella prassi professionale anglosassone. Ne sono una testimonianza la nascita della Critical Link International, "an international, non-profit organization committed to the advancement of the field of community interpreting in the social, legal and health care sectors" (<http://criticallink.org/about/what-is-critical-link>), e la recente pubblicazione della norma ISO/DIS 13611 "Interpreting – Guidelines for community interpreting". Interessante notare che la denominazione "critical link", in francese "maillon essentiel", in relazione con il *community interpreting*, ossia un'interpretazione che si effettua all'interno della società (*community*), sottolinea quel legame fondamentale e profondamente sociale che si crea tra istituzioni e residenti alloggiati in vista dell'erogazione di servizi essenziali.

ge “contact interpreting”, “three-cornered interpreting” e “interprète social”. Per Roberts (1997: 8-9), inoltre, *community interpreting* è sinonimo di “cultural interpreting” e “dialogue interpreting”. Negli anni la componente culturale è stata oggetto di molta attenzione da parte degli studiosi, tuttavia la denominazione “cultural interpreting” non è mai stata privilegiata, in virtù del fatto che la cultura è una realtà che permea ogni forma di interpretazione, al di là del contesto in cui viene effettuata. Al contrario “dialogue interpreting” ha incontrato il favore del mondo della ricerca e, grazie al suo focus sull’interazione, designa ormai qualsiasi tipo di interpretazione effettuata durante un’interazione dialogale<sup>2</sup> indipendentemente dalla modalità e dal contesto situazionale (MASON 2009: 81-84). Rientra pertanto nel “dialogue interpreting” (interpretazione dialogica<sup>3</sup>) l’interpretazione consecutiva durante un’interazione faccia a faccia tra medico e paziente, tra giudice e imputato o avvocato e imputato, ma anche l’intervista a un ospite straniero tradotta in simultanea durante un talk show.

Uno sguardo all’evoluzione che si è avuta all’interno degli *Interpreting Studies* permetterà di far luce sulle caratteristiche e sulla fondatezza delle suddivisioni settoriali. Si illustrerà dapprima la contrapposizione venutasi a creare tra interpretazione di conferenza e *community interpreting*, per passare poi alle suddivisioni che sempre più vengono sottolineate all’interno del *community interpreting*, alias ISP. Si concluderà il quadro con una riflessione sui tratti che sembrano accreditare una visione unitaria della ricerca e del mondo dell’interpretazione in grado di valorizzare le caratteristiche proprie di ogni forma di interpretazione. Verrà inoltre operato un confronto tra l’interprete e il mediatore linguistico-culturale che spesso si trovano a operare in diversi settori in cui si ricorre alla mediazione linguistica, tra cui figura anche l’ambito giuridico.

---

2 L’aggettivo dialogale, proposto già in Falbo (2009, 2012a, 2012b), deriva dall’assunzione dell’opposizione dialogico vs. dialogale – monologico vs. monologale (ROULET *et al.* 1985; BRES 2005, 2008; KERBRAT-ORECCHIONI 2005; LINELL 1998, 2005, 2009). L’idea di base su cui si fonda tale differenziazione è che la lingua nasce dall’interazione sociale tra esseri umani (BAKHTINE 1977; TODOROV 1981). In particolare, ‘dialogico’ si riferisce alla dimensione interna del discorso, ossia a “l’orientation de tout discours vers d’autres discours” (BRES 2008: 854), mentre ‘dialogale’ fa riferimento alla dimensione esterna del discorso, ossia a “tout ce qui a trait au dialogue en tant qu’alternance des tours de deux ou plusieurs interlocuteurs” (*ibidem*). Se si accetta l’idea della lingua come prodotto dell’interazione sociale, la dimensione monologica non ha riscontro nella realtà, mentre quella monologale si riferisce a una produzione verbale di fronte alla quale non ci sia per gli interlocutori una reale possibilità di reazione immediata (per esempio il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica). Si ritornerà su monologale vs. dialogale in 1.3.

3 In italiano la denominazione corrente per ‘dialogue interpreting’ e ‘interprétation de dialogue’ è ‘interpretazione dialogica’. In virtù di quanto affermato fin qui, sarebbe opportuno parlare di ‘interpretazione dialogale’, ma resta il fatto che l’aggettivo ‘dialogico’ risulta molto più usato in italiano e viene riferito all’interazione faccia a faccia.

Il *community interpreting*<sup>4</sup>, maldestramente e incautamente tradotto in italiano con “interpretazione di comunità”<sup>5</sup> – quasi si opponesse ai bisogni comunicativi interlinguistici dell’individuo – ricomprende per la maggior parte degli studiosi l’interpretazione giuridica insieme all’interpretazione in ambito sanitario e socio-assistenziale (fra gli altri ROBERTS 1997: 8-9; MIKKELSON 2000: 11; WADENSJÖ 2007: 1; HALE 2007: 30). Tale appartenenza è sicuramente dettata dal fatto che tra questi tre settori emergono caratteristiche comuni che contribuiscono a opporre questo tipo di interpretazione all’interpretazione di conferenza<sup>6</sup>. Quest’ultima, come rivela la denominazione stessa, si inserisce nel tipico contesto della riunione tra specialisti di un settore che condividono un alto status sociale e le cui necessità di comunicazione interlinguistica esulano dai bisogni quotidiani dell’individuo quanto a assistenza sanitaria, sociale o rapporti con la giustizia (RUSSO 1999; BENDAZZOLI 2010). In tali contesti l’interazione è spesso scandita dal ritmo dei singoli interventi dei conferenzieri a cui segue un tempo dedicato al dibattito. L’interpretazione viene effettuata prevalentemente in modalità simultanea e raramente in consecutiva. Se sul mercato nazionale l’interprete è chiamato a tradurre dalla lingua straniera in italiano e viceversa, in seno alle organizzazioni internazionali si privilegia decisamente la direzionalità che va dalla lingua straniera alla lingua madre o, raramente, verso una lingua che l’interprete conosce e usa correntemente al pari della propria lingua madre. Il *community interpreting* si svolge, invece, in contesti caratterizzati dall’interazione faccia a faccia, dalla bidirezionalità del processo traduttivo (dalla lingua straniera alla lingua madre e viceversa), dall’uso prioritario, benché non esclusivo, della modalità consecutiva, eventualmente abbinata allo *chuchotage*, e infine dall’asimmetria tra i partecipanti all’interazione (cf. HALE 2007: 32). Il *community interpreting* nasce dalla prima e spontanea risposta data per lo più da persone bilingui senza alcuna formazione in interpretazione e da familiari<sup>7</sup>, talvolta bambini, alle necessità di comunicazione interlinguistica che emergevano all’interno delle società occidentali a seguito dei crescenti flussi migratori. Se all’inizio l’interpretazione veniva assicurata da cosiddetti interpreti *ad hoc* o ‘naturali’, col passare del tempo si è avuta una sempre maggiore professionalizzazione della figura del *community*

4 In francese la denominazione più accreditata è “*interprétation en milieu social*” (BRUNETTE/BASTIN 2003) a cui Sauvêtre (2000) preferisce “*interprétariat en milieu social*”. Non mancano però altre denominazioni come per esempio “*interprétation communautaire*” (TRYUK 2004). Per una rassegna della terminologia in uso in tedesco e inglese cf. Mack (2005).

5 Nella rivista dell’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) viene delineato il profilo dell’ “interprete di comunità (o per i servizi sociali)” (MAURIELLO 2000: 121; AGNOLETTO *et al.* 2007) che tuttavia non ha avuto molta fortuna nella realtà italiana.

6 Per una visione critica della denominazione “interpretazione di conferenza” e della sua elevazione a prototipo di ogni tipo di interpretazione cf. Marzocchi (2000).

7 Caso frequente nelle scuole o nel sanitario, mentre è vietato nel giudiziario per evidenti ragioni di incompatibilità.

*interpreter* anche se permangono, ancora oggi, grandi aree in cui la semplice conoscenza di una lingua straniera resta il criterio necessario e sufficiente per essere considerati, almeno nella pratica quotidiana, interpreti o traduttori<sup>8</sup>. In Italia la situazione assume caratteristiche molto particolari determinate dalla distinzione tra interpreti e traduttori, da una parte, e mediatori linguistico-culturali, dall'altra (cf. 1.5). All'interno degli *Interpreting Studies*, orientati fin dagli esordi e quasi esclusivamente allo studio dell'interpretazione di conferenza, delle caratteristiche cognitive, delle difficoltà e della qualità del processo e del risultato dell'interpretazione simultanea e consecutiva (cf. FALBO 2004), il *community interpreting* è stato percepito come un'interpretazione di scarso valore aggiunto, inferiore all'interpretazione di conferenza e con esigenze di professionalità ben al di sotto di quelle richieste in ambito di conferenza. L'insieme di questi aspetti ha determinato una contrapposizione, a tratti aspra, tra *community interpreting* e interpretazione di conferenza.

Questi sono i temi che si evincono dall'insieme dei contributi raccolti nei volumi della Critical Link (CARR *et al.* 1997; ROBERTS *et al.* 2000; BRUNETTE *et al.* 2003; WADENSJÖ *et al.* 2007; HALE *et al.* 2009)<sup>9</sup> in cui si rivendica invece la necessaria alta professionalizzazione di chi opera nel *community interpreting*. Le caratteristiche interazionali e interlinguistiche delle situazioni comunicative in cui viene effettuato questo tipo di interpretazione richiedono infatti l'impiego di interpreti dotati di elevate conoscenze e competenze comunicative a livello interlinguistico e interculturale. La differenza tra i due tipi di interpretazione allora non si situa più a livello di competenza vs. incompetenza, formazione vs. assenza di formazione<sup>10</sup>, visto che la formazione diventa un requisito essenziale, bensì a livello di contesto come ben illustra Hale (2007: 30) secondo la quale 'community inter-

---

8 Si potrebbe affermare senza tema di smentita che gli interpreti *ad hoc* sono sempre esistiti e sempre esisteranno. La necessità di comunicazione porta le persone che conoscano una lingua straniera a tradurre spontaneamente in qualsiasi situazione si trovino, anche istituzionale (cf. TRAVERSO 2012). A ciò si aggiunge il fatto che in molti Paesi il servizio di interpretazione non sempre è regolato da norme che stabiliscono e prevedono l'intervento di interpreti professionisti. Non è un caso che alcuni ricercatori continuino ad indagare l'interpretazione effettuata da interpreti naturali (MEYER 2012) e che vengano organizzate conferenze internazionali sull'argomento, come per esempio "The First International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation" che si è tenuta a Forlì dal 17 al 19 maggio 2012, e la "2<sup>nd</sup> International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation" che si terrà a GERMERSHEIM dal 29 al 31 maggio 2014.

9 Il volume relativo al sesto convegno internazionale è in fase di pubblicazione. Il settimo congresso internazionale si è tenuto a Toronto dal 17 al 21 giugno 2013.

10 Non così per González *et al.* (1991: 29) che all'inizio degli anni Novanta affermavano: "Community interpreting refers to any interpretation provided by non-professional interpreters. Amateur interpreters provide services in hospitals, public meetings, medical offices, stores, social service agencies, schools, churches, parent organizations, police departments, real estate offices, and a legion of other agencies both public and private. Their dedication and interest is to be commended, but often the standard for interpretation is set by their linguistic limitations rather than by the language needs of the client. Generally community interpreters have no formal training".

preting' è un termine sovraordinato ("overarching term") che ricomprende l'interpretazione che viene effettuata in seno alla società, ossia tra i residenti di un singolo paese ("within one country's own community"). In tal senso il *community interpreting* si contrappone all'interpretazione di conferenza svolta per i delegati di paesi diversi in contesti internazionali. Come si vedrà in 1.3, il ruolo della dimensione contestuale è prioritario per una visione integrata delle differenze tra le varie forme di interpretazione in un quadro di complessa unitarietà.

## 1.2 IL *COMMUNITY INTERPRETING* E I SUOI SOTTOSETTORI

La denominazione 'community interpreting' non risulta completamente omogenea al suo interno. Hale (2007: 28) passa in rassegna le diverse posizioni all'interno della ricerca e asserisce che per alcuni autori essa indica l'interpretazione effettuata da interpreti naturali volontari (non pagati), per altri quella effettuata nel settore sanitario e socio-assistenziale, per altri ancora ogni forma di interpretazione che si contrappone all'interpretazione di conferenza.

Il parere di Hale (2007: 30) è chiaro e collima con quello dei maggiori rappresentanti della ricerca sul *community interpreting*. L'autrice considera la denominazione 'community interpreting' una denominazione generale ("blanket term") che non cancella le differenze tra i vari contesti in cui si fa *community interpreting*. Quanto alle sue sottotipologie, l'autrice specifica che

The two main specialisations that fall under the umbrella term Community Interpreting are medical interpreting and legal interpreting. The other types that take place under the name of Community Interpreting are too diverse to warrant specialized names. These include welfare, immigration, education, to name just a few. Sign Language and Aboriginal Language interpreting, although with specific particularities not shared by other languages, also fall under the umbrella term of Community Interpreting.

Il riferimento di Hale alla realtà australiana è palese, ma ciò che è importante sottolineare è che l'interpretazione giuridica è una delle due componenti principali del *community interpreting*.

Mikkelson (2000: 11) si situa sulla stessa lunghezza d'onda affermando che il *community interpreting* "includes the subspeciality of court interpreting".

Lo stesso afferma Wadensjö (2007: 1): "'interpreting in the community', meaning interpreting performed in legal, health and social service settings".

La conferma dell'appartenenza dell'interpretazione giuridica al *community interpreting* si ha consultando il sito della Critical Link International<sup>11</sup>, un'associazione che, come si è detto, opera per la promozione della ricerca e dell'interpretazione professionale nei settori di pertinenza del *community interpreting*.

---

11 <http://criticallink.org/about/what-is-critical-link>

Anche nel contesto europeo dove si privilegia la denominazione ‘Interpretazione per i Servizi Pubblici’, l’interpretazione in ambito legale appartiene alla stessa sfera di attività che vede l’interprete inserito nell’interazione tra istituzione e individuo. Infatti per il Final Report del SIGTIPS (2011: 7) l’interpretazione in ambito giuridico rientra nei servizi pubblici che vengono illustrati come segue: “immigration authorities, the police, local authorities, education authorities, healthcare personnel, social security officials etc.”.

Nel corso del tempo è venuta delineandosi, attorno al nucleo compatto della dimensione sociale di questa forma di interpretazione, ossia di un’interpretazione fornita dai servizi pubblici ai residenti, un’amplificazione delle differenze riscontrabili tra le varie branche.

Basterebbe semplicemente passare in rassegna i titoli dei cinque volumi delle Critical Link per rendersi conto di questa tendenza centrifuga che si manifesta attraverso sessioni dedicate prevalentemente all’interpretazione effettuata in singoli ambiti tra cui spiccano l’ambito giuridico (*legal/courtroom interpreting*) e quello medico (*healthcare interpreting*). Si evince, contestualmente, una sorta di specializzazione da parte di alcuni studiosi che da sempre si dedicano a un particolare ambito, senza però rinunciare a una visione d’insieme che trova la sua omogeneità nella denominazione di *community interpreting* che ancora si contrappone a tutto ciò che rientra nell’interpretazione di conferenza.

### 1.3 UNA VISIONE UNITARIA DELL’INTERPRETAZIONE

La ricerca dei tratti caratterizzanti del *community interpreting* ha contribuito, da un lato, alla definizione dei vari contesti di attività, e, dall’altro, ha favorito un processo di atomizzazione dell’attività interpretativa con l’idea surrettizia che essa si configuri in maniera completamente diversa al variare del contesto comunicativo. Pur considerando le evidenti differenze fra i due maggiori tipi di interpretazione (interpretazione di conferenza e *community interpreting*), o forse in virtù di tale divario, alcuni studiosi ritengono che sia invece assolutamente necessario riaffermare l’unitarietà dell’attività di “interpretazione”, facendo risaltare il fatto che le differenze non risiedono nel tipo di interpretazione né tanto meno nell’interprete, ma sono intrinseche al contesto e ai partecipanti al processo comunicativo (GENTILE 1997: 118; MIKKELSON 1999; PÖCHHACKER 2007: 11-12). Osservando infatti ciò che l’interprete è chiamato a fare in qualsiasi situazione comunicativa in cui si trovi a operare, non si può che riscontrare un unico comun denominatore definito da almeno tre fattori: attivazione di processi cognitivi alla base del passaggio interlinguistico da un enunciato in una lingua ad un enunciato in un’altra; ricorso a competenze linguistiche e comunicative; osservanza della deontologia professionale e conseguente applicazione delle buone prassi.

Questo nocciolo duro di conoscenze, abilità, competenze e comportamenti viene poi declinato nei vari contesti comunicativi. Così, per esempio, l’approfon-

dimento delle conoscenze riguarderà prioritariamente il settore o i settori specifici di attività, il tipo di interazione, i temi trattati, ecc. Se per l'interprete di conferenza occorrerà conoscere le regole e i riti della conferenza insieme alle tematiche presentate in una data situazione comunicativa e alla relativa terminologia, per l'interprete attivo in campo socio-sanitario è necessario acquisire conoscenze relative alla legislazione sanitaria, l'accesso alle terapie e alla terminologia medica, così come per l'interprete giuridico sarà essenziale conoscere le basi del diritto, le varie fasi del procedimento giudiziario (civile, penale, amministrativo) o i vari settori dell'extragiudiziale (procedimenti amministrativi, negozi giuridici e contrattualistica), i vari attori che vi intervengono, la lingua usata nell'aula di tribunale e i documenti che vengono prodotti (dalla convalida dell'arresto fino al contratto di compravendita<sup>12</sup>).

Partendo da queste riflessioni e inglobando un tratto costitutivo del processo di interpretazione, ossia la modalità (consecutiva, simultanea, chuchotage, traduzione a vista), vengono a costituirsi tre fattori necessari e sufficienti a caratterizzare un qualsiasi tipo di interpretazione: contesto situazionale (o *setting*), tipo di interazione, modalità (cf. FALBO 2009, 2012a, 2012b, VIEZZI 2013). In linguistica e nelle discipline ad essa affini, il termine 'contesto' assume significati e valori diversi a seconda degli autori. In questo caso, l'aggiunta dell'aggettivo 'situazionale' specifica la natura del 'contesto' a cui ci si riferisce, ossia il quadro spazio-temporale (visto nella sua funzione istituzionale) in cui si svolge e si costruisce un'interazione (KERBRAT-ORECCHIONI 1990: 77)<sup>13</sup>. Il contesto situazionale ingloba anche quella dimensione intra-sociale definita da Hale (2007: 30, cf. 1.1) o, per dirla con Pöchhacker (2007: 12), la distinzione tra intra-sociale ("intra-social" o "community-based") e inter-nazionale ("inter-national"). Le analogie tra i vari contesti situazionali in cui si trova ad operare un interprete determinano un raggruppamento di situazioni comunicative in singoli settori, come per esempio quello sanitario, quello giuridico, quello socio-assistenziale, e così via.

Il tipo di interazione può essere monologale o dialogale (KERBRAT-ORECCHIONI 2005: 16) a seconda della possibilità effettiva del/i destinatario/i di interagire con il parlante. L'assenza totale di interattività, ossia l'impossibilità che ci sia

---

12 Spesso il traduttore che ha tradotto un contratto di compravendita interviene poi durante l'incontro fra le parti per la stipula del contratto, così come all'interprete intervenuto al processo può essere affidata la traduzione della sentenza. Un esempio questo che dimostra quanto la figura dell'interprete e del traduttore talvolta si confondano o meglio si compenetrino.

13 Nello schema proposto da Brown/Fraser (1979) e ripreso da Kerbrat-Orecchioni (1990, 2005), il *setting* insieme allo scopo e ai partecipanti costituiscono l'evento comunicativo (o situazione comunicativa) e determinano così il tipo di interazione. In Kerbrat-Orecchioni (2003) 'tipo di interazione' e 'evento/situazione comunicativa' vengono considerati sinonimi. Ai fini di una descrizione funzionale del tipo di interpretazione, sembra essere più produttivo estrapolare il tipo di interazione (monologale vs. dialogale) e considerarlo un elemento indipendente al pari di *setting* e modalità. I partecipanti possono essere considerati come una sottocategoria del *setting* e lo scopo deducibile dalla combinazione tra *setting* e partecipanti, così come espresso da Kerbrat-Orecchioni (1990: 79): "le but de l'interaction se localise donc quelque part entre le site (qui a une destination propre), et les participants".

una reazione immediata, in tempo reale da parte dell'interlocutore, caratterizzerà una data interazione<sup>14</sup> come monologale, mentre anche un grado minimo di interattività la farà rientrare nel dialogale. Il formato dialogale appare come un continuum che va da 'interattivo' a '+ interattivo'. Così il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica italiana è un'interazione monologale, poiché i destinatari (tutti i cittadini italiani) non hanno nessuna possibilità di interagire con l'oratore, mentre nell'ambito di una conferenza si avrà un'attività dialogale decisamente ridotta nel momento in cui il relatore presenta il proprio intervento e decisamente maggiore nel tempo dedicato al dibattito.

La definizione e la suddivisione delle diverse modalità non sono sempre state uniformi nel tempo (cf. FALBO 2004). Se in passato simultanea e consecutiva sono state sinonimo di 'interpretazione di conferenza', con l'emergere e l'affermarsi dell'interpretazione in altri contesti comunicativi, si è avvertito il bisogno di sganciare la modalità da altri fattori più legati, per l'appunto, al contesto. Così la consecutiva indica un tempo, quello dell'interprete, che segue l'enunciato originale, mentre la simultanea sottolinea la contemporaneità tra discorso originale e discorso dell'interprete, inglobando anche l'uso di attrezzatura tecnica e distinguendosi per questo dallo "chuchotage" (interpretazione sussurrata) che, pur avvenendo in contemporanea all'esposizione del discorso originale, non si avvale di strumentazione tecnica. La traduzione a vista, invece, pur usando un termine riferito per lo più al passaggio interlinguistico scritto, fa riferimento alla produzione di un'interpretazione fatta a partire da un documento scritto.

Definire un tipo di interpretazione grazie all'articolarsi di questi tre fattori, permette di riaffermare l'unitarietà del processo e del risultato dell'interpretazione e di sottolineare, di volta in volta, le caratteristiche proprie di ogni tipo di interpretazione<sup>15</sup>. Alla luce di quanto illustrato, denominazioni come 'interpretazione per i servizi pubblici' o 'interpretazione dialogica' si applicano a gruppi di tipi di interpretazione che condividono alcune caratteristiche a livello di situazione comunicativa, nel primo caso, o sul piano del tipo di interazione, nel secondo. Volendo esemplificare, situazioni comunicative quali una visita medica

---

14 L'applicazione della non interattività a un'interazione potrebbe apparire di primo acchito una pura contraddizione. In realtà l'interazione si configura come qualcosa di ben più ampio della presenza o dell'assenza dell'alternanza dei turni. Il fatto che un locutore si esprima rivolgendosi a un interlocutore per quanto virtuale è la prova che esiste interazione anche se non in tempo reale. L'immagine dell'interlocutore, le sue presunte aspettative, le sue possibili reazioni condizionano anche a distanza il discorso del locutore.

15 La norma UNI sull'attività di interpretazione e traduzione, in fase di redazione presso la Commissione UNI Uo8 "Attività Professionali non regolamentate", sembra aver recepito questa visione del variegato mondo dell'interpretazione. Definendo i profili dell'interprete di conferenza, dell'interprete in ambito giuridico-giudiziario, dell'interprete in ambito socio-sanitario e dell'interprete in ambito commerciale, l'impostazione della norma, pur tralasciando altri profili per ragioni diverse, mette in risalto una suddivisione e una caratterizzazione basate sul contesto situazionale. Un esempio proficuo di come si possa trovare una risposta adeguata alle esigenze professionali attingendo alle riflessioni della ricerca.

(ambito sanitario) o un'udienza all'interno di un procedimento penale (ambito giudiziario) si configurano come interazioni istituzione-individuo e rientrano pertanto nell'interpretazione per i servizi pubblici, mentre restano escluse tutte le altre situazioni comunicative che non prevedano la presenza attiva di un rappresentante delle istituzioni. La denominazione invece 'interpretazione dialogica' si applicherà laddove il tipo di interazione si configuri come interazione faccia a faccia indipendentemente dalla situazione comunicativa; per esempio il tempo dedicato alle domande all'interno di una conferenza, l'intervista a un ospite straniero in televisione o la visita medico-paziente.

Questo modo di definire un tipo di interpretazione mette in luce il fatto che ciò che indichiamo con 'ambito' (sanitario, giuridico-giudiziario ecc.) è determinato da situazioni comunicative che condividono alcuni elementi sul piano delle componenti che le costituiscono (setting, partecipanti, finalità ecc.).

#### 1.4 PARTICOLARITÀ DELL'INTERPRETAZIONE IN AMBITO GIURIDICO

L'interpretazione in ambito giuridico rappresenta un insieme articolato di situazioni comunicative, tipo di interazione e modalità di interpretazione. Le situazioni comunicative possono rientrare nel settore pubblico-istituzionale o privato. Il settore pubblico-istituzionale si suddivide a sua volta in giudiziale (procedimento giudiziario – penale, civile, amministrativo) o extragiudiziale (procedimenti amministrativi), mentre i negozi giuridici e la contrattualistica, che rientrano nell'extragiudiziale, interessano prioritariamente il settore privato. Il tipo di interazione che caratterizza l'ambito giuridico è senza alcun dubbio l'interazione dialogale che assume gradi di ritualizzazione diversi a seconda della situazione comunicativa. Il dibattimento (settore pubblico-istituzionale, procedimento giudiziario), per esempio, è senz'altro un'interazione dialogale tra le più ritualizzate che vede l'avvicinarsi di momenti diadici (per esempio accusa-imputato, giudice-avvocato), polilogali (per esempio giudice-avvocati-imputato/testimone) e monologali (per esempio arringa). Quanto alla modalità di interpretazione, se in Italia c'è una preponderanza dell'uso combinato di consecutiva e chuchotage, in altri paesi la simultanea rappresenta una modalità di routine. Del resto i processi di Norimberga hanno decretato l'avvento dell'interpretazione simultanea nel contesto giudiziario (cf. GAIBA 1998). In seguito al diffondersi della video-conferenza (cf. progetti AVIDICUS, 2.2.5) si potrebbe avere un'ulteriore suddivisione all'interno delle modalità di interpretazione così come si è avuta in ambito televisivo tra interpretazione simultanea *in praesentia* e interpretazione simultanea *in absentia* (cf. FALBO 2012b). Allo studioso il compito di osservare la realtà alla luce dell'innovazione – che interessa soprattutto il piano tecnologico – e di valutarne gli effetti sull'interazione mediata da interprete.

Nei testi normativi nazionali e internazionali (cf. 3) viene previsto l'intervento dell'interprete al fine di rimuovere le barriere linguistiche che impediscono a un imputato/indagato e/o vittima/testimone alloglotto di veder riconosciuto il proprio diritto a un equo processo. Talvolta però, nella realtà italiana (ma anche spagnola e per certi versi francese), il ruolo dell'interprete viene svolto dal mediatore linguistico-culturale. Questa figura professionale è apparsa in Italia a partire dagli anni Novanta con l'obiettivo di rispondere ai bisogni della popolazione immigrata in materia di accesso ai servizi, tra cui rientra anche il settore della giustizia. Il suo impiego in ambito giuridico-giudiziario viene attestato da Luatti (2010: 164; 2011: 94<sup>16</sup>) che individua nove ambiti specifici di intervento per il mediatore linguistico-culturale, tra cui

- Area emergenza e prima accoglienza: centri di accoglienza per migranti (CDA), Centri Accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo (CARA), Centri di identificazione ed espulsione (CIE)...
- Area amministrativa: uffici per l'immigrazione, sportelli Unici, sportelli per il pubblico di enti locali, URP, anagrafe, uffici statali [...]
- Area della pubblica sicurezza: questura, prefettura, carabinieri, ufficio stranieri della pubblica sicurezza...
- Area giudiziaria: tribunali, tribunali minorili, carceri, carceri minorili, servizi di rieducazione per minori...

Spinzi (2013) analizza il ruolo del mediatore nelle carceri, mentre Maffei (2013) si sofferma sul ruolo fondamentale del mediatore nell'ambito delle indagini preliminari volte alla tutela delle vittime della tratta e della prostituzione.

Questa co-presenza di interprete e mediatore linguistico-culturale richiede una disamina delle analogie e delle differenze tra le due figure e, contestualmente, una riflessione sulle caratteristiche, le funzioni e gli ambiti della mediazione linguistico-culturale e dell'interpretazione. La trattazione dovrà necessariamente essere dapprima generale al fine di inquadrare le due figure professionali, per poi ritornare nell'ambito più specificamente inerente al diritto.

---

<sup>16</sup> Nella pubblicazione del 2011, da cui sono tratte le citazioni, Luatti precisa maggiormente le aree di intervento.

### 1.5.1 Il mediatore linguistico-culturale

‘Mediazione’ è sicuramente una parola polisemica<sup>17</sup> definita di volta in volta dall’aggettivo o dalla specificazione che l’accompagna. Accanto alla mediazione finanziaria, commerciale, civile, penale esiste una mediazione linguistico-culturale che si incentra sugli aspetti linguistici e culturali della relazione interpersonale. Luatti (2010: 161 e ss.) passa in rassegna le denominazioni più usate e accreditate, concludendo che una denominazione in cui appare ‘linguistico’ o ‘interlinguistico’ mette in primo piano il ruolo decisivo del “lavoro di traduzione e interpretariato”, mentre

[...] l’espressione che appare più comprensiva e opportuna, è mediazione “interlinguistica e interculturale”, poiché tiene assieme gli aspetti della facilitazione-interazione linguistica e gli aspetti della dimensione relazionale dell’incontro (LUATTI 2010: 162).

Innanzitutto però, da un esame per quanto sommario della letteratura, ‘mediazione linguistico-culturale’ accanto a ‘mediatore linguistico-culturale’ sembrano essere le denominazioni più usate, anche se prive di quel suffisso ‘inter-’ che per gli studiosi della mediazione è parte fondamentale della mediazione stessa in quanto crea quello spazio sospeso nel quale si incontrano le persone (Jabbar 2006) e che porta Luatti (2010: 149) a dire che “l’interculturalità insiste, non sulle ‘culture’ che sono in gioco e sulle supposte differenze degli altri, ma sul prefisso *inter*<sup>18</sup>, sullo spazio che sta nel mezzo, che si colloca nel territorio dell’incontro e delle possibilità di interazione (Mantovani, 2004)”. In un’opera successiva tuttavia, Luatti (2011: 5) stesso sembra rinunciare a differenziazioni terminologiche tese a sottolineare questo o quell’aspetto, quando annuncia l’uso indifferenziato di mediazione “culturale, interculturale, linguistica o linguistico-culturale”.

La figura del mediatore linguistico-culturale è entrata a far parte integrante di molte realtà territoriali, a livello regionale e locale, tese all’erogazione di servizi amministrativi, socio-sanitari, giuridico-giudiziari, educativi a beneficio della popolazione immigrata. Il mediatore linguistico-culturale è diventato una figura professionale a tutto tondo – sebbene in via di rivisitazione e ridefinizione (cf. LUATTI 2006b, 2011: 11-12; ALBERTINI/CAPITANI 2010) – grazie anche e soprattutto all’intervento del legislatore che, nel susseguirsi di interventi normativi in tema di immigrazione, ha previsto e caratterizzato la figura del mediatore linguistico-culturale<sup>19</sup>.

17 Luatti (2010: 160) asserisce: “Già il termine ‘mediazione’ rinvia ad una realtà in se stessa polisemica e ad una varietà di definizioni e sintesi linguistiche davvero notevole, dalla mediazione genitoriale a quella giuridica, da quella internazionale a quella di lavoro, dalla mediazione istituzionale a quella societaria, da quella d’affari a quella sociale, da quella giuridica a quella dei conflitti ecc. (Castelli, 1996; Scaparro, 2001)”. Cf. anche Luatti (2011: 5).

18 Forse non a caso questo ‘inter’ è anche parte integrante della parola “interprete”.

19 Capitani (2010: 19) fa risalire la prima apparizione del termine alla circolare del Ministero dell’Istruzione n° 205 (26 luglio 1990), “Accoglienza ed integrazione scolastica degli alunni stranieri”. Cf. anche Merlini (2009: 58-59).

Scopo della mediazione linguistico-culturale è una pratica “attenta all’inclusione dei nuovi cittadini e alla coesione sociale” (LUATTI 2006a: 17). Jabbar (2006: 90-91) intensifica questa visione inclusiva e sociale privilegiando l’uso di “mediazione socioculturale”, ossia una mediazione che agisca in nome di una “cultura della libertà” e di una “cultura della cittadinanza”; una mediazione che intervenga nei servizi di accoglienza e orientamento differenziandoli a seconda delle diverse esigenze; una mediazione che tenga conto del fatto che gli ‘immigrati’ non sono identificabili con un insieme monolitico e indifferenziato, bensì con persone nella loro identità di donne, uomini, bambini, anziani che arrivano in un paese per loro nuovo. Questo tipo di mediazione è strettamente correlato a una politica dell’immigrazione volta a rimuovere la “situazione di debolezza” dell’immigrato e a predisporre “iniziative atte a far acquisire, alle persone immigrate, conoscenze e strumenti per interloquire in una posizione di parità” (Jabbar 2006: 94).

Sulla stessa linea Balsamo (2006: 80) per la quale “il mediatore culturale [...] anticipando e aiutando le persone a realizzare la piena cittadinanza, diventa un operatore di ‘democratizzazione’ per una società aperta, inclusiva, multiculturale”. Luatti (2011: 13-14) riassume efficacemente le finalità della mediazione linguistico-culturale in tre principi. Il primo è l’ “universalità dei diritti, da cui discende il riconoscimento delle pari opportunità nell’accesso ai servizi pubblici e ai diritti di cittadinanza di minoranze e migranti”. Il secondo riguarda “la promozione della partecipazione attiva” degli immigrati all’interazione e la conseguente possibilità di far sentire la propria voce e prendere autonomamente decisioni. Infine, il terzo principio risiede nella “facilitazione della relazione con l’altro” e dunque nella mediazione come “dispositivo che promuove scambio, incontro, dialogo, contribuendo a demolire recinti, ad aprire passaggi, a suscitare conversazioni”.

Favaro (2006: 29) riflette sul ruolo del mediatore linguistico-culturale, attingendo ai risultati di ricerche condotte sull’attività svolta dai mediatori. L’illustrazione dei rischi che comporta la comunicazione mediata, fornisce indirettamente un quadro delle pratiche che rientrano o non dovrebbero rientrare nell’attività di mediazione. Tra queste figurano un irrigidimento del confronto tra culture invece di un dialogo che consenta il confronto e l’apertura (cf. LUATTI 2010: 150 parla di “deriva culturalista”); una diminuzione dell’autonomia dell’utente che si affida al mediatore-portavoce; la tendenza da parte dell’erogatore del servizio (l’operatore) a delegare al mediatore la pratica dell’accoglienza, rinunciando di fatto al dialogo interculturale (cf. anche FIORUCCI 2006: 113; TAROZZI 2006; LUATTI 2010: 145, 2011: 42 e ss. e 62); il consolidamento della visione dell’immigrato non come persona ma “come immigrato proveniente da ...”, con il conseguente appiattimento dell’identità personale grazie all’idea strisciante che l’appartenenza etnica o la provenienza siano sinonimo di un’identità totale e monolitica, idea che non tiene conto del fatto che ogni individuo è, di per se stesso, portatore di un’identità multiforme. In ultima analisi, la mediazione linguistico-culturale “può rischiare in certi casi di trasformarsi in un’occasione di semplificazione eccessiva e di risposta ‘tampone’ che non modifica in alcun modo i servizi” (FAVARO

2006: 30). I mediatori invece, secondo Favaro, “dovrebbero contribuire a costruire una casa che accoglie la molteplicità, evitando che si edificino diverse case, ognuna destinata a ospitare un punto di vista e una cultura”. Queste parole sembrano riecheggiare il senso di “interculturalità” elaborato da Luatti (2010: 148-149 e 2011: 54 e ss.), ovvero l’incontro non di culture ma di persone che veicolano culture diverse e che si incontrano.

Non è difficile imbattersi, scorrendo la letteratura in materia di mediazione, su definizioni o tentativi di definizione del ruolo della mediazione e del mediatore linguistico-culturale, che assumano, più o meno implicitamente, l’interprete e l’interpretazione – accanto al traduttore e alla traduzione – quale termine di paragone. Jabbar (2006: 88) si chiede se il ruolo del mediatore sia quello dell’“interprete” o dell’“accompagnatore”:

Interprete? Accompagnatore? Certo queste due funzioni si possono inserire nella mediazione, nei termini di facilitazione. Si tratta in ogni caso di una facilitazione sociale e amministrativa più che culturale. Una mediazione interculturale nell’ambito dell’immigrazione non può tuttavia prescindere dalla mediazione sociale, perché si deve sempre ricordare che i cittadini immigrati hanno dei bisogni specifici legati alla loro debolezza materiale e alla condizione di straniero in senso giuridico e sociologico.

Nell’ottica dell’autore la funzione di interprete si inserisce nel ruolo del mediatore che si prospetta però molto più ampio e inglobante. In Favaro (2006: 34-35) il mediatore agisce come “terzo bilingue (traduttore, interprete, portavoce) fra due interlocutori che accettano di essere mediati e che esercitano un controllo (seppur parziale) su ciò che viene detto e sul contesto della mediazione”. Balsamo (2006: 73) invece afferma:

Il mediatore inteso come mero interprete linguistico, come traduttore, più o meno occasionale, con una funzione di basso profilo, è stato e, forse, è tuttora il modello nella pratica più comune e diffuso, in particolare proprio in quei luoghi, come gli uffici per stranieri dei Comuni, delle questure e, in certa misura, gli ospedali, dove l’intervento è stato a lungo di tipo emergenziale e spesso ‘caotico’.

L’appartenenza di compiti di interpretazione e traduzione al ruolo di mediatore emerge in particolare dal contributo di Piccinini (2006: 96-97), secondo la quale i due elementi principali che caratterizzano il mediatore sono la competenza nella lingua del paese di origine e in italiano e “la capacità di rendere espliciti modelli, caratteristiche, elementi legati all’appartenenza culturale” a cui si aggiunge una capacità di esplicitazione della cultura italiana intesa anche come organizzazione sociale, legislazione, erogazione dei servizi. La prima capacità deriva dall’appartenenza culturale del mediatore che, per tale ragione, non può essere che straniero e proveniente egli stesso dall’esperienza di (im)migrazione, perché “se una lingua straniera può essere acquisita alla perfezione, altrettanto non si può dire per quanto riguarda gli aspetti di appartenenza culturale”. Fiorucci (2006: 112) asserisce lapidario che “è evidente che la mediazione linguistico-culturale rappresenta

qualcosa di altro rispetto alla traduzione e all'interpretariato". Gli fa eco Belpiede (2006b: 253): "Il mediatore linguistico culturale non è un semplice interprete, è una figura che attraverso la padronanza della lingua, e dei significati sottesi [...] può supportare il dispositivo della mediazione culturale, 'consentire una comunicazione in profondità' tra operatori e migranti". Anche per Albertini (2010: 49) la mediazione non è solo "interpretariato: c'è una funzione relazionale fondamentale che rende il mediatore una figura sempre utile proprio per la sua capacità di contestualizzare dei comportamenti". Il mediatore linguistico-culturale si riduce a solo mediatore "linguistico quando svolge essenzialmente compiti di puro tradutorato o interpretariato linguistico, come avviene nei tribunali o sostanzialmente con i rifugiati" (LUATTI 2010: 161-162).

Da tutto ciò risulta con chiarezza che, per alcuni studiosi di mediazione linguistico-culturale, il mediatore svolge compiti che sono anche quelli propri dell'interprete e del traduttore, senza però che il suo ruolo si esaurisca nell'espletamento di tali compiti<sup>20</sup>.

### 1.5.2 L'interprete

Comunemente l'interprete viene visto come una figura terza, che assicura la comunicazione tra persone che non parlano la stessa lingua. La figura dell'interprete è sempre esistita anche se ufficialmente diventa una figura professionale con l'avvento dell'interpretazione di conferenza dopo la fine della prima guerra mondiale (BAIGORRI JALÓN 2004). Da allora, l'evolversi degli assetti geopolitici e sociali che hanno caratterizzato il nostro pianeta ha determinato la nascita di nuovi bisogni di comunicazione interlinguistica. Oltre alla comunicazione in ambito di conferenza o presso le Organizzazioni internazionali, che vede quali protagonisti delegati di vari stati o rappresentanti del mondo imprenditoriale, scientifico, accademico ecc., poco alla volta è comparsa la necessità di rispondere alla domanda di comunicazione interlinguistica proveniente da singoli individui che non condividono la lingua del paese in cui si trovano a risiedere. Senza voler ripercorrere le tappe che hanno dato vita al *community interpreting* (cf. 1.1 e 1.2), basti dire che a fronte dei nuovi bisogni all'interno della società, l'interprete è stato costretto ad uscire dalla sua ovattata cabina di simultanea per entrare a pieno titolo nell'interazione faccia a faccia. Grazie a questo nuovo contesto sono venuti alla superficie elementi che in conferenza erano rimasti nell'ombra in ragione di alcune caratteristiche proprie del contesto conferenza e del tipo di interazione tipico della conferenza, tra cui simmetria nello status dei partecipanti, interazione dialogale ritualizzata a ridotto grado di interattività, condivisione

---

20 Del resto anche a livello amministrativo sussiste l'inserimento dei compiti di traduzione e interpretazione tra quelli più ampi del mediatore linguistico-culturale, come per esempio nella Circolare ministeriale n. 24 del 2006 emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione. Merlini (2009: 60-61) elenca i compiti del mediatore linguistico-culturale previsti da un documento elaborato a livello locale e coincidenti con quelli descritti dalla maggior parte della normativa nazionale, regionale e locale tra cui appaiono l'interpretazione e la traduzione.

ampia di saperi e conoscenze tra i partecipanti. La presenza fisica dell'interprete fra gli interlocutori primari nell'interazione faccia a faccia ha portato alla ribalta la dimensione interazionale dell'interpretazione, prima velata dalla distanza fisica tra l'interprete di simultanea in cabina e gli utenti dell'interpretazione. L'asimmetria che spesso caratterizza i tipi di interpretazione diversi dall'interpretazione di conferenza, insieme all'apparire di lingue nuove, percepite come lontane dal punto di vista culturale, ha poi fatto emergere quegli aspetti culturali che in situazione di simmetria, di condivisione di saperi e conoscenze, e di contatto tra lingue considerate piuttosto vicine tra loro, si riducono a qualche curiosa difficoltà traduttiva inerente ad alcuni "culture-bound terms"<sup>21</sup>.

Wadensjö (1998) ha dimostrato come l'attività (traduttiva) di "relaying" focalizzata soprattutto sul fornire la traduzione di un turno di parola prodotto da un interlocutore, si intrecci con l'azione di "coordinating" volta prioritariamente a regolare le mosse interazionali degli interlocutori. L'interprete, grazie alle sue conoscenze linguistiche, si trova in una posizione privilegiata che gli consente di accedere al detto di tutti gli interlocutori e dunque di regolare quando necessario l'interazione. Queste sono caratteristiche insite in ogni tipo di interazione, sia essa monolingue, bilingue o plurilingue, in quanto appartengono a quei processi che Orletti (2000: 49-50) definisce di metacomunicazione, ossia "messaggi relativi alla struttura dell'interazione". Se è vero che solitamente la metacomunicazione è affidata al canale paraverbale<sup>22</sup>, è altrettanto vero e riscontrabile che essa occupa talvolta il canale principale e "diventa parte della comunicazione ufficiale e [...] aspetti dell'interazione diventano oggetto di conversazione". L'interprete, quale partecipante attivo dell'interazione, non è escluso da queste dinamiche, anzi proprio in virtù delle sue conoscenze linguistico-culturali accede direttamente al detto di tutti gli interlocutori<sup>23</sup> e ha la possibilità di regolare la presa del turno, di rivendicare il turno riservato alla traduzione, di chiarire malintesi e prevenire conflitti che possano nascere da incomprensioni linguistico-culturali manifestate verbalmente o attraverso i canali paraverbali. Queste azioni interazionali avvengono al di là della qualità della traduzione, anche se è stato riscontrato che un'interpretazione non rispondente al detto<sup>24</sup> o irrispettosa delle regole che scandiscono l'interazione verbale (SACKS *et al.* 1974) rende più complicata l'interazione ed esige un ricorso più frequente a meccanismi di riparazione. L'interprete pertanto appare come una figura con compiti interazionali precipui

---

21 Il discorso sulla cultura nell'interpretazione è stato ampiamente anticipato dalla cosiddetta svolta culturale ("cultural turn") che ha caratterizzato il dibattito traduttologico (SNELL-HORNBY 2006; CORDONNIER 1995).

22 Orletti (2000: 49) afferma "È come se la metacomunicazione si sviluppasse lungo un canale laterale rispetto a quello della comunicazione ufficiale".

23 Salvo ovviamente ostacoli di tipo uditivo o barriere erette dagli interlocutori per non essere né sentiti né capiti.

24 Dove per 'detto' si intende la globalità del senso veicolato che non è dato dal mero supporto linguistico ma dall'interrelazione tra forma linguistica e dimensione pragmatica in senso lato.

all'interno dei quali si situa il processo e il prodotto dell'interpretazione, ossia il turno tradotto. Tuttavia, l'interprete non è mai l'iniziatore dell'interazione, che viene programmata<sup>25</sup> dai cosiddetti interlocutori primari che sono anche i portatori dello scopo stesso dell'interazione. In questo senso l'interprete si inserisce tra gli interlocutori di un'interazione esolingue e rende possibile la comunicazione partecipando attivamente alla co-costruzione dell'interazione.

Il focus sull'interazione e dunque sulla dimensione profondamente dialogica della lingua (BAKHTINE 1977) è alla base di una rilettura dell'attività dell'interprete in sede di conferenza. Grazie alla produzione – per quanto limitata e vincolata dai tempi della simultanea – di sequenze metadiscorsive, cambiamenti prosodici o ancora di esplicitazione e spiegazione di riferimenti culturali, l'interprete rivela la sua presenza attiva come parte terza che agisce per un'effettiva comunicazione tra le parti (DIRIKER 2004; FALBO 2007).

L'interprete allora non può più essere concepito come un canale di trasmissione asettico e automatico, ma diventa necessariamente una figura che per conoscenze, competenze e capacità comunicativa sa interagire a dovere e con creatività nel rispetto dei rituali propri di ogni situazione comunicativa.

### *1.5.3 Interprete e mediatore linguistico-culturale a confronto*

Da quanto detto sulla figura dell'interprete e del mediatore è possibile evincere alcuni punti che paiono contrapporre queste due figure professionali o che forse sono solo il frutto di quella confusione terminologico-concettuale che se da un lato rivela il dinamismo della riflessione, dall'altro non facilita di certo l'individuazione di percorsi teorici e professionali chiari e condivisi (cf. MACK 2005; PÖCHHACKER 2008; RUDVIN/TOMASSINI 2008).

Volendo operare un confronto chiarificatore tra la figura – e dunque il ruolo e le funzioni – dell'interprete e del mediatore linguistico-culturale, sembra opportuno partire proprio dal concetto di 'mediazione linguistica'.

Blini (2008) si sofferma sull'ambiguità di questa denominazione adottata da molti corsi universitari triennali che, in un primo momento, potrebbe far pensare a un percorso formativo che possa trasmettere quelle competenze necessarie a rispondere alle esigenze di comunicazione interlinguistica provenienti dalle istituzioni a beneficio della popolazione immigrata. Deludente la scoperta che questi corsi prevedono l'insegnamento di lingue che non rispondono alla domanda proveniente dalla società e dunque formano persone che a loro volta non potranno soddisfare i nuovi bisogni di comunicazione interlinguistica (cf. anche GARWOOD 2005; RUDVIN/TOMASSINI 2008). Blini (2008) auspica il recupero del significato attribuito dal Consiglio d'Europa a 'mediazione linguistica', ossia quell'attività intralinguistica o interlinguistica tesa a permettere l'accesso dei cittadini alla conoscenza e all'informazione. A livello intralinguistico si avranno

---

25 Si fa qui riferimento all'interazione istituzionale e non alla conversazione ordinaria.

allora tutte quelle pratiche volte alla semplificazione e alla delucidazione di concetti formulati in modo complesso; a livello interlinguistico, la traduzione e l'interpretazione rappresentano quelle pratiche professionali volte al superamento delle barriere linguistiche. La mediazione linguistica tra parlanti di lingue diverse allora si configura non come attività professionale in quanto tale, ma piuttosto come una pratica che implica l'uso delle lingue e che si realizza attraverso l'attività di traduzione e interpretazione.

Questo significato di mediazione linguistica corrisponde largamente a quello del termine tedesco "Sprachmittler", iperonimo che ingloba in sé sia la figura del "Dolmetscher" (interprete) sia quella dell' "Übersetzer" (traduttore) (cf. ПӨЧННАСКЕР 2008), ma si distacca decisamente da quello attribuito a mediazione linguistico-culturale, e non solo per l'aggiunta e il maggior peso di "culturale" rispetto a "linguistico". Come si è visto, l'attività di mediazione linguistica rappresenta un'attività necessaria, talvolta indispensabile ma certamente non prioritaria all'interno dell'attività del mediatore che si caratterizza soprattutto, secondo gli specialisti del settore, per i suoi risvolti eminentemente 'inter'-culturali (cf. 1.5.1).

### *Lingua e cultura*

L'interpretazione (insieme alla traduzione) è pertanto una pratica subordinata e secondaria dell'attività di mediazione linguistico-culturale che nella sua formulazione di mediazione interculturale o socioculturale lascia trasparire ancora meglio l'obiettivo di rendere gli immigrati partecipanti attivi della vita sociale. Tuttavia, la traduzione (specificamente nella sua forma orale) è il primo modo concreto di creare il contatto tra persone di culture diverse e parlanti di lingue diverse, ossia la "porta d'entrata alla mediazione linguistico-culturale" (CASTIGLIONI 2006: 149), grazie alla quale è possibile rimuovere la barriera linguistica, primo tangibile ostacolo alla comunicazione. Castiglioni (2006: 149) difende la denominazione di 'mediatore linguistico-culturale' in cui il trattino definisce "il tipo di traduzione del mediatore che comprende in modo inseparabile la lingua e la cultura". Seguendo il filo di questo discorso, lingua e cultura appaiono come due entità divise o comunque separabili che il mediatore riesce e deve necessariamente tenere unite. La linguistica tuttavia ha dimostrato da tempo come lingua e cultura costituiscano un binomio inscindibile, un'unità intrinseca e profonda (SAPIR 1972/1949; HOUSE 1997 parla di "linguaculture").

Tale inscindibilità però sembra venir meno laddove operi un interprete (o un traduttore), che, in linea con le posizioni riportate in 1.5.1, tradurrebbe la lingua privandola della cultura e riuscirebbe nell'arduo compito, parafrasando Nathan (in CASTIGLIONI 2006: 148-149), di svuotare il contenitore del suo contenuto, ossia di rompere quella duplicità che caratterizza la lingua: "essere un contenuto culturale ed essere il contenitore generale della cultura". A nostro modo di vedere, tale impresa sarebbe realizzabile solo ed esclusivamente se si operasse sulla lingua considerandola un mero codice, la cui struttura presenterebbe un

isomorfismo totale con quella di un altro codice, ovvero sarebbe pienamente sovrapponibile a quella di un qualsiasi altro codice-lingua. Una situazione che non ha riscontro nella realtà. Tale modo di concepire e operare sulla lingua e sulla traduzione (intesa come iperonimo di traduzione e interpretazione) può sfociare solo in una 'cattiva' traduzione che, per definizione, non stabilisce comunicazione ma solo incomprendimento. Cosa sono l'interpretazione e la traduzione lo si può evincere da ormai più di sessant'anni di ricerca<sup>26</sup> durante i quali sono stati messi in evidenza gli aspetti pragmatici, culturali, interazionali, sociali e comunicativi di ogni attività di interpretazione (e di traduzione), restituendo alla lingua e al suo legame con la cultura la complessità e la completezza che le sono proprie. Se la riflessione sulla traduzione si è focalizzata dapprima sul rapporto tra le lingue e fra le loro strutture sintattiche e lessicali, elaborando teorie che hanno ignorato gli altri livelli, è solo perché nell'evoluzione della riflessione linguistica, che ha sempre avuto una notevole influenza sugli studi traduttologici, si privilegiavano alcuni aspetti della lingua e non altri (si pensi all'approccio strutturalista o generativista). L'attenzione eccessiva alle strutture morfo-sintattiche delle lingue ha portato alcuni studiosi di interpretazione (SELESKOVITCH 1968; LEDERER 1981) ad affermare che la traduzione e l'interpretazione sono qualcosa d'altro rispetto alla mera trasposizione morfo-sintattica da una lingua all'altra. Una posizione che, condotta all'estremo, ha fatto sì che la lingua venisse relegata a un ruolo assolutamente accessorio con la conseguente negazione della forma verbale attraverso cui l'interprete riceve, che lo voglia o no, i concetti da tradurre<sup>27</sup>.

### Comunicazione

Spostando l'attenzione dal mero livello del confronto lessicale e grammaticale tra enunciati al piano prettamente comunicativo, appare evidente che la vera natura dell'interpretazione (e della traduzione) risiede nella riformulazione<sup>28</sup> dei concetti espressi a seconda della situazione comunicativa in cui si inserisce, il che può comportare l'esplicitazione di alcuni aspetti sia linguistici sia culturali in

---

26 Uno sguardo anche rapido alle due edizioni della *Routledge Encyclopedia of Translation Studies* (BAKER 1998; BAKER/SALDANHA 2009) potrà fornire una visione d'insieme della ricerca in traduzione e, parzialmente, in interpretazione a cui sarà dedicata la *Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies* in via di redazione.

27 Seleskovitch ha addirittura postulato l'a-verbalità del pensiero elaborato dall'interprete prima della formulazione in lingua d'arrivo; una teoria che però non è mai stata oggetto di dimostrazione. Per l'autrice era fondamentale creare una separazione netta tra l'interpretazione (e la traduzione) e l'approccio linguistico all'interpretazione e alla traduzione che non coglieva la complessità dell'attività traduttiva e l'essenziale aggancio alla situazione comunicativa (cf. FALBO 2004).

28 A seconda della finalità del passaggio interlinguistico è possibile realizzare varie forme di traduzione (DELISLE *et al.* 2002). Il fine comunicativo tuttavia è sempre presente: una traduzione interlineare per esempio può essere dettata dalla volontà di far conoscere e commentare la struttura linguistica di un testo in una lingua oggetto di studio. In questo caso, pertanto, oggetto della comunicazione è la lingua stessa.

linea con la ben nota affermazione di Roman Jakobson secondo il quale le lingue differiscono non per ciò che possono dire ma per quello che devono dire e a cui si riallaccia anche il pensiero che Umberto Eco ha formulato in *Dire quasi la stessa cosa*. A seconda della situazione comunicativa, la finalità dell'interazione, di cui si fanno portatori i partecipanti all'interazione, detterà l'esplicitazione, l'implicitazione o il mantenimento delle ambiguità volute dagli stessi interlocutori (cf. per esempio VIEZZI 2001). Questo legame stretto tra effettuazione dell'interpretazione e finalità deriva dalla profonda natura comunicativa dell'interpretazione (cf. tra gli altri LEDERER 1981, SETTON 1999, STRANIERO SERGIO 2007). Questi meccanismi però non sono da confondersi con un deliberato intervento dell'interprete che si arroga il diritto di decidere cosa tradurre e cosa no ("gatekeeper"), operando in tal modo una selezione dei contenuti espressi. Il discorso sulla riformulazione linguistico-culturale nell'ottica dell'imprescindibile aggancio situazionale e dunque comunicativo è troppo ampio e articolato per poter essere affrontato compiutamente in questa sede<sup>29</sup>. In linea generale però si può affermare che un'analisi più approfondita dell'attività dell'interprete smentisce con forza l'immagine di un passaggio interlinguistico basato solo ed esclusivamente sulla decodifica di una formulazione linguistica e sulla ricodifica in una lingua d'arrivo. L'attività dell'interprete si inserisce pienamente nel complesso processo comunicativo che si crea nell'interazione verbale tra lingue-culture diverse. Concepita in questo modo l'attività di interpretazione non sembra differire dall'attività svolta dal mediatore linguistico-culturale quando si trovi a tradurre in certi contesti al fine di mettere in comunicazione fra loro gli interlocutori.

#### *Funzione e formazione del mediatore*

E a proposito di contesti di intervento, Luatti (2010: 155-156) ne distingue diversi per il mediatore:

Vi è ormai un ventaglio di situazioni, contesti, modalità di intervento che interpellano competenze e capacità differenti: si pensi alla mediazione triadica (cioè a tre, operatore-mediatore-utente immigrato), alla mediazione a due (fissa, a "sportello", mediatore-utente), alla mediazione interpretativa (che si sostanzia in una pura attività di tradutorato e/o interpretariato), alla mediazione culturale intesa come "testimonianza culturale" (presentazione di alcuni tratti "culturali" del Paese di origine), alla mediazione socio-culturale per facilitare i rapporti tra autoctoni e migranti negli ambienti di vita comune.

Tra i cinque contesti presentati da Luatti, due sembrano coincidere con il contesto tradizionale in cui si richiede la presenza dell'interprete. Senza tema di smentita, si può ipotizzare che la "mediazione triadica" combaci, nella maggior parte delle situazioni a tre interlocutori, con la "mediazione interpretativa" in

<sup>29</sup> Si ritornerà sull'argomento quando si affronterà il dibattito relativo alla trasposizione e/o chiarificazione degli elementi culturali in ambito giudiziario (cf. 2.1.2).

cui il mediatore assicura la comunicazione operatore-utente interpretando il detto dell'uno e dell'altro e partecipando così attivamente all'interazione. Questa situazione colloca il mediatore nella stessa identica posizione in cui viene a trovarsi l'interprete nell'interazione con una sovrapposizione netta del compito di interpretazione. E nell'interazione l'aspetto culturale quale parte integrante del processo traduttivo acquisisce ancora più importanza, rivelando il suo ruolo fondamentale nel realizzarsi di una vera comunicazione (cf. 2.1.2).

Inoltre, l'attività di coordinamento (metacomunicazione) svolta dall'interprete e propria di ogni interazione viene sicuramente svolta anche dal mediatore che, esattamente come l'interprete, grazie alle sue conoscenze linguistico-culturali-interazionali, è l'interlocutore in grado di accedere a tutto ciò che viene espresso, verbalmente e non.

Proprio sulle conoscenze interazionali, unite a quelle inerenti all'interpretazione e alla traduzione, Luatti (2010: 178)<sup>30</sup> riconosce che

Fra i contenuti dei corsi di formazione, solitamente pochissima importanza riceve la teoria e la pratica della traduzione e dell'interpretazione, e si assume che appresi gli elementi di base della teoria della comunicazione si sia esperti naturali della cultura e della traduzione. Innumerevoli sono stati in questi anni i casi in cui l'aver sottovalutato questo aspetto ha avuto conseguenze negative nella relazione fra utenti e servizi. Occorre pertanto introdurre nel percorso formativo l'analisi della comunicazione, l'analisi linguistica e l'approfondimento dei processi empirici che caratterizzano la mediazione (gestione dei turni di parola, azioni conversazionali...), attraverso metodologie di tipo osservativo.

Non si può che condividere appieno le parole dell'autore, che nel suo libro del 2011 dedica un intero paragrafo a "Lingua e cultura, traduzione e mediazione, interprete e mediatore: oltre le vecchie separazioni" (LUATTI 2011: 44-51). L'autore fa propria la chiara analisi operata da Gavioli (2009) sul rapporto tra "linguistico"/"interlinguistico" e "culturale"/"interculturale" nell'interazione mediata. Se gli studi di interpretazione e traduzione hanno sottolineato gli aspetti linguistici del processo traduttivo ignorando quelli socio-antropologici, gli studi di stampo socio-antropologico hanno considerato l'attività traduttiva come "un'attività sostanzialmente collaterale o comunque accessoria rispetto all'attività interculturale della mediazione" (GAVIOLI 2009: 14)<sup>31</sup>. È naturale allora che su questa linea di pensiero, Luatti (2011: 45) condivida l'affermazione di Baraldi, secondo il quale "risulta impossibile separare la traduzione<sup>32</sup> dalla mediazione: la traduzione non

30 Cf. anche Luatti (2011: 174-175).

31 Zorzi (2004) denuncia tra l'altro la scarsa attenzione della ricerca in interpretazione sull'interazione mediata. Innegabilmente per molto tempo gli studiosi italiani si sono concentrati più sulla conferenza e le modalità di interpretazione ad essa collegate (simultanea e consecutiva) che su altri contesti in cui l'interprete si trova ad operare. Risaltano in questo scenario le innovative ricerche di Francesco Straniero Sergio, iniziate con il saggio programmatico del 1999 "Verso una sociolinguistica interazionale dell'interpretazione".

32 Anche in questo caso 'traduzione' viene usato come iperonimo di interpretazione e traduzione.

è un'attività marginale o strumentale in vista di una 'vera' mediazione e la mediazione non può mai essere evitata nella traduzione. L'analisi della struttura della traduzione e l'analisi della forma culturale della mediazione sono quindi inscindibili". Questa inscindibilità tra traduzione e mediazione, e dunque tra lingua e cultura, conduce Luatti (2011: 51) ad accogliere la proposta di Merlini che invita a non erigere confini tra interpretazione e mediazione poiché il passaggio dall'una all'altra più che "sconfinamento" si presenta "come un graduale passaggio, di sfumatura in sfumatura, lungo uno stesso continuum". Questo nuovo modo di vedere il rapporto tra mediazione e interpretazione non può non avere conseguenze sul piano formativo. Appare evidente che accanto all'analisi della comunicazione e all'analisi linguistica la formazione andrebbe completata con corsi specifici inerenti alle modalità di interpretazione, alle strategie traduttive e all'acquisizione di quelle abilità che consentono di recepire il senso e di rielaborarlo correttamente in vista della produzione in lingua d'arrivo. È insomma altamente auspicabile che si realizzi quanto invocato da Merlini (2005: 35), ossia che si arrivi a una "formazione [...] congiunta, per l'interprete-mediatore, che contempli sia gli aspetti interculturali, che la teoria e le tecniche dell'interpretazione". Forse tale formazione congiunta potrà scaturire da una visione altrettanto congiunta dell'attività del mediatore-interprete che non distingue più tra "traduzione/interpretazione linguistica" e "mediazione culturale": una differenziazione che non ha più nessun senso se si accetta l'idea dell'inscindibilità tra lingua e cultura, tra attività di interpretazione e attività di mediazione. Una differenziazione che Merlini (2009: 60) ritiene formulata in "theoretically misleading terms" e la cui persistente presenza anche in Luatti (2011) probabilmente non è dovuta alla volontà di opporre queste due realtà, ma risponde più prosaicamente al dover fare i conti con vecchie etichette, pur essendo animati dall'intenzione di esprimere un nuovo modo di concepire l'attività di interpretazione-mediazione o mediazione-interpretazione.

### *Appartenenza etnica*

Un altro punto che sembra differenziare senza possibilità di incontro la figura dell'interprete da quella del mediatore è l'appartenenza etnica. Secondo alcuni studiosi questo è il presupposto essenziale affinché l'individuo possieda intimamente la cultura relativa alla propria lingua madre.

Un possesso, sostengono alcuni, che non sarà mai pienamente riuscito per chi a quella cultura non appartiene. Se si può condividere, almeno nelle sue linee generali, un'affermazione di questo tipo, non si può non rilevare che anche per i mediatori linguistico-culturali stranieri l'italiano e la cultura italiana, che sono chiamati ad assumere nella loro attività quotidiana, non faranno mai parte della loro realtà più profonda. Ciò però non rende impossibile lo svolgimento dei compiti di mediazione interculturale. Lo stesso allora dovrebbe valere per il mediatore o l'interprete italiano che abbia approfondito a dovere lo studio di una lingua,

e cultura ovviamente, straniera<sup>33</sup>. E vale di fatto per lingue-culture che sentiamo più vicine a noi come l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo e per le quali tuttavia spesso si scivola nello stereotipo del giudizio di "più o meno difficile" riferito alle questioni puramente grammaticali, dimenticando, senza consapevolezza alcuna, che anche per queste lingue note esiste una cultura diversa da quella italiana per quanto più vicina rispetto alla cultura veicolata dalle cosiddette "lingue esotiche".

Conforta la visione di Luatti (2010: 168-171) che ritiene ideologica la posizione che fa dell'appartenenza etnica un criterio necessario e sufficiente. Ogni situazione va analizzata nelle sue particolarità e in base a queste si potrà decidere quale intervento e da parte di chi può essere il più adatto. Ciò che è prioritario è saper valutare le competenze e le attitudini di una persona che si propone come mediatore, senza per questo sottostimare o ignorare l'esperienza di vita di cui la persona è portatrice.

Insomma, la scelta di chi interverrà nel lavoro di mediazione deve partire dalle specifiche situazioni di intervento e dalle professionalità del mediatore; poi si considererà la provenienza (connazionale, di altra nazionalità, italiano), il sesso e l'età (LUATTI 2010: 171).

Così, nel dialogo con i richiedenti asilo potrebbe essere opportuno avere un mediatore non connazionale al fine di "garantire la massima libertà di azione ed espressione della persona in attesa di riconoscimento" (*ibidem*). La presenza di una donna della stessa nazionalità dell'immigrata è invece indispensabile nell'ambito socio-assistenziale o in contesti delicatissimi come la protezione delle vittime della tratta e della prostituzione. Qualora invece si debba dialogare con una persona appartenente a "una comunità chiusa e con forti legami interni, la presenza di un mediatore italiano, che comunque conosce bene quella realtà, potrebbe rivelarsi più incisiva e determinante" (*ibidem*).

Queste riflessioni, senza relegare l'appartenenza etnica su un piano secondario, hanno il merito di riportare il discorso sia sulle conoscenze, competenze e attitudini individuali sia sulle caratteristiche salienti di una data situazione comunicativa.

I punti toccati fin qui invitano a ricomporre in modo organico e coerente la figura dell'interprete e del mediatore. Nell'interazione triadica interlinguistica in alcuni ambiti specifici, pensiamo di aver dimostrato che l'attività di interpretazione qualitativamente accettabile è una e una sola per cui la figura del mediatore e dell'interprete possono senz'altro coincidere. Come afferma Mack (2005: 11) "la 'persona che sta nel mezzo', poco importa se la si voglia chiamare mediatore/trice o interprete, deve essere prima di tutto consapevole del suo ruolo e di come si inserisce nel contesto particolare e generale in cui opera di volta in

---

33 Sono interessanti gli aneddoti relativi ai cosiddetti interpreti normanni o agli interpreti residenti, appartenenti a culture europee, ma talmente addentro alla cultura delle popolazioni con le quali interagivano da adottarne addirittura usi e costumi (DELISLE/WOODSWORTH 1995: 254; DELISLE/WOODSWORTH 2012: 259-260).

volta”. Non a caso infatti nel mondo anglosassone e, in generale, anche in Francia<sup>34</sup>, si parla solo ed unicamente di interprete, magari specificando “interprete en milieu social” o “community interpreter”, riservando il concetto di mediazione alla composizione o prevenzione di un conflitto. A questo proposito appare particolarmente significativo che un progetto mirato sulla mediazione linguistico-culturale e sui mediatori sia stato denominato “Interpres” (ALBERTINI 2010), una parola di etimologia incerta forse connessa a ‘pretium’, e dunque alla sfera giuridico-economica, calcata sul greco ‘ermeneus’ di etimo altrettanto incerto e proveniente forse da una lingua dell’Asia Minore, regione in cui i Greci entrarono in contatto con lingue tanto diverse dalla loro (FOLENA 1991). Una parola che da sempre ha indicato ‘colui che traduce oralmente’.

Questo riavvicinamento tra la figura dell’interprete e del mediatore linguistico-culturale non azzerava però quelle differenze che rendono queste due figure indipendenti e non completamente assimilabili. I contesti di intervento del mediatore linguistico-culturale ricordati più sopra e le attività richieste al mediatore rendono palesi tali differenze. Riepilogando si potrebbe affermare che se il mediatore è talvolta l’iniziatore dell’interazione con l’utente e il suo unico interlocutore<sup>35</sup>, l’interprete non lo è mai. L’interprete è sempre la persona ‘nel mezzo’, colui che mette in comunicazione due parti presenti e interagenti. La ricerca ha evidenziato che talvolta l’interprete viene incaricato dall’operatore sanitario (ANGELELLI 2004) o dal giudice (BERK-SELIGSON 1990; BIAGINI 2012b) di procedere ad attività che non sono di sua stretta competenza, diventando per l’utente un interlocutore primario e assumendo il footing di “principal” (WADENSJÖ 1998). A differenza però del mediatore linguistico-culturale ciò avviene sempre dentro l’interazione tra due interlocutori primari e si configura come una sequenza delimitata in se stessa che non comporta la soluzione dell’interazione in corso.

L’essere ‘nel mezzo’ pone anche e soprattutto la spinosa questione dell’auspicata o pretesa neutralità del mediatore e dell’interprete. Non si vuole qui entrare in profondità nel merito della questione, poiché questo obiettivo richiederebbe, per la complessità dell’argomento, una trattazione troppo articolata. Basti dire che la questione è molto dibattuta sia fra gli studiosi della mediazione (LUATTI 2011: 69 e ss.) sia fra quelli dell’interpretazione. Ciò che preme però è differenziare il tema della neutralità e dell’imparzialità da quelle pratiche discorsive e mosse interazionali che rientrano a pieno titolo nella struttura dell’interazione e sono mirate a rendere la comunicazione fluida ed efficace. Le esplicitazioni culturali,

---

34 Luatti (2011: 48) precisa che in Francia esiste “una chiara separazione tra due polarità, la mediazione linguistica e la mediazione sociale – a cui corrispondono due figure professionali distinte, le Adulte Relais e l’Interprete in ambito sociale”.

35 Ci si limita in questa sede a rilevare le situazioni in cui si trova a operare il mediatore linguistico-culturale senza entrare nel merito della questione sollevata da diversi autori e riassumibile nelle critiche rivolte alla deresponsabilizzazione dei servizi e alla tendenza degli operatori a delegare il dialogo interculturale ai soli mediatori. Entrambe queste tendenze impedirebbero di stabilire un vero contatto fra gli operatori e gli utenti volto alla realizzazione di un vero e proprio progetto interculturale (cf. 1.5.1).

la rivendicazione del turno traduttivo, le sequenze di repair (o in senso lato di “*négociation*” per KERBRAT-ORECCHIONI 2005) finalizzate al chiarimento di punti oscuri o non capiti, il coordinamento dell’interazione affinché tutti gli interlocutori abbiano il loro spazio di parola, sono, a nostro avviso, pratiche e attività naturali che contribuiscono alla comunicazione e si configurano più come un saper svolgere pienamente il proprio ruolo dimostrando empatia (“*empathy*”) che come uno schierarsi con una delle parti (“*advocacy*”) (MERLINI 2009).

Questi temi sono stati ampiamente trattati in letteratura (cf. 2) soprattutto per quanto attiene alla neutralità dell’interprete in ambito giuridico-giudiziario. Per il momento ci si limiterà a presentare ciò che è riscontrabile dentro i confini nazionali.

#### 1.5.4 *Interprete e mediatore linguistico-culturale in ambito giuridico-giudiziario*

In caso di impossibilità dell’autorità procedente a interagire con un imputato/ indagato, vittima/testimone alloglotto è previsto, dai testi normativi nazionali e internazionali, il ricorso all’interprete al fine di garantire l’accesso della persona alloglotta agli atti. Gli interpreti e i traduttori presso le questure e i tribunali spesso non riescono a espletare la totalità degli incarichi di traduzione e interpretazione con la conseguente necessità di ricorrere a competenze esterne. Il reclutamento di interpreti e traduttori cosiddetti *free-lance* (indipendenti) in ambito giuridico-giudiziario (e non solo) pone in Italia un problema notevole. La parola ‘interprete’ sembra svuotarsi del suo vero significato – almeno di quel significato con cui è stata usata fino ad ora in questa sede – per assumere quello più ampio e quasi simbolico di ‘colei/colui che conosce la lingua straniera richiesta e funge da interprete’<sup>36</sup>. Grazie all’esperienza professionale acquisita in decenni di lavoro presso le questure e i tribunali, alcuni professionisti hanno avuto la lungimiranza di denunciare le criticità relative all’assistenza linguistica (cf. 3.2), di fondare associazioni per la promozione di un’interpretazione e traduzione di qualità e di aderire ad associazioni internazionali impegnate nella ricerca, nella formazione e nel dialogo costante con le istituzioni. Ne sono un esempio A.N.T.I.M.I. (Associazione Nazionale dei Traduttori e degli Interpreti del Ministero dell’Interno) e AssITIG (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti Giudiziari) entrambe membri di EULITA, l’Associazione europea dei Traduttori e degli Interpreti giuridici.

Ma l’interprete non è la sola figura che opera a livello interlinguistico e interculturale nel settore giuridico-giudiziario. Accanto agli interpreti ci sono anche i mediatori linguistico-culturali.

Spinzi (2013) e Maffei (2013) vedono nel mediatore una figura indispensabile rispettivamente per l’inserimento dei detenuti stranieri nel contesto detentivo e per le indagini investigative della polizia giudiziaria, in particolare quelle tese alla tutela della vittima del reato, laddove ovviamente la vittima sia di origine

---

36 Si rimanda una disamina della situazione italiana in ambito giuridico-giudiziario al terzo capitolo.

straniera. Ciò che viene richiesto al mediatore, oltre alla comprensione linguistica, è “sapersi relazionare e risolvere eventuali conflitti comunicativi, pragmatici e culturali” (SPINZI 2013: 31).

O ancora

[...] la capacità di “fare da ponte” tra il soggetto e le Istituzioni, che significa non solo informare il soggetto delle possibilità di inserimento ed assistenza nel Paese, e dei vantaggi derivanti da una “collaborazione di tipo investigativo”, ma anche far comprendere agli stessi rappresentanti delle Istituzioni quale possa risultare il miglior approccio con la persona anche in base al suo contesto culturale ed alla sua provenienza (MAFFEI 2013: 44).

Nello specifico, il mediatore linguistico-culturale è una figura capace di conquistare la fiducia della vittima che potrebbe essere invece intimorita dal funzionario di polizia a causa di un diverso modo di percepire le forze dell'ordine nel paese d'origine. La sua azione è di fondamentale importanza durante le indagini investigative e termina con l'inizio della fase processuale, dove è necessario ricorrere all'interprete (MAFFEI 2013: 46).

Quanto all'interprete, Maffei (2013: 44-45) lo vede

[...] come figura parallela al mediatore culturale poiché la sua opera rimane ristretta alla traduzione, seppure da intendersi non in modo asettico, ma attenta anche al contesto culturale di riferimento degli indagati.

È però possibile che “la stessa persona riunisca in sé” sia la qualifica di interprete sia quella di mediatore (MAFFEI 2013: 43).

L'inserimento della figura del mediatore-culturale “all'interno degli Uffici di polizia di tipo amministrativo [...] Uffici Immigrazione istituiti presso le Questure” così “come sollecitato dal Procuratore Nazionale Antimafia” (MAFFEI 2013: 55) consentirebbe secondo l'autrice non solo di garantire assistenza all'immigrato, ma renderebbe anche possibile e soprattutto più agevole l'impiego di tale figura anche in ambito investigativo.

Nelle parole di Maffei riemerge la pervicace differenziazione tra interprete e mediatore linguistico-culturale, unitamente al nobile tentativo di riconoscere anche all'interprete un apporto culturale. La differenziazione tra interprete e mediatore troverebbe in questo caso la sua ragion d'essere nelle attività a cui sono destinate queste due figure. Mentre l'interprete viene destinato alla fase processuale, laddove occorre procedere all'interpretazione per la reciproca comprensione di tutti i partecipanti al dibattito, il mediatore viene impiegato in fase investigativa con il compito di entrare in contatto con le vittime del reato e convincerle a collaborare con la giustizia. La sua appartenenza etnica è uno degli elementi capaci di creare fiducia nell'interlocutore e spingerlo ad uscire dalla sua condizione di debolezza. I fini sono senza dubbio alti e meritevoli, ma non possono non sorgere dubbi sull'incarico che è chiamato a svolgere il mediatore. Viene

spontaneo chiedersi se si è ancora di fronte a quel mediatore linguistico-culturale di cui si è parlato finora o piuttosto a un mediatore che assume le sembianze e i compiti di un funzionario di polizia. L'impressione è di trovarsi di fronte a uno di quei casi in cui l'operatore delega in toto le proprie funzioni al mediatore, chiedendogli anche di essere suo consulente nell'approntare la strategia migliore per il buon esito delle operazioni. Si è qui in una situazione che sembra rispondere alle caratteristiche di un "intervento a bassa soglia o di strada, dove spesso è il mediatore, con il suo 'corpo' e le sue abilità di relazione a rappresentare l'essenza stessa del servizio" (MORNIROLI in LUATTI 2011: 69). In altri termini il ruolo del mediatore secondo l'esperienza riferita da Maffei (2013) sembra avvicinarsi di molto a quello di un vero e proprio poliziotto appartenente a un'etnia diversa da quella italiana.

Alla luce di tutto ciò pertanto la differenza tra interprete e mediatore non risiede tanto nel saper tenere conto della cultura e veicolarla, bensì nel saper essere accettato quale membro della stessa comunità linguistico-culturale e saper svolgere quelle operazioni di convincimento che derivano forse più da una competenza psicologica che culturale. Lo stesso può valere, fatte salve le dovute differenziazioni, per i mediatori che operano nelle carceri o nei Centri di identificazione ed espulsione.

Infine, il fatto che una persona possa racchiudere in sé sia la funzione di mediatore sia quella di interprete è assolutamente accettabile fino a che la persona in questione sappia distinguere, a seconda delle situazioni, questi due ruoli e ammesso che anche le istituzioni abbiano un'idea chiara di tale distinzione. In alcuni frangenti tuttavia potrebbe sorgere un problema di (in)compatibilità<sup>37</sup>: è sostenibile e accettabile, da un punto di vista prettamente giuridico, che la stessa persona che ha partecipato tanto attivamente alle indagini investigative possa poi intervenire come interprete a livello processuale? La risposta è senz'altro di competenza degli esperti di procedura penale, ma resta il fatto che anche le istituzioni in ambito giuridico-giudiziario dovrebbero essere aiutate a capire quali sono i ruoli e le competenze del mediatore e dell'interprete. Far in modo che le istituzioni acquisiscano consapevolezza su ciò che significa servirsi di un interprete – e, per quanto riguarda la situazione italiana, di un mediatore linguistico-culturale – è uno dei punti chiave di quei progetti europei tesi a creare un'interpretazione e una traduzione di qualità (cf. 2.2). La qualità dell'interpretazione dipende anche dalla qualità dell'oratore, affermava Seleskovitch, così come la qualità del lavoro svolto dal mediatore e dall'interprete – o dal mediatore-interprete – dipende dalla consapevolezza di tutte le parti in causa del tipo di lavoro che viene svolto. L'interprete e il mediatore dunque non come ponti ma come pietre che insieme a tante altre fanno sì che il ponte regga (LUATTI 2011: 78-83; TURNER 2007).

---

37 Problema che si riallaccia a quello della neutralità e dell'imparzialità del mediatore e/o dell'interprete (cf. 2).

## 2. La ricerca sull'interpretazione giuridica a livello internazionale

La letteratura sull'interpretazione in ambito giuridico è assai vasta e per la maggior parte dedicata all'interprete nel contesto di ordinamenti giuridici improntati alla *common law*, con una netta predilezione per il procedimento penale, che risulta essere l'ambito maggiormente studiato. Per tale motivo, in questo capitolo, è senz'altro più adeguato restringere il discorso all'ambito giudiziario, anche se la ricerca ha toccato anche il tema dei colloqui con richiedenti asilo o rifugiati, che resta comunque, per quantità di studi effettuati, un argomento più limitato.

Sarebbe arduo, e forse esulerebbe dalla finalità di questo volume, presentare in modo esaustivo la letteratura esistente. Appare più rispondente invece all'intento che qui si persegue illustrare le principali tematiche trattate nelle maggiori opere sull'interpretazione in ambito giudiziario e soffermarsi sui progetti europei che dal 1998 in poi rappresentano il tentativo di passare dalla rilevazione dell'esistente all'implementazione di migliorie essenziali nell'effettuazione dell'interpretazione in ambito giudiziario.

### 2.1 LA RIFLESSIONE SULL'INTERPRETAZIONE IN AMBITO GIUDIZIARIO

La ricerca sull'interpretazione ha sempre riconosciuto un posto di primo piano all'interpretazione in ambito giuridico, e soprattutto giudiziario, a cominciare da

quella effettuata al processo di Norimberga (GAIBA 1998; BAIGORRI JALÓN 2004), o presso gli organi internazionali quali la Corte di Giustizia dell'Unione europea o la Corte Internazionale dell'Aja (AMODEO-PERILLO 1989; BOLHUIS-ZERNER 1989; HAMAÏ 1989), considerandola una diretta e particolare appendice dell'interpretazione di conferenza. Allo stesso modo ha considerato l'interpretazione in ambito giuridico-giudiziario in paesi bilingui dove il diritto e il conseguente ricorso alla traduzione e all'interpretazione rappresenta un valido strumento per affermare la prerogativa delle diverse comunità linguistiche ad esprimersi nella propria lingua nel dialogo con le istituzioni (tra gli altri BERGERON 2002; VIENS *et al.* 2002), anche quando ci si trovi nell'aula di un tribunale.

La riflessione sull'interprete in tribunale, tuttavia, si è sviluppata soprattutto in seguito alle ricadute di carattere sociale, giuridico e, in particolare, giudiziario, derivanti dai continui flussi migratori che hanno interessato e continuano ad interessare la maggior parte dei paesi occidentali. È stata soprattutto l'interpretazione in tribunale che vedeva come interagenti l'istituzione e la persona alloglotta che, a poco a poco negli ultimi decenni, ha attirato l'attenzione dei ricercatori. Un'interpretazione spesso effettuata per conto dell'istituzione giudiziaria a tutela dei diritti dell'indagato/imputato/testimone, ad opera di persone bilingui, non sempre qualificate, e all'interno di un'interazione caratterizzata da una duplice asimmetria: da un lato, l'asimmetria che si ha tra potere istituzionale e cittadino, e, dall'altro, quella più marcata che si instaura tra l'istituzione e l'immigrato, spesso sprovvisto di un livello di istruzione sufficiente o addirittura analfabeta.

Sono queste caratteristiche che hanno fatto scivolare l'interpretazione di tribunale da un quadro di interpretazione di conferenza a uno di *community interpreting* (cf. 1.2).

Numerosi sono gli articoli, i saggi e i manuali dedicati all'interpretazione giudiziaria e in modo particolare all'interpretazione effettuata nelle aule dei tribunali. Più che di una vera e propria scelta operata dai singoli studiosi, si tratta quasi sempre di un orientamento dettato dalla relativa facilità con cui si può assistere ai dibattimenti e ottenere l'autorizzazione alla registrazione. Contrariamente infatti ad altre interazioni istituzione-alloglotta che danno inizio al procedimento giudiziario, quale per esempio l'interrogatorio, ciò che avviene nell'aula di tribunale ha carattere pubblico, salvo rare eccezioni. Per tale motivo, molti sono i contributi dedicati a "courtroom interpreting" quale sottocategoria del più vasto "legal interpreting" (HALE 2006: 205-206).

Alcuni autori, che hanno dedicato la maggior parte della loro ricerca all'interpretazione in questo settore, hanno raccolto in opere monografiche il frutto del loro lavoro, apparso nel corso degli anni in vari saggi pubblicati su diverse riviste specializzate<sup>1</sup>. Si esamineranno in questa sede i volumi che vengono considerati dagli specialisti i punti di riferimento dell'interpretazione in campo giuridiziario

<sup>1</sup> Così per esempio Hale (1997a, 1997b, 1999, 2001, 2010/2004) e Berk-Seligson (1988, 1989, 1990, 2002/1990).

(tra gli altri GONZÁLEZ *et al.* 1991; DE JONGH 1992; MIKKELSON 2000; BERK-SELIGSON 2002/1990<sup>2</sup>; HALE 2010/2004), estrapolando questioni che hanno monopolizzato l'attenzione degli studiosi per l'impatto che possono avere sul procedimento giudiziario e i condizionamenti che creano all'attività dell'interprete.

La struttura di questi volumi rivela, a tratti, un intento formativo, comprovato, tra l'altro, dalla presenza di capitoli dedicati al sistema giuridico del paese o dei paesi presi in considerazione e alle differenze tra ordinamenti giuridici (*civil law* e *common law*); da una delucidazione delle varie fasi del procedimento giudiziario e dei tratti della lingua del diritto; dalla disamina delle caratteristiche cognitive e linguistiche del processo interpretativo e delle modalità di interpretazione (consecutiva, simultanea, traduzione a vista e *chuchotage*). Lo sguardo formativo si unisce, in alcuni casi, alla volontà di osservare da vicino il risultato della presenza dell'interprete e della sua attività traduttiva attraverso la registrazione e l'analisi di interazioni in tribunale, al fine di determinare il ruolo che l'interprete assume durante l'interazione in tribunale. La finalità che guida questa tipologia di studi è quella di rimettere in discussione alcuni assunti prescrittivistici su ciò che deve o non deve fare l'interprete, nell'auspicio di poter avviare una revisione delle prassi previste e imposte dall'autorità competente e riformare di conseguenza l'iter formativo. In tal senso, i lavori di Berk-Seligson (2002/1990) e Hale (2010/2004), sicuramente si distaccano dallo scenario generale grazie a un approccio rispettivamente etnografico e orientato all'analisi del discorso all'interno dell'interazione. Gli studi delle due autrici si basano sull'analisi di una cospicua<sup>3</sup> quantità di dati registrati nelle aule dei tribunali statunitensi (Berk-Seligson) e australiani (Hale).

In questa sede preme mettere in evidenza quelle problematiche e riflessioni che riguardano il ruolo dell'interprete in ambito giudiziario, necessariamente legato a questioni deontologiche, buone prassi e a quanto previsto dagli ordinamenti giuridici di riferimento. Si affronterà dapprima la questione del ruolo dell'interprete e dell'affidabilità dell'interpretazione che si concretizza nel principio di accuratezza e di fedeltà. Si passerà poi ad esaminare il rilievo attribuito agli aspetti culturali e ai problemi che pongono all'attività dell'interprete. Il terzo punto tematico riguarderà invece gli studi incentrati sull'interazione. Quest'ultimo aspetto darà modo di giungere ad alcune, seppur parziali, osservazioni conclusive.

---

2 Uno tra i primi studi sull'interprete di tribunale, il volume di Berk-Seligson è stato riedito nel 2002 con l'aggiunta di un decimo capitolo, in cui l'autrice prende atto dell'avanzamento della ricerca, includendo anche suoi studi successivi al 1990.

3 In campo giuridico, e con particolare riferimento al settore giudiziario, la costituzione di corpora di interazioni mediate da interprete è un'impresa ardua, vincolata dalle autorizzazioni delle autorità competenti e dalle condizioni di svolgimento delle udienze e dei dibattimenti (BIAGINI 2012a). Le 114 ore di registrazione di processi ("judicial proceedings") inglese-spagnolo di Berk-Seligson (2002/1990: 41) e le 13 udienze ("hearings") di Hale (2010/2004: 37) rappresentano corpora quantitativamente significativi anche se non paragonabili alle dimensioni dei grandi corpora orali (cf. BLANCHE-BENVENISTE 2000).

### 2.1.1. Il ruolo dell'interprete e l'affidabilità della traduzione

La maggior parte degli studiosi che hanno indagato sul ruolo dell'interprete nelle aule dei tribunali ha iniziato la propria riflessione partendo da ciò che prevede la normativa nel paese cui fanno riferimento, per poi discutere la possibilità di realizzare nella pratica quotidiana quanto prescritto a livello legislativo e di astenersi da ciò che la legge proscrive. Come si vedrà, ogni discorso sul ruolo dell'interprete è intimamente correlato al modo in cui l'interprete procede alla trasposizione interlinguistica.

Per González *et al.* (1991: 155) l'interprete rappresenta il solo modo per permettere all'imputato di essere "linguistically and cognitively present in the legal setting"<sup>4</sup>. Gli autori (1991: 155-156) specificano che

The proper role of the interpreter is to place the non-English speaker, as closely as is linguistically possible, in the same situation as an English speaker in a legal setting. In doing so the interpreter does not give any advantage or disadvantage to the non-English-speaking witness or defendant.

Questa concezione del ruolo dell'interprete fa eco a quanto previsto a livello legislativo:

The Model Code of Professional Responsibility for Interpreters in the Judiciary, published by the National Center for State Courts in the United States, asserts in its preamble that linguistic barriers to communication faced by non-English-speaking litigants should be removed "as far as possible, so that these persons are placed in the same position as similarly situated persons for whom there is no such barrier", and it further clarifies in a footnote, "A non-English speaker should be able to understand just as much as an English speaker with the same level of education and intelligence" (MIKKELSON 2000: 49).

Mettere la persona alloglotta nelle stesse condizioni in cui si troverebbe un parlante nativo di inglese implica che l'interprete, quale voce della giustizia, è chiamato a trasferire il senso completo di ciò che sente, dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo, senza correggere, riassumere, aggiungere od omettere (GONZÁLEZ *et al.* 1991: 155)<sup>5</sup>. Queste raccomandazioni<sup>6</sup> tese al raggiungimento

4 Negli Stati Uniti, paese in cui operano gli autori citati, il riconoscimento del diritto all'interprete nelle corti federali è sancito dal Court Interpreters Act del 1978, considerato una pietra miliare della legislazione federale (BERK-SELIGSON 2002/1990: 34). Tale norma prevede il ricorso all'interprete, nei procedimenti civili e penali, in caso sia presente un imputato o un testimone che non comprendano o parlino l'inglese o che soffrano di disabilità relative all'uso della parola o all'udito.

5 Gli autori adottano una definizione presente in González (1986) "to transfer all the meaning he or she [the interpreter] hears from the source language into the target language, not editing, summarizing, adding meaning, or omitting. The court interpreter is required to transfer the message into the other language exactly, or as close to exactly, as originally spoken".

6 In letteratura, omissione e aggiunta sono considerate sia strategie sia errori che alterano, in modo più o meno grave, il senso del discorso originale (cf. tra gli altri PALAZZI 1998, 2006; FALBO 2002; in particolare per l'ambito giudiziario JACOBSEN 2003; PYM 2008; GAMBIER 2008).

della fedeltà e dunque dell'accuratezza<sup>7</sup>, ossia della piena aderenza al detto – applicabili tra l'altro a qualsiasi contesto comunicativo che veda la presenza di un interprete – assumono in ambito giudiziario una valenza precipua corrispondente a una resa, in lingua d'arrivo, linguisticamente il più vicina possibile alla formulazione in lingua di partenza. Questo modo di procedere alla trasposizione interlinguistica potrebbe far pensare a una interpretazione letterale del detto, ossia a una “*verbatim translation*”, creando così un connubio inscindibile tra letteralità e fedeltà/accuratezza. I concetti di traduzione *verbatim* e di accuratezza costituiscono sicuramente una delle tematiche più discusse in letteratura.

González et al. (1991: 17) precisano che cosa si intenda per “*verbatim translation*”, un sintagma che vuole indicare una traduzione integrale, accurata e dunque fedele di quanto detto dalle parti. Produrre una traduzione *verbatim* non significa rendere ogni singola parola dell'enunciato di partenza, poiché non è detto che ogni singola parola della lingua di partenza abbia un traduttore in lingua d'arrivo. Prendendo così le distanze dall'idea di traduzione letterale, vedono la possibilità di trasporre la totalità del detto grazie alla resa di unità concettuali e non di singole parole (“*not word-by-word, but concept-by-concept*”). Resta però essenziale che tutte le esitazioni, le false partenze, le ripetizioni, i segnali discorsivi presenti nell'enunciato di partenza e gli elementi paralinguistici che accompagnano l'enunciato vengano trasposti in quello di arrivo (cf. anche MIKKELSON 1998: 23)<sup>8</sup>.

Anche Hale (2010/2004: 3-7) si sofferma sul concetto di accuratezza, affermando che una traduzione accurata è il risultato di un processo di trasposizione interlinguistica che oltre al contenuto proposizionale ingloba anche il livello pragmatico<sup>9</sup>. Ciò obbliga l'interprete – e chi volesse studiare il suo operato – a

---

7 Per Viezzi (1996) l'accuratezza, insieme all'adeguatezza, all'equivalenza e alla fruibilità, costituisce uno dei parametri per valutare la qualità dell'interpretazione nelle diverse situazioni comunicative.

8 È difficile capire come alcuni di questi fenomeni tipicamente soprasegmentali siano riproducibili fedelmente nella costruzione di un enunciato in lingua d'arrivo e in tempo reale. Inoltre se è vero che esitazioni e false partenze possono tradire l'incertezza o la reticenza della persona che sta parlando, è altrettanto vero che tali fenomeni fanno parte integrante di ogni produzione verbale spontanea o semi-pianificata, tanto che l'interprete stesso ne produce autonomamente. A ciò si aggiunge una difficoltà molto concreta che l'esperienza della trascrizione rivela in modo estremamente chiaro. Cogliere autocorrezioni, false partenze o tutti quei fenomeni raggruppabili sotto la denominazione di “*self-repair*” (PAPA 2011), che caratterizzano la produzione verbale orale è cosa notevolmente difficile; il trascrittore è obbligato a ritornare più volte sullo stesso segmento per poter rendere fedelmente i tentativi di eloquio che si concretizzano attraverso la molteplicità di tali fenomeni. Risulta allora altamente improbabile che un interprete in situazione reale riesca ad annotarli e riprodurli adeguatamente.

9 In Hale (2006: 218) si precisa, citando la tesi di dottorato di Jacobsen, che tener conto del livello pragmatico non significa tradurre senza prendere in considerazione la struttura grammaticale attraverso cui il senso viene espresso. Tradurre considerando l'aspetto pragmatico non corrisponde a una semplificazione della complessità grammaticale o all'esplicitazione di elementi impliciti nel discorso originale. Un approfondimento di tali tematiche esula dagli scopi del presente lavoro, tuttavia non è possibile esimersi dal notare che si accenna qui a

considerare l'equivalenza tra ciò che viene detto in una lingua e il risultato della traduzione, non solo a livello semantico e sintattico, ma anche e soprattutto a livello di intenzionalità espressa. Hale (2010/2004: 6) si richiama esplicitamente alla teoria degli atti linguistici ricordando che

In the courtroom, it is important to understand that the illocutionary point behind cross-examiners' questions, for example, is often to accuse, to confuse or to trick, and very rarely to ask for information. [...] Interpreting at the semantic level and not at the pragmatic level will inevitably lead to misunderstandings.

Un'attività interpretativa così concepita pertanto può solo sfociare in malintesi e fraintendimenti che portano all'incomprensione invece che alla reciproca comprensione tra le parti. Hale fonda le sue osservazioni sull'analisi della tipologia di domande che viene formulata in aula e, esaminandone la traduzione fornita dall'interprete, dimostra come, pur attenendosi al rispetto del contenuto, l'interprete sia in grado di veicolare un'intenzionalità completamente diversa e dunque di ri-orientare l'andamento dell'interrogatorio o della testimonianza. Sulla stessa linea di pensiero si collocano le riflessioni di Berk-Seligson<sup>10</sup> (2002/1990) che studia le conseguenze, a livello pragmatico, di cambiamenti sintattici come il passaggio da diatesi attiva a diatesi passiva.

Il tema dell'accuratezza viene affrontato anche da Mikkelsen (2000: 50) che afferma quanto la questione relativa a un'interpretazione accurata sia complessa e oggetto di dibattito da secoli. L'autrice si astiene dal dare una definizione di accuratezza e si limita a ricordare che il senso di ciò che viene enunciato è racchiuso sia nella parte linguistica (parole, struttura grammaticale) sia in quella non linguistica (tono della voce, pause, espressioni facciali, gestualità) – allineandosi così con le posizioni già espresse in González *et al.* (1991). Di entrambe l'interprete deve rendere conto e, in caso di ostacoli che si frappongano a una resa accurata (per esempio gesti e termini culturo-specifici) dovrà trovare il modo di informare, senza essere intrusivo, le parti in causa. Ma l'accuratezza passa anche attraverso un'analisi critica del prodotto dell'interpretazione. Così l'interprete dovrà denunciare la sua mancata comprensione di un segmento o il fatto di aver commesso un errore di traduzione. In questi casi è importante che l'interprete, parlando alla terza persona ("By the interpreter: ...") avvisi che sta uscendo dal ruolo di interprete per segnalare qualcosa che riguarda il processo o il risultato traduttivo ma che non fa parte di tale processo o risultato. Questo comportamento verbale – e interazionale – permetterà al giudice o a chi di dovere di recuperare facilmente nella registrazione/trascrizione i segmenti tradotti distinguendoli da enunciati formulati dall'interprete ma non propriamente traduttivi. È evidente che la preoccupazione di Mikkelsen è quella di guidare l'interprete giudiziario

---

problematiche complesse che coinvolgono profondamente le lingue messe a confronto e le servitù cui ognuna di esse è vincolata.

<sup>10</sup> Berg-Seligson (2002/1990) analizza il contesto statunitense e si concentra sulla coppia linguistica inglese-spagnolo, mentre Hale (2010/2004), pur occupandosi della stessa combinazione linguistica, lavora su dati raccolti nei tribunali australiani.

o l'aspirante tale ad ottemperare a quanto previsto dai codici professionali e rispondere alle esigenze dei rappresentanti della giustizia.

Tale preoccupazione non è presente in Morris (1995: 27) che mostra un atteggiamento piuttosto critico di fronte alle prescrizioni e proscrizioni che il sistema giudiziario impone all'interprete. L'autrice è convinta che i rappresentanti del mondo della giustizia identifichino l'accuratezza con la traduzione letterale. L'interprete verrebbe allora visto come un mero strumento in grado di effettuare la trasposizione del detto da una lingua all'altra, attenendosi all'uso referenziale della lingua. Questo modo di concepire l'interpretazione e la sua conseguente imposizione a livello pratico negano, per Morris, ogni possibilità di reale accuratezza e sono causa di molti insuccessi che segnano l'interpretazione in tribunale. Hale (2008: 114) ritorna sull'argomento dichiarando che esiste

[...] a misunderstanding of the concept of faithfulness or accuracy. Those who believe that faithfulness equates to a literal word-for-word rendition of the original perceive the interpreter as a mechanical device who is not presented with any difficult choices in the process of finding the target language equivalents because, in their opinion, each word in one language has a direct equivalent in the other, making the interpreting process a mere word matching exercise.

Questo modo di vedere l'attività interpretativa è tipica, anche per Hale come per Morris (1995), dei rappresentanti della giustizia. Hale (2008: 114) rende conto del fatto che secondo Mikkelson in nessun codice statunitense viene menzionata la necessità di una traduzione letterale o verbatim e conferma tale affermazione grazie ai dati derivanti da uno suo studio precedente (HALE 2007) che hanno permesso di constatare che in codici deontologici di diversi paesi si parla piuttosto di una traduzione che sia caratterizzata dalla completezza ("completeness"), dal senso inteso ("intended meaning") e dal dovere di accuratezza ("duty of care"). Secondo Hale (2008), tuttavia, nell'immaginario comune la fedeltà e l'accuratezza della traduzione sembrano coincidere con la resa letterale del detto – un'affermazione questa che a nostro modo di vedere può essere vera anche al di fuori dei confini australiani o statunitensi. Secondo l'autrice (2008: 115), invece, la resa fedele del detto altrui si configura piuttosto con la libertà del locutore di esprimersi come vuole e dire ciò che vuole. All'interprete spetta l'arduo compito di coglierne l'intenzionalità e trasporla in lingua d'arrivo. Attraverso alcuni esempi, Hale (2008: 116-117) dimostra come allontanandosi dalla lettera, sfruttando appieno l'aspetto pragmatico e dunque il necessario ancoraggio situazionale, si assicura la fedeltà alle parole pronunciate dalla persona alloglotta<sup>11</sup>. Questo allontanarsi

---

<sup>11</sup> L'esempio 16 in Hale (2008: 116) è particolarmente illuminante.

"Court Officer: say the words 'I do' in your own language.

Interpreter: diga usted 'lo juro' (=Say 'I swear').

Witness: lo juro (=I swear).

Interpreter: I do"

L'espressione "I do" è praticamente intraducibile senza un contesto linguistico e soprattutto situazionale.

dalla lettera per rispettare il senso e trasporre così fedelmente quanto detto da un interlocutore porta l'autrice ad accennare alla capacità dell'interprete – e di ogni ricevente in qualsiasi contesto comunicativo – di capire appieno ciò che ascolta. Si arriva cioè a sfiorare la problematica ermeneutica dell'atto di comprensione, ossia quel primo stadio, comune a qualsiasi situazione comunicativa, di ricezione, analisi e comprensione che accomuna qualsiasi tipo di interazione, sia essa monolingue o plurilingue, e che riguarda ovviamente anche la traduzione scritta e più in generale la comprensione del testo scritto<sup>12</sup>. Da questo punto di vista l'interprete si troverebbe comunque nelle stesse condizioni in cui si trovano tutti i partecipanti all'interazione. La sua capacità di comprensione e accurata interpretazione (nel senso di traduzione interlinguistica) dipenderebbe allora dalla sua formazione e dalle abilità acquisite.

Riassumendo si può affermare che, al di là della diversa accentuazione sul senso da attribuire a “*verbatim translation*” riscontrabile tra gli autori considerati, pare farsi strada la convinzione generalizzata che l'obiettivo dell'accuratezza non sia raggiungibile attraverso l'adozione di un'interpretazione fondata sulla resa letterale di quanto espresso dalle parti. Le posizioni invece divergono per quanto attiene agli aspetti culturali, in parte accennati nella posizione di Mikkelson (2000: 50) riferita più sopra.

### 2.1.2 *Gli aspetti culturali nell'interpretazione in ambito giudiziario*

González *et al.* (1991: 237) dedicano un intero capitolo alla definizione di “*meaning*”, ossia il senso veicolato da una produzione verbale. Per gli autori il senso di un enunciato include “*nuances of words, the influence of culture, paralinguistics, and gesture*” da considerarsi anche alla luce delle variazioni diatopiche, diastratiche e diafasiche. Non tutte le componenti però possono essere trattate allo stesso modo in fase di interpretazione. La trasposizione degli aspetti culturali pone problemi notevoli. Di fronte a parole culturalmente connotate che non abbiano un equivalente in una data lingua d'arrivo si potrebbe ritenere che l'interprete debba spiegare che cosa significa quel dato termine. L'esempio che viene addotto da González *et al.* (1991: 240) riguarda la parola creola “*voudou*” o “*vodu*” che indica “*a complex belief system which permeates Haitian culture in myriad ways [...] its cultural meaning cannot be adequately conveyed without expert explanation*”. La parola inglese “*voodoo*” evoca stereotipi assolutamente negativi (morti viventi, malefici ecc.) e non rende conto del reale contesto culturale e storico in cui opera il credo vudu. Nel caso specifico riferito dagli autori, il pubblico ministero (“*attorney*”) interpellò un esperto affinché spiegasse in cosa consistesse il “*voudou*”. Un altro caso viene citato da Mikkelson (2000: 2) dove le differenze culturali si

---

12 Si è qui di fronte a una problematica assai vasta che è stata al centro delle preoccupazioni della linguistica e di molte altre discipline. Dalla semiotica (ECO 1984) fino alla teoria della pertinenza (SPERBER/WILSON 1989) gli studiosi si sono sempre misurati con il problema di cogliere la realtà per quello che è o per come appare.

estendono agli ordinamenti giuridici. Come tradurre “rights” (diritti) e “jury trial” (processo con giuria) per un imputato di etnia Hmong (sud-est asiatico) per il quale questi concetti non esistono?

González *et al.* (1991: 240-241) affermano con decisione che l'interprete deve astenersi da qualsiasi spiegazione e se anche gli venisse chiesto di elucidare un concetto dovrebbe rifiutarsi di farlo<sup>13</sup>. Questo genere di problemi traduttivi dovrebbe emergere in fase di preparazione di un dibattito ed essere discusso preventivamente con chi di dovere in modo da evitare problemi di comunicazione durante il processo (“trial”)<sup>14</sup> (cf. MIKKELSON 2000: 63).

Un probabile intervento esplicativo dell'interprete potrebbe essere visto dalla controparte, e viene effettivamente visto dagli autori, come un'interferenza inammissibile che si pone al di là del livello linguistico e, pertanto, va ben oltre quello traduttivo. La mancanza di un'equivalenza totale a livello terminologico decreta così l'impossibilità traduttiva.

La situazione si fa addirittura più seria nel caso in cui l'interprete si accorgesse di fraintendimenti di tipo culturale. Se l'interprete cedesse alla tentazione o alla richiesta di fornire spiegazioni, si comporterebbe più come un esperto/perito (“witness”, “expert witness”) che come interprete (MIKKELSON 2000: 46), e metterebbe in gioco principi etici professionali quali la neutralità e l'imparzialità. Lo stesso scenario potrebbe verificarsi nel caso in cui l'interprete, consapevole dei limiti dell'imputato nella comprensione della lingua del diritto e dunque delle formulazioni usate dai rappresentanti della giustizia durante un dibattito, semplificasse l'involucro linguistico per rendere accessibile il significato. A tale proposito Mikkelsen (2000: 3), presentando la scuola di pensiero che sostiene l'intervento esplicativo dell'interprete, asserisce che l'asimmetria esistente tra i partecipanti a un dibattito, che veda per esempio un imputato analfabeta, rende impossibile il raggiungimento dell'auspicata neutralità e imparzialità dell'interprete<sup>15</sup>. Anche in questo caso l'interprete deve astenersi dal fornire spiegazioni o dal chiarire la situazione e fare in modo che il problema emerga nel dialogo tra accusa/difesa e imputato.

---

13 Questo astenersi da eventuali spiegazioni o chiarimenti di alcuni concetti, viene applicato sia agli elementi culturali, sia ad attività di vera e propria consulenza. Infatti in González *et al.* (1991: 156) si legge “explain the legal process, procedure, and terminology, as well as to fill out legal documents for the non-English speaker”. Si ritiene che vengano qui messe sullo stesso piano attività molto diverse tra loro, alcune delle quali possono effettivamente trasformare l'interprete in un consulente legale.

14 Tali discussioni preventive dovrebbero comprendere anche tutti quegli aspetti attinenti a riferimenti culturali all'attualità sociale e/o politica di un paese nonché alla prossemica e alla gestualità di persone di lingua straniera.

15 “When there is a tremendous disparity in the level of sophistication of legal professionals and laypersons, many of whom are illiterate and have no legal counsel, the ‘universal ethical and professional principles [of neutrality and impartiality] are a mere ideal situation that may be impossible to achieve’ (Moeketsi 1999a & b)”.

L'impressione è che la cultura, comprendente anche la terminologia legata al diritto quale espressione di un modo di concepire il vivere sociale, venga sentita, dagli autori considerati finora, come qualcosa che influisce sulla lingua ma che non fa davvero parte della lingua stessa. Di diverso avviso è De Jongh (1992: 53), secondo la quale se è vero che la lingua è indubbiamente l'elemento prioritario in uno scambio linguistico tra culture, è altrettanto innegabile che la comunicazione accurata si basa su altre importanti componenti tra cui annovera in primis la cultura<sup>16</sup>. Tanto che "language is an expression of culture" (DE JONGH 1992: 62-63). Da qui la necessaria competenza culturale dell'interprete che, contrariamente a González *et al.* (1991) e Mikkelson (2000), non è volta a decretare un atteggiamento di astensione dal tradurre, bensì a fondare la stessa attività traduttiva. Così è anche per Cooke (in HALE 2006: 212-214) che sostiene la necessità di un intervento esplicativo dell'interprete non solo quando si trovi a tradurre tra lingue culturalmente molto lontane come possono essere l'inglese e la lingua parlata dagli aborigeni del Nord dell'Australia, ma addirittura anche quando gli aborigeni si esprimono in inglese. Infatti, per quanto fluido possa essere il loro inglese, i concetti cui fanno riferimento non appartengono alla cultura anglosassone e l'involucro linguistico avvolge così realtà sconosciute agli interlocutori di lingua inglese rendendole inaccessibili. Ne è un interessante esempio il fatto che per rispetto dell'autorità, e per non essere scortesì gli aborigeni tendano a rispondere affermativamente a tutte le domande che vengono poste loro.

Anche per gli aspetti culturali come per la questione dell'accuratezza l'orizzonte dentro il quale si confrontano i vari punti di vista resta una sorta di approccio comparativo tra ciò che viene dichiarato dalle parti e ciò che formula l'interprete. Una possibile via d'uscita è riconoscibile in Mikkelson (1998: 43)<sup>17</sup> che, auspicando un cambiamento dei codici professionali, asserisce il ruolo essenziale dell'interazione umana presente e dominante anche nelle aule di tribunale:

[...] the legal profession should finally realize that interpreters do not function as automatic translation machines from one language to another, and that the ideal of verbatim interpretation does not hold up when confronted with real-life interactions between human beings.

### 2.1.3 *L'interprete nell'interazione in ambito giudiziario*

Uscire da un approccio comparativo tra enunciato in lingua di partenza ed enunciato in lingua d'arrivo, focalizzando l'attenzione sull'interazione, permette di af-

16 "Although language is the prime factor in linguistic interchange across cultures, accurate communication is based on other important components as well".

17 Questo saggio di Mikkelson è sorprendente se esaminato alla luce delle posizioni assunte dall'autrice in altre pubblicazioni (per esempio GONZÁLEZ *et al.* 1991, MIKKELSON 2000). L'unica spiegazione possibile è che nel volume del 2000, di stampo prettamente formativo, Mikkelson riassume ciò che, secondo i codici professionali in vigore, l'interprete è tenuto ad osservare al di là delle considerazioni critiche che possono essere mosse.

frontare il problema dell'interpretazione da un'altra prospettiva. Gli studi di Hale (2010/2004) e Berk-Seligson (2002/1990), seguiti da molti altri contributi tesi ad analizzare singole interazioni, rappresentano senza alcun dubbio un punto di cesura all'interno della letteratura sull'interpretazione in ambito giudiziario.

Osservare l'attività dell'interprete in interazione con gli altri partecipanti al dibattito permette di misurare il peso che la presenza dell'interprete assume all'interno del procedimento. Berk-Seligson (2002/1990: 54) parte dalla constatazione che tutto il sistema processuale statunitense vorrebbe un interprete fisicamente invisibile e vocalmente silenzioso<sup>18</sup>, cioè privato della sua identità di partecipante a pieno titolo all'interazione in corso. L'interprete viene visto come una macchina vocale che dà voce a coloro che, con diritto, sono i veri protagonisti del procedimento. Grazie all'analisi di 114 ore di dibattito (registrate nell'arco di 7 mesi e con l'intervento di 18 diversi interpreti), Berk-Seligson (2002/1990: 96) può affermare che l'interprete "is an intrusive element, far from being the unobtrusive figure whom judges and attorneys would like her to be". La sua intrusione si manifesta in vari modi: dalla presentazione che ne fa il giudice alla giuria, dal fatto che giudice e avvocati si rivolgono direttamente all'interprete nel porre le domande all'imputato o al testimone<sup>19</sup>, alle richieste di chiarimento che l'interprete rivolge agli altri interlocutori prima di procedere alla traduzione, senza dimenticare la pratica messa in atto da alcuni interpreti per fermare la dichiarazione di un testimone e dar spazio alla traduzione<sup>20</sup>. L'approccio dichiaratamente etnografico di Berk-Seligson anticipa quello orientato all'analisi della conversazione di Hale (2010/2004)<sup>21</sup> che fa esplicito riferimento al lavoro di Wadensjö (1998) e all'attività non solo traduttiva ("relaying"), ma anche coordinativa ("coordinating") svolta dall'interprete in interazione. Anche Hale analizza interazioni dibattimentali<sup>22</sup>, concentrandosi in particolare sulla tipologia di domande e di risposte che caratterizzano il dibattito. Viene dimostrato come variazioni del valore pragmatico possono orientare diversamente l'interazione e l'effettività degli enunciati sulle azioni dei partecipanti. Il risultato finale è che il controllo esercitato dai rappresentanti della giustizia spesso passa nelle mani dell'interprete, che, per lo più inconsapevolmente, altera quanto dichiarato dai partecipanti introducendo, durante la traduzione, il proprio discorso (HALE

---

18 "[...] physically invisible and vocally silent".

19 Questo aspetto è rivelato da formule quali "Gli chiedo se...". Diversi casi sono stati individuati anche da Biagini (2012b).

20 Ciò avviene anche ricorrendo a gesti piuttosto invasivi e invadenti come quello di stendere il braccio davanti alla faccia dell'imputato/testimone che sta parlando (BERK-SELIGSON 2002/1990: 95).

21 L'approccio di Hale ricorda quello di Kerbrat-ORECCHIONI (2005) che integra all'analisi della conversazione l'analisi del discorso e in particolare degli atti linguistici (cf. ORLETTI 1994; SBISÀ 1994).

22 Le prime osservazioni sono state condotte sulle registrazioni di 13 interpreti effettuate in Australia tra il 1993 e il 1996, a cui si sono aggiunte altre registrazioni nel corso del tempo.

2010/2004: 235), con tangibili ripercussioni sulla strategia difensiva o accusatoria. Come già anticipato in 2.1.1, questo modo di procedere alla trasposizione interlinguistica dà luogo a una totale mancanza di accuratezza. Secondo Hale le ragioni sono da ricercarsi nell'errata concezione che molti interpreti paradossalmente hanno del processo traduttivo, ridotto a un'equivalenza contenutistica che esclude il livello pragmatico e interazionale. Tale concezione, anche se non esplicitamente comunicata, è condivisa in generale dai rappresentanti della giustizia e influenza sia l'attività traduttiva, sia il modo di servirsi dei professionisti dell'interpretazione. È pertanto logico pensare che una migliore formazione possa fornire quegli strumenti necessari a migliorare l'attività interpretativa e accrescere la consapevolezza, in coloro che usufruiscono dell'interpretazione, delle difficoltà, delle pressioni e delle problematiche che l'interprete deve affrontare e possibilmente risolvere in tempo reale nell'aula di tribunale.

L'autrice riesce a dimostrare come l'interprete partecipi pienamente all'interazione e ai meccanismi di negoziazione e co-produzione del discorso insieme a rappresentanti della giustizia e imputato/testimone. Si è molto lontani dall'immagine stereotipata di un interprete quale mezzo trasparente che non modifica in nulla, se non a livello di lingua utilizzata, l'interazione in tribunale. La presenza dell'interprete non è una semplice aggiunta all'interazione che si svolgerebbe in una sola lingua, bensì un elemento che modifica radicalmente il processo comunicativo.

#### 2.1.4 Ritornando al ruolo dell'interprete

Tutte le questioni affrontate fin qui mostrano come la definizione del ruolo dell'interprete passi necessariamente attraverso la pratica traduttiva, indipendentemente dall'ottica prescrittiva o descrittiva con cui la si osserva. Dalle posizioni di González *et al.* (1991) e Mikkelsen (2000), da cui si evince la preoccupazione di formulare principi di comportamento per l'interprete che aderiscano pienamente a quanto previsto dai codici professionali, fino a quelle di Morris (1995), Hale (2010/2004) e Berk-Seligson (2002/1990), che mettono in discussione l'applicabilità delle norme stesse che regolano l'attività dell'interprete, emerge con chiarezza che il cuore del problema è costituito dall'idea di lingua che permea il modo di concepire il passaggio interlinguistico. Su questa base viene costruito il concetto di completezza, fedeltà, ossia accuratezza dell'interpretazione, intesa come risultato del processo traduttivo stesso. La contrapposizione che sembra emergere è tra una lingua come codice e strumento e una lingua come portatrice ed espressione della cultura che la fa vivere, ossia una lingua-cultura.

L'intreccio inestricabile tra pratica dell'interpretazione e ruolo dell'interprete è ben presente nelle riflessioni di Hale (2008) dedicate ai diversi ruoli che è possibile evincere dalla letteratura sull'interprete giudiziario. La studiosa presenta cinque ruoli possibili che l'interprete può assumere al fine di aderire a quanto previsto dai codici, a ciò che viene auspicato in letteratura o, semplicemente, per-

ché riscontrabili di fatto nella prassi in aula. Il primo (“Advocate for the minority language speaker”) vede l’interprete come sostenitore della parte debole, ossia l’alloglotto, e assume il compito di portavoce dell’assistito. L’interprete si sente così autorizzato ad aggiungere informazioni, tacere quelle inappropriate, creare coerenza laddove risulti insufficiente o assente. Il secondo modo di concepire il ruolo dell’interprete, (“Advocate for the institution or the service provider”), prevede un interprete al servizio dell’istituzione. Tale ruolo si esplica nel tentativo di economizzare il tempo dell’istituzione omettendo parti irrilevanti per l’istituzione stessa o risolvendo incomprensioni o malintesi, accettando di occuparsi dell’alloglotto durante l’ora di pranzo o convincerlo ad accettare un’offerta, non traducendo in chuchotage per l’alloglotto o ancora omettendo la traduzione di un’obiezione a una domanda<sup>23</sup>. Il terzo ruolo descritto, (“the gatekeeper role”), vede l’interprete nella veste di selezionatore di contenuti da trasportare<sup>24</sup>. Così facendo l’interprete raggiunge il solo obiettivo di creare confusione e negare spazio interazionale sia alla persona alloglotto sia all’istituzione (“disempowerment”). L’interprete può inoltre assumere il ruolo di facilitatore della comunicazione (“Facilitator of communication”). Tale ruolo si concretizza nell’intervento esplicativo dell’interprete su questioni linguistico-pragmatiche, nel miglioramento della coerenza di un enunciato o nell’omissione di ripetizioni o esitazioni. Emerge con estrema chiarezza che i primi quattro ruoli negano ogni possibilità di imparzialità e neutralità, arrivando addirittura a creare una commistione tra atto traduttivo e comportamento fuori dall’aula (l’interprete che si prende cura della persona alloglotto al di là di ciò che riguarda l’aula di tribunale). L’ultimo ruolo descritto, (“Faithful renderer of others’ utterances”), coincide, invece, con la prescrizione della maggior parte dei codici etici professionali, e con quello che effettivamente l’interprete dovrebbe fare; ma è anche quello che è stato maggiormente frainteso a causa, soprattutto, del malinteso di fondo che lega la fedeltà alla literalità dell’interpretazione. Nel descrivere questo ruolo, Hale (2008: 119), recupera alcune pratiche comportamentali e discorsive che, secondo alcuni, caratterizzerebbero anche altri ruoli sopra descritti:

Adopting this role does not exclude briefing and debriefing sessions with the service providers, or interpreter interruptions to clarify obvious cross-cultural misunderstandings that cannot be bridged through an accurate interpretation, or other misunderstandings caused by the interpreting process.

---

23 L’interprete che non traduce prontamente l’obiezione alla domanda appena formulata, creando in tal modo la condizione affinché la persona a cui la domanda è rivolta – e che ignora l’obiezione formulata – risponda, interferisce pesantemente sull’andamento del dibattimento.

24 Hale (2008: 110) asserisce che nei dati analizzati non è emerso nessun esempio relativo al contesto giudiziario e fornisce la descrizione di un esempio tratto da un’interazione medico-paziente. In realtà, si ritiene che ogni qual volta l’interprete ometta qualcosa o si arroghi il diritto di introdurre un nuovo tema di discussione, e questo avviene anche nell’ambito giuridico-giudiziario (cf. BIAGINI 2012b), l’interprete agisca da gatekeeper.

L'interprete sembra acquisire una sua autonomia interazionale nel dialogo fuori e dentro all'aula, agendo nell'interesse della comunicazione fra le parti. Rimane tuttavia un divario tangibile tra ciò che è culturale e ciò che è accurato dal punto di vista interpretativo.

## 2.2 I PROGETTI EUROPEI

Dal 1998 in poi diversi progetti europei sono stati dedicati all'interpretazione e alla traduzione in ambito giuridico. Questi progetti, promossi e finanziati dalla Direzione Generale Giustizia, partono dalla constatazione che la lingua – e con essa l'interpretazione e la traduzione – è un diritto umano inalienabile. Di conseguenza, solo garantendo il rispetto di questo diritto fondamentale dell'uomo, l'Europa potrà garantire una reale libertà di movimento e realizzarsi come area di Giustizia. Un'idea espressa con vigore nelle parole di Erik Hertog relativamente al progetto Grotius I:

There can be no European fundamental rights without security and justice, no freedom of movement or enlargement without security and justice. Justice needs to be protected and guaranteed at all costs and the growing realisation of the importance of language, not only as an inalienable human right but as a foundation stone of the European 'Area of Justice' is the very *raison d'être* of this project (HERTOG 2001: 4).

Verranno di seguito presentati i punti forti dei progetti europei ormai conclusi e per i quali si dispone di una relazione finale, nel tentativo di reperire il filo conduttore che ha determinato la nascita di ogni nuovo progetto partendo dalle conoscenze emerse dal progetto immediatamente precedente.

### 2.2.1 I progetti Grotius

I progetti Grotius I (98/GR/131) e Grotius II (2001/GRP/015), conclusisi rispettivamente nel 2001 con la pubblicazione, a cura di Erik Hertog, *Aequitas: access to justice across language and culture in the EU*, e nel 2003 con *Aequalitas: access to justice across language and culture in the EU*, rappresentano un primo passo importante per il raggiungimento di standard condivisi nei paesi membri.

In particolare Grotius I, che ha visto la partecipazione di Belgio, Danimarca, Spagna e Regno Unito<sup>25</sup> si è posto l'obiettivo di individuare standard di selezione, formazione e accreditamento per traduttori e interpreti in ambito giuridico; di redigere un codice deontologico e una guida di buone pratiche e infine di giungere

---

<sup>25</sup> Precisamente, per il Belgio hanno collaborato la Lessius Hogeschool di Anversa, l'Institut Libre Marie Haps di Bruxelles e la Chambre Belge des Traducteurs, Interprètes et Philologues; per la Danimarca la Handelshøjskolen di Århus; per la Spagna, l'Università di Malaga e per il Regno Unito l'Institute of Linguists.

all'instaurazione di un dialogo interdisciplinare tra traduttori e interpreti da un lato e rappresentanti delle istituzioni dall'altro<sup>26</sup>.

Le raccomandazioni elaborate a conclusione di questo primo progetto hanno costituito una solida base per l'avvio di Grotius II (HERTOG 2003: 3) che, con i suoi cinque paesi partecipanti – Belgio, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi e Repubblica Ceca – si poneva invece l'obiettivo di diffondere i risultati di Grotius I nei paesi membri dell'Unione europea, di avviare un confronto sui temi oggetto del primo progetto – formazione, codice deontologico, certificazione/accreditamento e collaborazione con le istituzioni – con altri paesi membri e infine di arrivare in tal modo all'individuazione di un percorso e un modello di qualità nell'effettuazione di servizi di traduzione e interpretazione giuridica, da applicare in ogni singolo paese membro e a livello di Unione europea nel suo insieme<sup>27</sup>. Senza pretendere di arrivare a un'implementazione simultanea e con gli stessi strumenti in ogni singolo stato membro, Grotius II perseguiva l'obiettivo prioritario di individuare standard condivisi che potessero tradursi nell'effettivo rispetto del diritto di ogni individuo di accedere alla giustizia attraverso una comunicazione interlinguistica di qualità (HERTOG 2003: 17).

## 2.2.2 I progetti AGIS

Il progetto AGIS I (JAI/2003/AGIS/048)<sup>28</sup>, “Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings” – a cui partecipano Belgio (Lessius Hogeschool, Anversa), Danimarca (Aarhus School of Business), Grecia (rappresentata da un giurista), Spagna (Università di Alicante), Regno Unito (Institute of Linguists, London), Repubblica Ceca (Università Carlo, Praga) e Polonia (Università di Varsavia) – si presenta come la continuazione dei progetti Grotius I e II. Gli obiettivi ricordano quelli già perseguiti con i due primi progetti, ma con AGIS I l'accento è posto specificamente sull'armonizzazione delle pratiche di interpretazione e traduzione in ambito giudiziario. Per esempio appare prioritario diffon-

---

26 “The aim of this project is to encourage the establishment of internationally consistent best practice standards and equivalencies in legal interpreting and translation. [...] Standards of selection, training and assessment; Standards of ethics, codes of conduct and good practice; Inter-disciplinary working arrangements between the LITs [Legal Interpreters and Translators] and the legal systems” (HERTOG 2001: 6-7).

27 “[...] to disseminate the achievements of Grotius I to all member states and begin dissemination in some candidate countries through a network of contacts, publications, a conference and a website; to hold the main issues discussed in Grotius I – training, codes, certification, working arrangements and interdisciplinary arrangements – once again against the critical light of a wider EU forum of discussion; and to derive from this discussion standards and models for the implementation of a comprehensive quality trajectory in legal interpreting and translation both in individual member states and throughout the EU” (HERTOG 2003: 3).

28 “[...] AGIS I programme 2003, named after a king of ancient Sparta. It is a frame work programme for assisting police, judiciary and professionals from the EU member states and candidate countries in their cooperation in criminal matters. The project is a follow-up of the two Grotius projects 98/GR 131 and 2011/GPR/015” (KEIJZER-LAMBOUY/GASILLE 2005: 5)

dere una comune concezione della deontologia professionale e sottrarre traduttori e interpreti alle pressioni che possono essere esercitate nei loro confronti da connazionali o altri attori del procedimento giudiziario. A tal fine la formazione riveste un ruolo essenziale e inderogabile affinché il rispetto della deontologia e l'applicazione di possibili sanzioni in caso di violazione diventino una realtà. Accanto alla formazione di interpreti e traduttori però è necessario prevedere anche la formazione di coloro che andranno a collaborare con i professionisti della comunicazione interlinguistica, ossia i funzionari dei servizi giudiziari, e un sistema di reperimento di traduttori e interpreti con le combinazioni linguistiche richieste di volta in volta<sup>29</sup>.

AGIS II (JLS/2006/AGIS/052), "Questionnaire on the Provision of Legal Interpreting and Translation in the EU" (HERTOG/VAN GUCHT 2008), si propone di verificare l'effettiva presenza dell'interprete nel caso in cui la persona interessata da un procedimento giudiziario non parli la lingua in uso nel paese in cui si trova e l'effettiva traduzione di tutti gli atti prodotti durante il procedimento stesso, in modo da garantire il reale accesso della persona all'informazione che la riguardano. I partecipanti coincidono con quelli dei progetti precedenti, ossia Belgio (Lessius Hogeschool, Anversa), Regno Unito (Institute of Linguists, Londra), Spagna (Università di Alicante) e Paesi Bassi (Raad voor Rechtsbijstand e Ministero della Giustizia). Tuttavia, accanto agli istituti di formazione e ricerca, appaiono per la prima volta associazioni facenti capo al settore della giustizia. Il progetto vede infatti la collaborazione dell'Associazione europea degli avvocati penalisti (European Criminal Bar Association, ECBA) e del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE). Una collaborazione in linea con l'obiettivo e il metodo di indagine prescelto visto che il progetto intende raccogliere informazioni attraverso un questionario inviato a funzionari ritenuti rappresentativi della giustizia nei singoli paesi membri. Diversamente dagli altri progetti, AGIS II si propone di verificare la situazione dell'interpretazione e della traduzione nel procedimento penale in 26 stati membri (solo il Lussemburgo non è incluso). I risultati rivelano una situazione non del tutto soddisfacente in quanto non in tutti i paesi esistono le strutture e le capacità per garantire a ogni individuo, indipendentemente dalla sua lingua e cultura, un equo accesso alla giustizia e il rispetto dei suoi diritti. Nonostante questo quadro a tinte fosche, i curatori della relazione finale intravedono segnali di miglioramenti possibili, anche se non omogenei in tutti i paesi membri, in fatto di coerenza, qualità e quantità dei servizi di interpretazione e traduzione.

---

29 In AGIS si fa esplicito riferimento alla formazione e all'impiego appropriato di interpreti in lingua dei segni.

### 2.2.3 EULITA: dal progetto alla nascita dell'Associazione europea dei Traduttori e Interpreti giuridici

EULITA (JLS/2007/JPEN/249)<sup>30</sup> è il progetto che nel giro di due anni ha posto le basi per la creazione dell'Associazione europea dei Traduttori e Interpreti giuridici. Questo risultato, estremamente concreto e tangibile, dimostra la necessità di tessere una rete europea tra i professionisti dell'interpretazione e della traduzione giuridica e creare occasioni di incontro e confronto tra istituzioni europee, funzionari della giustizia di ogni ordine e grado, associazioni nazionali di interpreti e traduttori giuridici e rappresentanti del mondo della ricerca e della formazione di grado superiore. Diverse associazioni nazionali e istituti di formazione – tra i quali anche il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, dell'Università degli Studi di Trieste – aderiscono a EULITA che sempre più è considerata l'interlocutore privilegiato per questioni inerenti all'interpretazione e alla traduzione in ambito giuridico.

### 2.2.4 Il progetto Building Mutual Trust

Building Mutual Trust (JLS /2007/219), “A Framework Project for Implementing European Union (EU) Common Standards in Legal Interpreting and Translation”, parte dalla constatazione che la realizzazione di standard equivalenti nella fruizione dell'assistenza linguistica nei paesi membri dell'Unione europea è realizzabile solo se sussistono rapporti di fiducia reciproca tra gli stessi paesi membri. Un obiettivo che può essere raggiunto grazie a percorsi formativi condivisi. Il progetto si propone allora di riflettere e sviluppare metodi di formazione di alto livello per interpreti e traduttori in ambito giuridico, partendo dal processo di selezione dei candidati, passando dall'elaborazione del materiale didattico fino all'individuazione dei criteri di verifica e valutazione delle competenze acquisite. Il progetto ha visto la partecipazione di Università di vari paesi: Belgio, Danimarca, Italia, Regno Unito (con la collaborazione della responsabile dei Servizi linguistici e culturali della Metropolitan Police di Londra), Romania e Spagna<sup>31</sup>.

---

30 <http://eulita.eu/aspects-legal-interpreting-and-translation>, consultato il 21/06/2013.

31 Precisamente: Lessius University College di Anversa (Belgio); Department of International Language Studies and Computational Linguistics at Copenhagen Business School, Copenhagen, e Aarhus University, Aarhus (Danimarca), 'Al. I. Cuza' Università di Iasi (Romania), Università di Alicante, Alicante, e Università di Alcalá (Spagna), Institute of Linguists Educational Trust, Londra, e Language Centre at Middlesex University, London (UK), Università LUSPIO, Roma (Italia) (TOWNSLEY 2011: 373-375).

### 2.2.5 I progetti AVIDICUS

AVIDICUS 1 (JLS/2008/JPEN/037) (2008-2011)<sup>32</sup>, “Assessment of Videoconference Interpreting in the Criminal Justice Service”, e AVIDICUS 2 (JUST/2010/JPEN/AG/1558) (2011-2013)<sup>33</sup>, tuttora in corso, sono due progetti dedicati all'utilizzo dell'interpretazione in video-conferenza nei procedimenti penali. L'utilizzo delle nuove tecnologie è visto come uno strumento in grado di aumentare l'efficienza dei servizi su due versanti: in primo luogo, la possibilità di interrogare un testimone o un imputato alloggio che si trovi all'estero, e, in secondo luogo la possibilità di servirsi di interpreti che non risiedono nella stessa città in cui si svolge il procedimento. Tale eventualità viene contemplata anche nella Direttiva 2010/64/EU (cf. 3.1.3). È evidente che l'uso della video-conferenza ha lo scopo di semplificare e agevolare la comunicazione in seno al procedimento penale senza però compromettere l'esito del procedimento stesso. Obiettivo dei due progetti infatti è verificare che la combinazione di videoconferenza e interpretazione non infici l'equo svolgimento delle varie fasi del procedimento. In particolare, AVIDICUS 1 ha fornito dati relativi alla crescente domanda di servizi di interpretazione in video-conferenza nel settore oggetto di indagine, ma ha anche messo in luce la scarsa conoscenza e familiarità dei funzionari della giustizia e degli interpreti con questa forma di interpretazione. Se le difficoltà e i problemi tecnici possono essere rapidamente risolti, così come è possibile per chi debba usufruirne raggiungere velocemente un discreto livello di competenza nell'uso della video-conferenza, più problematico risulta conciliare l'uso di questa tecnologia e la pratica dell'interpretazione, una combinazione che può dar luogo a problemi di comunicazione o a diversi orientamenti nella dinamica dell'interazione. Proprio lo studio di questi possibili problemi è uno degli obiettivi di AVIDICUS 2<sup>34</sup>.

### 2.2.6 Il progetto ImPLI

ImPLI, “Improving Police and Legal Interpreting” (2011-2012), è il risultato di una convenzione stipulata tra l'ISIT di Parigi e la Direzione Generale Giustizia della Commissione europea. Il progetto<sup>35</sup>, nell'ottica di quanto previsto dalla Direttiva 2010/64/EU sul diritto all'interpretazione e alla traduzione di qualità nei procedimenti penali, si è posto l'obiettivo di comparare le pratiche di interrogatorio e di interpretazione messe in atto presso gli uffici di polizia giudiziaria

32 <http://www.videoconference-interpreting.net/Avidicus.html>

33 <http://www.videoconference-interpreting.net/aAVID2.html>

34 Nel mese di maggio 2013 è stato presentato il progetto AVIDICUS 3, a cui partecipa anche il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, dell'Università degli Studi di Trieste e per il quale si attende l'esito della valutazione.

35 Hanno partecipato al progetto: Belgio (Lessius University College, Anversa), Francia (ISIT, Parigi), Germania (Fachhochschule, Colonia), Italia (Università di Bologna, sede di Forlì), Repubblica Ceca (Università Carlo, Praga) e Scozia (Heriot-Watt University Edinburgh).

in Belgio, Francia, Germania, Italia, Repubblica Ceca e Scozia. L'aspetto forse più interessante del progetto risiede nel dialogo avviato tra i funzionari di polizia e gli esperti di interpretazione con l'obiettivo di conoscere le prassi e le esigenze reciproche; un primo passo essenziale per avviare una collaborazione efficace ed efficiente. Di particolare interesse, oltre alle conclusioni raccolte nella relazione finale<sup>36</sup>, sono i 6 filmati didattici<sup>37</sup> che presentano l'interrogatorio "ideale" in cui le diverse professionalità in campo agiscono di concerto per la co-costruzione di una piena comunicazione.

### 2.2.7 Il progetto TRAFUT

TRAFUT (JUST/2010/JPEN/AG/1549), "Training for the future"<sup>38</sup>, fa esplicito riferimento alla Direttiva 2010/64/EU ricordando tutti i punti in cui si sottolinea il carattere essenziale della qualità nei servizi di assistenza linguistica nei procedimenti penali. Il progetto, di cui EULITA è uno dei partecipanti<sup>39</sup>, ha lo scopo dichiarato di assistere tutte le parti in causa – dalle autorità nazionali competenti (come i ministeri) agli operatori della giustizia (giudici, avvocati, polizia giudiziaria) – nell'attuazione della suddetta Direttiva. Partendo dal presupposto che la qualità è il traguardo di un percorso formativo appropriato alle esigenze del settore, TRAFUT si pone l'obiettivo di individuare modalità di formazione che rispondano a quanto previsto dalla Direttiva. Non solo è essenziale che traduttori e interpreti siano preparati ed efficienti, ma si rivela assolutamente necessario che anche coloro che si servono di interpreti e traduttori siano consapevoli delle peculiarità legate all'interazione mediata da interprete. Per tale motivo, le riunioni che si sono svolte a Lubiana, Madrid, Helsinki e Anversa tra il 2011 e il 2012 hanno visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, delle associazioni di interpreti e traduttori nazionali e internazionali con l'intento di rendere il confronto tra le parti in causa sempre più aperto e approfondito.

TRAFUT affronta anche il tema della creazione di un registro di interpreti e traduttori qualificati (previsto dalla Direttiva), attraverso l'esperienza acquisita in alcuni paesi europei (per esempio Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia).

---

36 [http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Final\\_Report.pdf](http://www.isit-paris.fr/documents/ImPLI/Final_Report.pdf)

37 <http://www.youtube.com/playlist?list=PLx15JSWFqoqCm5ycG6CKzxAQHE-YfgrIj>

38 <http://www.eulita.eu/final-report>

39 "[...] EULITA - the European Legal Interpreters and Translators Association - together with Lessius University College and a consortium of two other academic institutions, four national, two European and one international association, representing in its membership ten EU member states [...]", <http://www.eulita.eu/sites/default/files/TRAFUT%20-%20final%20report.pdf> (p. 4); per una lista completa dei partecipanti cf. le pagine 11-12 del documento indicato.

### 2.2.8 Il progetto *Qualitas*

“Qualitas: Ensuring the Quality of Legal Interpretation through Testing and Certification”<sup>40</sup> è un progetto in corso, finanziato dal Dipartimento Giustizia della Commissione europea. Obiettivo del progetto è l’individuazione di valide procedure per la certificazione degli interpreti che intervengono nel procedimento penale, da estendersi a tutti i paesi membri dell’Unione. Anche questo progetto si pone come continuazione dei progetti precedenti e persegue il fine ultimo di rendere effettivo l’accesso alla giustizia per le persone alloctole grazie a servizi di interpretazione affidabili e qualitativamente appropriati. *Qualitas* fa riferimento in particolare agli articoli 2.8 e 5 della Direttiva 2010/64/EU dove si afferma che la qualità del servizio di interpretazione deve essere sufficiente al fine di salvaguardare l’equità del procedimento. Tra i risultati che il progetto si propone di raggiungere figurano la redazione di linee guida tese all’individuazione di validi strumenti di certificazione; raccomandazioni per uno svolgimento appropriato degli esami di certificazione; elaborazione di modelli di prove d’esame da adattare alla realtà di ogni stato membro. Partecipano al progetto l’Università di Alicante, l’Università di Stoccolma, l’Università degli Studi Internazionali di Roma, l’Università Thomas More di Anversa, l’Università di Oslo e Akershus, e infine l’istituto di assistenza legale dei Paesi Bassi (Raad voor Rechtsbijstand - Dutch Legal Aid Board).

### 2.2.9 Alcune riflessioni conclusive

Dalla disamina dei diversi progetti si evince un interessamento diretto e fattivo delle istituzioni europee per il tema dell’accesso delle persone alloctole alla giustizia. Tale interesse non è dovuto solo alla crescente mobilità interna tra stati membri, ma anche e soprattutto all’incremento di flussi migratori provenienti da paesi terzi. “Comunicazione” all’interno dell’Unione europea è sinonimo di “superamento delle barriere linguistiche” e dunque incentivazione di servizi di interpretazione e traduzione qualitativamente elevati, soprattutto nel settore penale e in particolare nelle varie fasi del procedimento penale, che resta l’ambito privilegiato di tutti i progetti. La qualità dell’interpretazione e della traduzione, sembra così uscire dall’ambito strettamente professionale per diventare una condizione indispensabile per le istituzioni stesse, chiamate a realizzare un’Europa coesa ed equa. La Direttiva 2010/64/UE, per la prima volta nella storia dell’Unione europea, non si limita a prevedere la rimozione delle barriere linguistiche, bensì a disporre le condizioni per una comunicazione interlinguistica qualitativamente elevata.

La disamina dei contenuti di ogni singolo progetto, anche di quelli antecedenti al 2010, dimostra che la qualità è sempre stata la meta di ogni percorso di

---

<sup>40</sup> <http://www.qualitas-project.eu/>

ricerca: qualità della formazione, qualità della certificazione, qualità del servizio su tutto il territorio dell'Unione europea. Tuttavia, guardando ai partecipanti a ogni singolo progetto è facile evincere che il tema relativo a servizi di interpretazione e traduzione di qualità resta confinato nelle mani di un gruppo ristretto di referenti, siano essi istituti di formazione superiore o associazioni professionali di interpreti e traduttori attive in ambito giuridico, o più precisamente giudiziario. Così come resta legata alla singola realtà locale ogni indagine condotta in un singolo paese; ne sono un esempio i dati raccolti dai ricercatori italiani ai vari progetti: l'Università di Bologna, sede di Forlì, ha fatto riferimento a ciò che avviene nella Questura di Bologna (progetto ImPLI), mentre l'Università LUSPIO di Roma a ciò che caratterizza la comunicazione interlinguistica nel Palazzo di Giustizia di Roma.

È innegabile che il dialogo che si è aperto tra interpreti/traduttori e rappresentanti del mondo giuridico-giudiziario sia un traguardo di primaria importanza, ma resta il fatto che tale dialogo non ha ancora raggiunto e contagiato la totalità dei territori nazionali e tanto meno l'intera Unione europea. Se ci sono paesi come il Belgio, in cui da tempo il mondo della formazione, delle associazioni professionali di interpreti/traduttori e il mondo della giustizia collaborano efficacemente, ce ne sono altri in cui la collaborazione è sporadica, limitata a qualche realtà territoriale<sup>41</sup> ed estremamente dipendente dalla disponibilità e dalla buona volontà dei singoli. Questa collaborazione, tuttavia, è nella maggior parte dei casi limitata all'identificazione dei bisogni delle istituzioni in tema di comunicazione interlinguistica e alla manifestazione delle peculiarità e delle difficoltà del compito interpretativo da parte dei professionisti o dei ricercatori. In altri termini, in diversi paesi, si è ancora molto lontani dalla realizzazione di percorsi di formazione, certificazione e reclutamento generalizzati applicabili sull'intero territorio nazionale, malgrado le molteplici raccomandazioni che scaturiscono da ogni singolo progetto. Se ne ha un esempio sconcertante in Italia dove ogni Palazzo di Giustizia, ogni Commissariato di Polizia ha le proprie "abitudini" nel reperimento di persone che possano fungere da interprete/traduttore.

Affinché i risultati, le proposte e le linee guida che costituiscono i risultati dei progetti europei non restino lettera morta, è indispensabile che si creino contatti a livello locale tra mondo della ricerca/formazione e istituzioni. Sensibilizzare le istituzioni che operano sul territorio alle problematiche dell'interpretazione e della traduzione significa far emergere la consapevolezza che una traduzione orale e/o scritta di qualità è uno strumento indispensabile di comunicazione a tutela dei diritti del singolo e del buon funzionamento delle istituzioni stesse.

---

41 Per esempio i rapporti di AssITIG con la magistratura di Siracusa, della Questura di Bologna con alcuni ricercatori universitari, o ancora della Questura di Trieste con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione.



# 3. La situazione in Italia tra norme legislative e ricerca

Parlare della ricerca in Italia significa muoversi prioritariamente all'interno dell'ambito giudiziario. I contributi sulla presenza dell'interprete in ambito giuridico infatti contemplanano essenzialmente il ruolo dell'interprete in tribunale e presentano frequenti riferimenti ai testi normativi che regolano l'attività dell'interprete in tale situazione comunicativa. Appare allora utile soffermarsi sui testi normativi di riferimento e discutere alcune questioni che sembrano emergere con forza nel dibattito sull'assistenza linguistica sia a livello di dottrina sia sul piano della giurisprudenza, dando poi voce agli studiosi di interpretazione.

## 3.1 L'INTERPRETAZIONE E LA TRADUZIONE NEI TESTI NORMATIVI

In ambito giudiziario l'assistenza linguistica è oggetto di disposizioni di carattere nazionale e sovranazionale. Si vuole qui fornire, senza alcuna pretesa di esautività, un quadro d'insieme delle norme che regolano il ricorso all'interprete, evidenziandone quegli aspetti che più di altri hanno attinenza con la riflessione relativa al ruolo dell'interprete e tralasciando problematiche riguardanti aspetti squisitamente giuridici.

### 3.1.1 Assistenza linguistica come diritto umano

Il diritto all'assistenza linguistica è strettamente legato al riconoscimento del diritto della persona ad esprimersi nella propria lingua, a sua volta rientrando tra i diritti del cittadino sanciti dalla Costituzione italiana. Utile è ricordare che la parola 'cittadino' presente nella Costituzione acquisisce un significato più ampio di quello di 'persona in possesso della cittadinanza di uno Stato', per inglobare anche lo straniero che si trovi per vari motivi sul territorio nazionale e viene così a porsi come sinonimo di 'persona', 'individuo'. Tra questi figura il diritto alla non discriminazione su base linguistica (art. 3 Cost., "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"). Il diritto a parlare la propria lingua rientra tra i diritti inviolabili della persona, tutelati dall'art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [...]". Nello specifico, secondo Curtotti Nappi (2002: 15), se l'art. 6 Cost. tutela espressamente le minoranze linguistiche ("La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"), l'art. 21 Cost., contemplando la tutela della libertà di pensiero ("Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"), garantisce il diritto dello straniero di esprimersi nella propria lingua, "avendo [il legislatore] scorto nella lingua un elemento di manifestazione del pensiero" (CURTOTTI NAPPI 2002: 15).

Il diritto ad esprimersi e a ricevere comunicazioni nella propria lingua viene garantito dinanzi alla giustizia dall'art. 111 Cost. che recita:

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa

---

1 Curtotti Nappi (2002: 326-327) precisa che "il rispetto dei diritti umani è stabilito a beneficio di ciascun individuo, senza discriminazioni basate sulla cittadinanza. È il singolo ad essere il diretto referente delle norme poste a garanzia della sua persona e della sua personalità, straniero, cittadino o apolide che sia". Inoltre, cf. le sentenze della Corte Costituzionale n. 120 del 1967, n. 54 del 1979, n. 199 del 1986, n. 28 del 1995.

2 Dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) in poi, molti altri testi emanati da diverse organizzazioni internazionali hanno affermato l'invulnerabilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali tra cui si annovera il diritto alla non discriminazione ripreso dalla Direttiva 2000/43 per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:it:HTML>). Si ricorda in questa sede anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del dicembre 2000, modificata e pubblicata nel marzo del 2010, (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF>).

3 La Legge del 15/12/1999 n. 482, Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, riconosce e tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, e delle comunità che parlano il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (BALLARDINI 2012: 113). Per una disamina della tutela delle minoranze linguistiche nel processo penale, cf. Curtotti Nappi (2002: 123-231).

elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Quanto previsto dalla Costituzione italiana è in sintonia con testi di portata sovranazionale, cui l'Italia non solo ha aderito, ma di cui ha trasposto le varie disposizioni nel proprio ordinamento.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>4</sup> (CEDU), stipulata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia nel 1955, all'art. 5, par. 2 prevede che "Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico", specificando all'art. 6, par. 3 che "In particolare, ogni accusato ha diritto a: a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; [...] e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza".

Anche la Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, meglio nota come Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (BONI/TAGLIAFERRO 2013: 62), approvato dalle Nazioni Unite nel 1966 e ratificato dall'Italia nel 1977, sancisce il diritto di ogni persona accusata di un reato ad essere informata in modo dettagliato delle infrazioni che le vengono contestate in una lingua che comprende (art. 14, par. 3, lett. a) a cui si aggiunge il diritto ad essere assistita gratuitamente da un interprete (art. 14, par. 3, lett. f).

La Convenzione internazionale sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, adottata nel 1990 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, richiama il diritto all'assistenza linguistica all'art. 16, comma 5 (BONI/TAGLIAFERRO 2013: 63): "I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che siano stati arrestati sono informati, al momento del loro arresto, se possibile in una lingua che essi comprendono, delle ragioni di tale arresto e sono informati in tempi brevi, in una lingua che loro comprendono, su tutte le accuse mosse contro di loro".

Il carattere non tassativo dell'assistenza linguistica al momento dell'arresto veicolato dalle parole "se possibile" (comprensibile se si fa riferimento alle evi-

---

4 La CEDU è "una disposizione internazionale dotata di efficacia 'self-executing'" (CURTOTTI NAPPI 2002: 242). Ciò significa che quanto previsto dalla Convenzione può essere immediatamente applicato dai giudici nazionali senza altri passaggi normativi. Quanto alla posizione della CEDU nel sistema delle fonti, per decenni la Corte costituzionale le ha riconosciuto il rango di legge ordinaria. Nel 2007, con una svolta operata da due sentenze definite "gemelle" (C. cost. 348/2007 e 349/2007), la Consulta ha assegnato alla CEDU il ruolo di fonte "paracostituzionale": ciò significa che le norme della Convenzione, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, costituiscono parametro interposto, alla luce delle quali va verificata la compatibilità costituzionale delle norme di legge nazionali. Per il testo della Convenzione, cf. [http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf)

denti condizioni in cui può verificarsi un arresto e alla non immediata disponibilità di un interprete), diventa obbligo nel momento in cui l'autorità deve comunicare alla persona arrestata, in tempi brevi, le accuse elevate contro di lei.

### 3.1.2 L'assistenza linguistica nei testi normativi italiani

Il diritto all'assistenza linguistica è contemplato fra i principi fondamentali del "giusto processo" contenuti nella nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione (CURTOTTI NAPPI 2002: 235; BALLARDINI 2012: 124; GIALUZ 2013b) e si configura come un vero e proprio "strumento di tutela dei diritti difensivi dell'imputato" (CURTOTTI NAPPI 2002: 291 e ss.).

In base al dettato costituzionale e alla ratifica da parte dell'Italia delle succitate Convenzioni internazionali, l'Italia ha proceduto alla revisione di quanto stabilito dal codice di procedura penale (c.p.p.) del 1930 (Codice Rocco<sup>6</sup>) in materia di assistenza linguistica. In particolare, nel c.p.p. del 1930 la nomina di un interprete non era dettata dalla necessità di garantire all'imputato alloggiato gli stessi diritti riconosciuti all'imputato italoglotto, bensì dall'impossibilità dell'autorità procedente di accedere alle dichiarazioni dell'imputato non italoglotto. Per Curtotti Nappi (2002: 35-36) ciò significa che "si sottrae alla parte non italoglotta il diritto all'assistenza dell'interprete per le normali esigenze di difesa, vale a dire per intendere le dichiarazioni altrui e il contenuto degli atti processuali a lei destinati". Tale posizione viene confermata da Ballardini (2012: 124) che ricorda, citando Marchetti (1982), che nel codice Rocco la presenza dell'interprete era vista a tutela del regolare svolgimento del procedimento e non come un diritto dell'accusato. Con il nuovo c.p.p., entrato in vigore nel 1989 (codice Vassalli), invece, l'interprete viene visto come uno dei "moyens de défense de la personne allophone mise en cause" (BALLARDINI 2012: 128). Il tema dell'uso di lingue diverse dall'italiano nel processo penale assume nel nuovo c.p.p. una valenza fondamentale poiché l'ignoranza per l'imputato della lingua italiana rappresenta "un serio ostacolo alla concreta realizzazione di tutto il complesso di garanzie 'capitali' di cui gode normalmente l'imputato autoctono" (CURTOTTI NAPPI 2002: 48). Il problema allora non è più quello di garantire la comprensione delle dichiarazioni dell'imputato, bensì "tutelare la posizione del soggetto più 'debole' del processo penale [...] messa in serio pericolo quando costui non abbia adeguata conoscenza della lingua del processo" (*ibidem*: 49).

5 L'art. 61 c.p.p. estende i diritti dell'imputato all'indagato: "Art. 61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato. 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito".

6 Per una visione approfondita dei cambiamenti apportati e delle loro conseguenze in termini di assistenza linguistica cf. Curtotti Nappi (2002: 31-36) e Ballardini (2012: 111-153).

7 L'art. 109 comma 1 c.p.p. stabilisce l'obbligo dell'uso della lingua italiana nel procedimento penale ("Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana"). Tale obbligo, che non preclude il diritto dell'alloggiato di esprimersi nella propria lingua (art. 109 comma 2 c.p.p. per gli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, art. 119, comma 2 c.p.p. per

Il diritto all'assistenza linguistica si concretizza nel Titolo IV del libro II, "Traduzione degli atti"<sup>8</sup>, artt. 143-147 c.p.p. relativi alla nomina, conferimento dell'incarico, ricusazione, sostituzione dell'interprete, laddove si fa riferimento a "l'imputato che non conosce la lingua italiana" e negli artt. 122 e 123 del codice di procedura civile<sup>9</sup>.

Sicuramente l'assistenza linguistica nel procedimento penale ha maggiormente attirato l'attenzione degli studiosi del diritto e dell'interpretazione rispetto alle norme presenti nel codice di procedura civile. Per tale motivo ci si soffermerà in questa sede su questioni piuttosto dibattute, relative ad alcuni aspetti dell'art. 143 c.p.p., senza però approfondire la trattazione dell'incapacità e incompatibilità dell'interprete (art. 144 c.p.p.), della ricusazione e astensione dell'interprete (art. 145 c.p.p.), del conferimento dell'incarico (art. 146 c.p.p.), e del termine per le traduzioni scritte e sostituzione dell'interprete (art. 147 c.p.p.)<sup>10</sup> su cui ci si soffermerà parzialmente nella seconda parte del capitolo.

---

le persone sorde e art. 143 c.p.p. per le persone alloclotte in generale), risponde a "ineludibili esigenze di comprensibilità, funzionalità ed uniformità della struttura giudiziaria, comuni ad ogni momento storico e politico" (CURTOTTI NAPPI 2002: 49) a cui si aggiunge il bisogno di soddisfare il diritto dell'intera collettività a "seguire - intendendone il senso - tutto ciò che si svolge sulla scena processuale", garantendo in tal modo il "principio di pubblicità processuale" (*ibidem*: 77).

8 Per un confronto tra le disposizioni del codice vigente e le pregresse versioni cf. Curtotti Nappi (2002: 275 e ss.).

9 Si riportano di seguito, per scrupolo di completezza gli articoli del c.p.c. del 1940 che regolano la nomina dell'interprete e del traduttore anche se non saranno oggetto di trattazione in questa sede. "Art. 122. Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio. Art. 123. Nomina del traduttore. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente. Art. 124. Interrogazione del sordo e del muto. Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'art. 122 ultimo comma".

10 Art. 144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete. 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta. Art. 145. Ricusazione e astensione dell'interprete. 1. L'interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. 2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo. 3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti

L'art. 143 c.p.p. regola come segue il diritto all'assistenza linguistica:

Art. 143. Nomina dell'interprete.

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

Si presenteranno qui le questioni più dibattute nel tentativo di far emergere quegli aspetti che più di altri coinvolgono da vicino il mondo della ricerca e della formazione in interpretazione, rinunciando, per ovvi motivi di merito e di competenza, a un approfondimento prettamente giuridico per il quale si rimanda a opere settoriali specifiche. Si passeranno in rassegna le problematiche relative alla determinazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato all'olotto, alla scelta della lingua straniera per la quale nominare un interprete, alla traduzione degli atti, alla mancata distinzione tra interpretazione e traduzione e allo status dell'interprete. Si attingerà a piene mani all'opera di Curtotti Nappi (2002), lo studio attualmente più completo relativo all'assistenza linguistica nel procedimento penale.

### 3.1.2.1 Determinazione della conoscenza della lingua italiana

Gli studiosi si sono interrogati sul significato dell'espressione "non conosce la lingua italiana", mettendola in relazione con quanto previsto dalle Convenzioni

---

ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico. 4. Sulla dichiarazione di ricasazione o di astensione decide il giudice con ordinanza. Art. 146. Conferimento dell'incarico. 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145. 2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio. Art. 147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete. 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta. 2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

internazionali in cui si distinguono comprensione e produzione linguistica, ossia il saper comprendere e il saper parlare la lingua del procedimento. In realtà, il significato dell'espressione in oggetto viene disambiguata (CURTOTTI NAPPI 2002: 349) nella Relazione al progetto preliminare del codice (G.U. 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl.ord. n. 2, p. 52) che recita "Le disposizioni citate considerano chi non comprende ovvero non parla la lingua utilizzata nel processo: queste due situazioni sono unificate nell'espressione 'non conosce' impiegata dall'art. 143 commi 1 e 2". Permane comunque incertezza sulla determinazione del grado di non conoscenza della lingua italiana in base al quale l'imputato alloglotto potrà usufruire dell'assistenza linguistica. Curtotti Nappi (2002: 349) esclude che la non conoscenza possa coincidere con la difficoltà a comprendere i termini del diritto, peraltro criptici anche per gli italoglotti. Parimenti è da escludersi (*ibidem*: 351) una corrispondenza tra un grado di conoscenza della lingua italiana che permetta allo straniero di interagire e comunicare nella quotidianità e la capacità di seguire tutto ciò che viene detto durante il procedimento, cui si aggiunge l'accesso agli atti scritti. Spesso infatti la conoscenza linguistica di molti stranieri è limitata all'espressione di azioni e attività svolte nel quotidiano, ma totalmente insufficiente per una fluida comunicazione interpersonale e non supportata dalla capacità di leggere e scrivere in italiano.

La soluzione individuata dagli studiosi risiede nella valutazione del caso concreto e nell'identificazione di un livello "medio" di conoscenza della lingua italiana che, però, in nulla risolve le difficoltà di tipo valutativo (*ibidem*: 352).

Altro punto focale è l'individuazione del soggetto chiamato a dimostrare la non conoscenza della lingua italiana (*ibidem*: 353) da parte dell'imputato alloglotto. Per la Corte di cassazione "l'insufficiente conoscenza della lingua del processo deve essere dimostrata o, almeno dichiarata dal soggetto interessato e non è rimessa ad un dovere di previo accertamento dell'autorità giudiziaria" (*ibidem*). A questa posizione fa da contrappunto quella della Corte costituzionale che lega indissolubilmente il diritto all'interprete al "godimento del fondamentale diritto di difesa". Ne consegue che la nomina dell'interprete deve avvenire "immediatamente al verificarsi della circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato tanto se tale circostanza sia evidenziata dall'interessato quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente" (sentenza n. 10/1993 in CURTOTTI NAPPI 2002: 355-356).

Curtotti Nappi (2002: 360-361) mette in relazione quanto previsto dall'art. 143 c.p.p. per lo straniero alloglotto con ciò che è stabilito per il cittadino italiano e giunge alla conclusione che la distinzione tra le due fattispecie orienta logicamente a ritenere che la differenza nella nomina dell'interprete per lo straniero risiede nel fatto che al cittadino italiano, di cui si presume la conoscenza della lingua italiana<sup>11</sup>, incombe l'onere della prova della non conoscenza, mentre per lo

---

11 Ciò non si applica ai cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute ai quali, dietro loro esplicita richiesta, viene garantito il diritto di usare la propria lingua madre nel processo penale (art. 109 comma 2, CURTOTTI NAPPI 2002: 124).

straniero, la cui posizione fa presumere la non conoscenza dell'italiano, l'autorità procedente abbia l'obbligo di nominare un interprete. Nel caso dell'imputato straniero è la prova della conoscenza della lingua italiana a poter costituire, semmai, un ostacolo per la nomina dell'interprete.

### 3.1.2.2 *La scelta della lingua straniera*

Non vi è traccia nell'art. 143 c.p.p. di quale debba essere la lingua che deve essere usata nella comunicazione (scritta e orale) con l'imputato alloglotto, ossia se si debba privilegiare la lingua madre o altra lingua conosciuta dall'alloglotto. Curtotti Nappi (2002: 382) fa presente che la questione viene affrontata e risolta nell'art. 169 comma 3 c.p.p. secondo cui l'avviso relativo all'indicazione dell'autorità procedente, al titolo del reato e alla data e al luogo in cui è stato commesso, insieme all'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio italiano, deve essere redatto "nella lingua dell'imputato straniero" (art. 169 comma 3 c.p.p.). La determinazione della lingua viene esplicitata all'art. 63 disp. att. c.p.p., in cui si afferma che la lingua in cui tradurre il suddetto avviso è la "lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato".

Secondo Curtotti Nappi (2002: 382) questa scelta è giustificata e condivisibile visto che l'invio dell'avviso contenente tutte le indicazioni sopra esplicitate è il primo contatto tra autorità procedente e imputato straniero residente all'estero: di fronte all'impossibilità di verificare la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato, il legislatore prevede una garanzia del diritto all'assistenza linguistica. Non così invece per il contesto delineato dall'art. 143 c.p.p. dove, secondo l'autrice, è meno dispendioso in termini di tempo e di energie verificare la conoscenza da parte dell'imputato di grandi lingue veicolari come l'inglese e il francese, rispetto al ricercare "idonei tecnici del linguaggio" che conoscano la lingua madre dell'imputato con un aggravio dei costi e un prolungamento dei tempi del processo penale.

Tale orientamento coincide con quello di Chiavario (in CURTOTTI NAPPI 2002: 382), secondo il quale l'opzione della lingua madre potrebbe causare "defatiganti ricerche di 'praticanti' (magari mediocri)" per poter procedere alla traduzione sia scritta che orale.

A nostro modesto parere, preferire l'uso di lingue veicolari alla lingua madre o alla lingua d'uso abituale<sup>12</sup> dell'imputato potrebbe riprodurre esattamente le stesse condizioni in cui può venirsi a trovare l'imputato straniero che abbia una conoscenza minima dell'italiano tanto da potersi districare nella quotidianità, ma non sufficiente da permettergli di esercitare il proprio diritto alla difesa, partecipando attivamente all'attività processuale. Si configurerebbe, cioè, la

---

12 In glottodidattica la lingua d'uso abituale corrisponde alla lingua seconda, ossia a una lingua appresa e parlata in un contesto naturale o istituzionale. La lingua seconda si differenzia dalla lingua straniera, appresa e parlata solo in un contesto scolastico (cf. Nozionario di glottodidattica, <http://venus.unive.it/italslab/nozion/nozs.htm#anchor1331588>).

stessa situazione per cui, a fronte di una insufficiente conoscenza della lingua italiana, l'autorità procedente nomina un interprete, con la differenza che qui la lingua oggetto di valutazione non è l'italiano, ma una delle grandi lingue veicolari come francese e inglese, a cui volentieri, visti i grandi cambiamenti avvenuti nell'ultimo decennio, si aggiunge anche, e per lo meno, lo spagnolo. Si ritiene che il godimento del diritto all'assistenza linguistica non possa prescindere dall'individuazione della lingua madre o di uso abituale dell'imputato straniero. Una tale scelta impone sicuramente uno sforzo supplementare per gli operatori della giustizia, che, comunque, nei fatti, da tempo si sono attivati per individuare persone che conoscano le lingue oggi più richieste e che quasi mai coincidono con le lingue tradizionalmente insegnate in Italia, ossia francese, inglese e spagnolo. Questa riflessione spiana la strada al tema inerente alla competenza di chi presta servizio in qualità di interprete. Spesso, per le ragioni ricordate più sopra, negli elenchi predisposti dagli organi giudiziari figurano persone che hanno conoscenza della lingua richiesta e dell'italiano, pur non essendo in possesso di nessun titolo di formazione in interpretazione e traduzione. Una situazione questa che accomuna anche molte persone che si propongono per lingue molto più diffuse e conosciute come l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo<sup>13</sup>. L'assistenza linguistica presso gli organi della giustizia è garantita molto spesso da 'praticanti' che, per quanto impreparati, risolvono, almeno apparentemente, i problemi di comunicazione interlinguistica con i quali sempre più spesso le istituzioni sono chiamate a confrontarsi. Si pone allora con forza un interrogativo sull'effettiva garanzia del diritto all'assistenza linguistica. La risposta potrebbe essere destabilizzante sotto molti aspetti, primo fra tutti quello della negazione, a livello sostanziale, del diritto all'assistenza linguistica. Consapevoli dei nostri limiti in materia giuridica, si osa tuttavia propendere per l'idea che la presenza dell'interprete, o presunto tale, garantisca il diritto dell'imputato all'assistenza linguistica e dunque alla difesa solo apparentemente. Soltanto l'attività interpretativa svolta secondo i principi che regolano il passaggio interlinguistico tra due lingue-culture ad opera di persone in possesso delle necessarie competenze può rendere effettivo tale diritto. E tale sembra essere l'orientamento delle Istituzioni europee con l'emanazione della Direttiva 2010/64 UE (cf. 3.1.3).

### 3.1.2.3 *La traduzione degli atti scritti*

Anche la traduzione degli atti scritti rappresenta un aspetto molto dibattuto, in quanto restano indefiniti gli atti processuali per i quali l'autorità procedente è tenuta a fornire la traduzione scritta. L'art. 143 c.p.p. "sembra mostrare una sorta

---

13 Tali affermazioni sono suffragate dalla letteratura riguardante la situazione italiana presentata nel terzo capitolo e dai dati raccolti nell'ambito del progetto FRA 2011 "Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali", Dipartimento IUSLIT dell'Università di Trieste, che saranno oggetto di pubblicazioni successive.

di reticenza espressiva limitandosi a ricollegare la garanzia del supporto linguistico alla comprensione dell' 'accusa' formulata contro l'imputato e degli atti ai quali egli partecipa" (CURTOTTI NAPPI 2002: 368). Secondo Curtotti Nappi (2002: 370) la giurisprudenza, in una prima fase di applicazione del codice di rito, ha interpretato in modo estremamente restrittivo la norma, confinando l'assistenza linguistica alla traduzione orale. Anche in questo caso però l'accesso dell'imputato alloglotto alla traduzione degli atti scritti costituisce un elemento essenziale affinché possa esercitare il diritto alla difesa<sup>14</sup>. È partendo da questo principio che la Corte costituzionale, ricollegandosi ai principi costituzionali e internazionali riguardanti il diritto alla difesa, ha optato per una interpretazione estensiva della norma, includendo nel diritto all'assistenza linguistica anche la traduzione degli atti scritti (CURTOTTI Nappi 2002: 373-378; GIALUZ 2012a: 434)<sup>15</sup>.

### 3.1.2.4 *La mancata distinzione tra interpretazione e traduzione*

Nessuna distinzione netta viene operata all'art. 143 c.p.p. tra interpretazione e traduzione. Interessante notare, come sottolinea Curtotti Nappi (2002: 278), che, mentre nel codice del 1930 il capo IV del libro II recava come titolo "Degli interpreti", nel c.p.p. del 1989 si parla di "Traduzione degli atti". Con tutta evidenza, il termine 'traduzione' viene usato come iperonimo a cui ricondurre sia la traduzione orale (interpretazione) sia la traduzione scritta, con la finalità di indicare "il genus delle attività finalizzate a superare uno stato di 'incomunicabilità linguistica' processuale" (UBERTIS in CURTOTTI 2002: 279). Come si vedrà in 3.2.1.3, se è vero che il termine 'traduzione' è usato effettivamente come un iperonimo, è altrettanto innegabile che traduzione e interpretazione costituiscono due attività ben distinte che richiedono competenze altrettanto diversificate. Questa mancata distinzione normativa e la convinzione generalizzata di una totale interscambiabilità tra le due attività è causa di non pochi insuccessi.

### 3.1.2.5 *Lo status dell'interprete*

Nel nuovo c.p.p. l'interprete opera come "coadiutore della giustizia" (CURTOTTI NAPPI 2002: 286), ossia a beneficio di tutti i partecipanti al procedimento – e non più come ausiliario degli organi giudiziari come nei testi normativi precedenti costituendo nel contempo un elemento essenziale di difesa dell'imputato alloglotto. In passato l'interprete è stato avvicinato alle figure del perito, del testimone e del *nuntius* (*ibidem*: 280). Potrebbe essere assimilato al perito in virtù delle sue conoscenze tecniche, al testimone per le conoscenze extra-processuali di cui viene a disporre e al *nuntius* in quanto entrambi appaiono come "semplici portatori di una nuova rappresentazione dichiarativa destinata a nulla più che alla sostitu-

14 Curtotti Nappi (2002: 370) cita fra gli altri l'informazione di garanzia, l'invito a presentarsi, la richiesta di rinvio a giudizio.

15 Cf. sentenza della Corte cost. 10/1993.

zione di quella originale” (*ibidem*: 281). Per Curtotti Nappi (2002: 282-283) tutte queste assimilazioni vengono meno quando si esamina la natura stessa dell’interpretazione, spostando l’attenzione dal soggetto all’attività in sé. L’interpretazione viene definita come un’operazione complessa composta da due momenti: un momento “ricognitivo” teso alla comprensione del “pensiero del dichiarante” e uno “riproduttivo” durante il quale si ha la rielaborazione, nella lingua richiesta, di tale pensiero. Si tratta, insomma, di “un’operazione intellettuale” di “fedele riproposizione della dichiarazione originale”. E in questo senso l’interprete perde ogni assonanza con le tre figure menzionate. Non può essere assimilato al perito in quanto non fornisce nessun “apporto diretto alla formazione del convincimento del giudice”, bensì – si aggiunge senza timore di smentita – riproduce conoscenze altrui. Non risponde alle caratteristiche del testimone, poiché, mentre l’attività di quest’ultimo incide sull’andamento del processo, quella dell’interprete non dà a tal fine un contributo diretto. Infine, si distacca completamente dal *nuntius* in virtù dell’attività intellettuale di comprensione e riproposizione propria dell’interpretazione, assente nella riproduzione meccanica operata dal *nuntius*.

Le argomentazioni qui presentate contribuiscono a delineare il carattere autonomo dell’interprete rispetto alle altre figure che possono intervenire nel processo penale, ma non risolvono questioni legate alla competenza, alla professionalità e al reclutamento degli interpreti (cf. 3.2.1.4).

### 3.1.3 Le direttive europee

Di fronte alla crescente mobilità dei cittadini europei e a scenari di costanti flussi migratori verso i paesi membri dell’Unione europea, il rafforzamento della cooperazione in ambito giudiziario e la tutela dell’individuo sono diventati una priorità per le istituzioni europee.

Gialuz (2012b) ricorda che a partire dagli anni Duemila la UE ha prodotto vari documenti a tutela di persone indagate o imputate come per esempio il *Libro verde della Commissione. Garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea* del 2003. È però con la Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali<sup>16</sup> che il diritto all’assistenza linguistica diventa oggetto di disciplina a livello “eurounitario”, rafforzando la garanzia dei diritti dell’imputato e dell’indagato (GIALUZ 2011: 9). Il diritto alla traduzione e all’interpretazione viene esteso con la Dir. 2012/29/UE<sup>17</sup> (art. 7) anche alla vittima<sup>18</sup>.

16 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:it:PDF>

17 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF#page=1&zoom=auto,0,843>

18 Nella Dir. 2012/29 non è fatto esplicito riferimento alla figura del testimone. In Italia la

In particolare, la Dir. 2010/64/UE, risponde all'obiettivo di "mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia"<sup>19</sup> (considerando 1) e si richiama a quanto previsto dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di "diritto a un processo equo" (considerando 5). Più specificamente, si afferma che la tabella di marcia adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009 (considerando 10), tesa a rafforzare i "diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali", è stata adottata dal Consiglio europeo del 10 dicembre 2009 (considerando 11) che "l'ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato il 10 dicembre 2009". La Dir. 2010/64 UE risponde alla misura A del suddetto programma che prevede l'adozione di misure relative al diritto alla traduzione e all'interpretazione, la cui finalità ultima è "rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri" (considerando 12).

La Dir. 2010/64 UE all'art. 2 contempla il diritto all'interpretazione, mentre all'art. 3 viene definito il diritto alla traduzione di documenti fondamentali. Il diritto dell'imputato e dell'indagato all'interpretazione<sup>20</sup> e alla traduzione risulta ampliato rispetto alla portata di quanto previsto dalla legislazione nazionale. Infatti deve essere garantito non solo durante il processo penale e nel corso delle indagini preliminari, ma anche durante i colloqui con il difensore e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Il diritto alla traduzione riguarda la traduzione dei documenti fondamentali, ossia quei documenti che privano la persona della propria libertà (art. 3 paragrafo 2: "Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze")<sup>21</sup>. Al paragrafo 3 si demanda all'autorità la facoltà di decidere quali altri documenti, oltre a quelli indicati al paragrafo precedente, devono essere tradotti, e si riconosce il diritto dell'imputato, dell'indagato e del difensore a richiedere, motivando la richiesta, la traduzione di documenti ritenuti essenziali ("In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine"). La traduzione scritta può essere sostituita da una traduzione orale, a patto che questo modo di procedere non vada a ledere l'equità del procedimento (art. 3 paragrafo 7: "In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento")<sup>22</sup>.

---

vittima può parlare in dibattimento solo come testimone, a meno che non si costituisca parte civile (Gialuz, comunicazione personale).

19 Obiettivo all'interno del quale si colloca anche la Dir. 2012/29 UE.

20 L'art. 2 comma 3 contempla in modo specifico il diritto all'interpretazione "per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio".

21 Per un esempio dei primi effetti della Direttiva in esame cf. Gialuz (2012a).

22 Le perplessità su questo punto non mancano (cf. GIALUZ 2013a: 2194 e comunicazione personale di Erik Hertog nell'ambito della giornata di studi "Interpretazione e mediazione

Per quanto attiene al diritto all'interpretazione occorre sottolineare due punti che segnano una differenza assai significativa rispetto a quanto previsto dai testi normativi italiani. Il primo punto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua del procedimento da parte dell'imputato o dell'indagato. L'art. 2 par. 4 stabilisce che "Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete". Anche nella direttiva, come nelle Convenzioni internazionali, la conoscenza della lingua del procedimento viene declinata in capacità di comprendere e capacità di parlare, ma la valutazione di tali capacità deve basarsi su "procedure o meccanismi" e dunque non più demandata alla dichiarazione dell'imputato o alla decisione dell'autorità procedente (cf. 3.1.2.1). Il secondo punto che si desidera evidenziare concerne la qualità dell'interpretazione<sup>23</sup>. Il paragrafo 8 dell'art. 2 recita "L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa". Inoltre alla qualità dell'interpretazione e della traduzione viene dedicato l'articolo 5:

#### QUALITÀ DELL'INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE

1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9.
2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.
3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.

La qualità non riguarda solo il risultato dell'attività svolta dall'interprete e dal traduttore nel corso del procedimento penale, ma viene ad essere una caratteristica a monte che investe la qualificazione ("debitamente qualificati") e la conseguente iscrizione dei professionisti in appositi registri.

Gialuz (2012b: 1196) afferma che il principio di qualità assume nella Dir. 2010/64 UE il ruolo di "precondizione necessaria per tutelare l'equità del procedimento". Per la prima volta inoltre – e contrariamente a quanto previsto dai testi

---

linguistica in ambito giudiziario", Bologna, 23 aprile 2013), ma una trattazione ampia esula dagli scopi del presente lavoro.

23 La qualità della traduzione è contemplata all'art. 3 paragrafo 9 "La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa".

normativi italiani (cf. 3.1.2.4) – l'attività dell'interprete e del traduttore vengono distinte, così come viene distinta la figura dell'interprete da quella del traduttore (art. 5 paragrafo 2 e 3). Tale distinzione equivale ai nostri occhi come un pieno riconoscimento delle due diverse professionalità. È evidente che tali professionalità possono coincidere in un solo ed unico professionista, ma la differenziazione tra queste due attività di mediazione linguistica ha il potere di affermare la necessità di adeguati e distinti percorsi formativi.

La recente attività legislativa in seno all'Unione europea costringerà l'Italia ad adeguarsi agli standard previsti predisponendo strumenti atti a garantire un'assistenza linguistica di qualità così come già esistono in altri paesi europei quali, per esempio, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, (cf. HERTOOG/VAN GUCHT 2008) e ultimamente Regno Unito.

### 3.2 LA RICERCA SULL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA IN ITALIA

Gli studi sull'interpretazione in ambito giuridico in Italia non sono molto numerosi. L'attenzione degli studiosi si è concentrata in modo prevalente sul procedimento penale, tangenzialmente sulla lingua del diritto e solo sporadicamente sull'interazione mediata da interprete in varie situazioni comunicative. I contributi relativi alle difficoltà poste dalla lingua del diritto all'interprete non contemplano situazioni comunicative che possano essere ricomprese nell'ambito di nostro interesse, ossia caratterizzate dall'interazione tra istituzione e alloglotto. Palazzi (2000) studia infatti le peculiarità traduttive relative alla terminologia usata in seno al consiglio di amministrazione di un grande gruppo assicurativo, mentre Riccardi (1997, 2000), Russo (1997) e Viezzi (1997) si soffermano sulle difficoltà linguistiche che l'interprete di simultanea deve affrontare in situazione comunicativa di conferenza e inerenti al testo giuridico. Gli studi sull'interazione mediata da interprete(-mediatore) riguardano situazioni comunicative presso i Centri di permanenza temporanea<sup>24</sup> (CPT) (GAVIOLI/BARALDI 2011; ANDERSON 2012), presso l'Ufficio immigrazione istituito dal Comune di una grande città italiana (MERLINI 2009), e in occasione di udienze in tribunale (BIAGINI 2012b). Questi studi, a cui si aggiungono quelli più ridotti di Siviero (2002), Giambagli (2005) e Chessa (2009), costituiscono un primo preziosissimo nucleo di ricerche tese a descrivere il comportamento interazionale dell'interprete (e/o del mediatore linguistico-culturale) e indicano con chiarezza il percorso prioritario che dovrà seguire la ricerca nel prossimo futuro. Tuttavia, l'esiguità dei corpora studiati, la selezione delle pratiche interazionali indagate e la varietà delle situazioni comunicative considerate non consentono di articolare, in questa sede, un vero e proprio quadro delle pratiche e delle attività discorsive messe in atto dall'interprete(-mediatore) nell'interazione in ambito giuridico. La nostra

---

24 Ora trasformati in Centri di identificazione ed espulsione (CIE).

attenzione si focalizzerà pertanto sugli studi condotti intorno alla figura dell'interprete in ambito giudiziario che, in linea con le ricerche condotte a livello internazionale, permetteranno di soffermarsi su questioni di primaria importanza per l'attività dell'interprete.

### 3.2.1 *Gli studi sull'interprete in ambito giudiziario in Italia*

Tutti gli studi dedicati alla presenza dell'interprete nell'ambito giudiziario italiano, pur differenziandosi per impostazione metodologica e obiettivi perseguiti, si soffermano su alcuni punti ritenuti necessari alla comprensione del quadro italiano. Vengono affrontate tematiche quali la regolamentazione dell'assistenza linguistica nei testi normativi italiani e, talvolta, internazionali, gli aspetti problematici dei servizi di interpretazione presso gli organi giudiziari e le possibili soluzioni. La metodologia di indagine non è uniforme. Alcuni studi si basano essenzialmente sull'esperienza personale degli autori e sono maggiormente orientati a denunciare le incongruenze della prassi dell'interpretazione in ambito giudiziario (ALIMENTI RIETTI 1999; ALIMENTI 2004a, 2004b; GARWOOD 2012). Altri offrono un'analisi approfondita della natura dell'assistenza linguistica, esaminando, anche dal punto di vista storico, l'avvicinarsi dei testi che la regolamentano (BALLARDINI 2002, 2005a, 2005b, 2012)<sup>25</sup>. Altri contributi mirano a rilevare l'opinione degli operatori della giustizia in materia di assistenza linguistica (Sandrelli 2009, 2011b). Non mancano gli interventi volti a far conoscere la realtà di altri paesi che potrebbero rappresentare un valido modello per migliorare la situazione italiana (ALIMENTI 2005; CACIAGLI 2004a), né risulta assente la voce di interpreti dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia (MARINI 1999) e del Ministero dell'Interno (DE BENEDICTIS 1999, IABONI 2013). Trovano spazio anche contributi di rappresentanti del mondo della giustizia il cui obiettivo è definire il ruolo dell'interprete e la percezione che gli organi giudiziari hanno dell'esperto linguistico (tra gli altri GERUNDA 2004; REALE 2004; MAFFEI 2013).

Buona parte della letteratura dedicata alla situazione italiana in ambito giudiziario si sofferma, adottando una prospettiva linguistica, su aspetti prettamente giuridici menzionati, regolati o completamente assenti nel codice di procedura penale, come la determinazione della conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato, la scelta della lingua straniera in cui si svolgerà l'assistenza linguistica, la mancata distinzione tra le figure dell'interprete e del traduttore, lo status dell'interprete e la qualità dell'interpretazione.

---

<sup>25</sup> Le riflessioni di BALLARDINI (2002; 2005a; 2005b; 2012) sono ampiamente ancorate a studi di stampo giuridico che l'autore cita puntualmente. I contributi di Ballardini, a differenza dei saggi di altri autori, si caratterizzano per riflessioni e argomentazioni orientate più al versante giuridico che all'interpretazione.

### 3.2.1.1 La conoscenza della lingua italiana

La determinazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato alloglotto viene accennata da Alimenti Rietti (1999: 228) e Longhi (2005) e approfondita in particolare da Ballardini (2002: 208; 2012: 155-160).

Nello specifico, Ballardini (2012: 155-160) rende conto delle posizioni della giurisprudenza e della dottrina. Mentre la prima, attraverso le sentenze della Corte di cassazione, resta piuttosto sul vago privilegiando espressioni quali “non conoscenza”, “conoscenza incompleta o inadeguata”, “conoscenza imperfetta”, la dottrina tenta di individuare criteri che permettano di stabilire il grado di conoscenza della lingua italiana che può sostituire il godimento del diritto all'assistenza linguistica. In altri termini secondo gli autori citati da Ballardini, non è pensabile determinare la conoscenza linguistica equiparandola a una conoscenza di tipo turistico o alla perfetta conoscenza della struttura grammaticale. Secondo Vigoni (in BALLARDINI 2012: 157) occorre valutare caso per caso, rinunciando a valutazioni di tipo formale quali gli anni di permanenza sul territorio italiano o gli anni di scolarizzazione in Italia, per privilegiare invece criteri oggettivi e concreti che possano permettere di stabilire se l'imputato è effettivamente in grado di seguire la vicenda processuale negli atti scritti e orali, sapendo che la capacità di accedere alla lingua scritta non sempre è garanzia di un'eguale abilità a comprendere la lingua orale dell'aula. Si può notare come le riflessioni sulla conoscenza della lingua italiana riflettano in gran parte quelle accennate in 3.1.2.1, e la posizione di Curtotti Nappi (2002: 345 e ss.).

Secondo la visione prospettata dalla letteratura citata, la determinazione della conoscenza della lingua italiana sembra riposare più su criteri di esclusione, ossia su ciò che non bisogna considerare, che su criteri oggettivamente misurabili. In ultima analisi, determinare la conoscenza dell'italiano è così problematico che risulta meno dispendioso nominare un interprete: “l'absence de l'interprète ne se justifie que si la personne allophone a une bonne connaissance, à l'écrit et à l'oral, suffisante en tout cas pour suivre aisément ce qui se déroule à l'audience et saisir la portée des actes écrits qui la concernent” (BALLARDINI 2012: 158). A quanto pare, però, la nomina non avviene sistematicamente. Alimenti Rietti (1999: 229), riferendosi all'art. 143 comma 3<sup>26</sup> c.p.p., ossia al fatto che l'interprete deve essere nominato anche se l'autorità precedente ha conoscenza della lingua dell'imputato, afferma che proprio a causa della violazione di tale disposizione, per motivi tra i più vari, gli avvocati hanno modo di far “rimandare il processo”.

---

26 L'art. 143 comma 3 c.p.p. recita: “L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare”.

### 3.2.1.2 La scelta della lingua straniera

Ballardini (2002: 208-209; 2005a: 44; 2005b: 169 e in particolare 2012: 169) pone il problema della scelta della lingua straniera nel caso in cui debba essere nominato un interprete, ricollegandolo a quanto previsto per il cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta. Mentre per quest'ultimo vige il diritto a usare la propria lingua madre, per lo straniero alloglotto si prevede il ricorso a una lingua conosciuta che non necessariamente è la sua lingua materna. Anche in questa fattispecie possono essere fatte le stesse riflessioni formulate in merito alla conoscenza della lingua italiana, ossia che la conoscenza di una lingua straniera diversa dalla lingua madre dell'imputato alloglotto potrebbe essere sufficiente per la quotidianità, ma insufficiente per poter seguire, per esempio, un dibattimento (cf. 3.1.2.2). Sono, questi, aspetti delicati, dibattuti e controversi che per Ballardini (2012: 142) "ont des retombées importantes sur le recrutement et le travail de l'interprète". L'autore non sviluppa ulteriormente questo punto, che tuttavia sembra essere prioritario nel contesto considerato. Se l'uso delle grandi lingue veicolari – condannato a chiare lettere nel Final Report del SIGTIPS (2011: 9)<sup>27</sup> – risolve solo apparentemente i problemi di comunicazione interlinguistica, e non rappresenta una soluzione ideale per il diritto alla difesa e all'autodifesa, per l'interprete può costituire una vera e propria sfida di carattere linguistico-culturale. Spesso, infatti, l'uso della lingua veicolare inglese da parte di parlanti stranieri si fonda sull'adattamento della lingua veicolare alla cultura, e talvolta, alla struttura stessa della lingua di appartenenza (cf. COOKE in HALE 2006: 212-214; "Transfer linguistici" in RUDVIN 2013: 223; cf. 2.1.2), costringendo l'interprete a un'interpretazione "dell'interpretazione" che il parlante opera inconsapevolmente. La grande diffusione di inglese e francese nel continente africano, per esempio, non è sinonimo di uniformità linguistico-culturale. Diverso è il francese parlato in Francia da quello parlato in Canada o in Senegal<sup>28</sup>. Le differenze si situano sicuramente a livello linguistico (soprattutto lessicale), ma derivano da un substrato culturale che costituisce il vero elemento di differenziazione. A ciò vanno aggiunte caratteristiche soprasegmentali come la pronuncia e l'accento, che non interessano solo e unicamente i tribunali nazionali, ma anche istituzioni come la Corte di Giustizia dell'Unione europea, dove le difficoltà per l'interprete possono scaturire anche dall'uso "da parte dell'oratore di una lingua che non è la sua lingua madre, in particolare francese e inglese" (FACCI 2000: 355). Questa realtà non riveste molta importanza per gli operatori della giustizia che spesso sono all'oscuro delle variazioni all'interno di una stessa lingua, ma è essenziale per l'interprete, per il quale diventa sempre più rilevante conoscere la nazional-

27 "When translation and interpreting are provided, if at all, by untrained people or family members, even children, or through vehicular languages, communication may be seriously impaired or even impossible. The effects are potentially devastating for the health, the personal freedom, even the life of the people involved".

28 Lo stesso vale per l'inglese (cf. RUDVIN 2013).

tà o il luogo di provenienza della persona alloglotta<sup>29</sup>, al fine di poter recuperare il substrato culturale a cui la lingua usata dall'alloglotto si riferisce.

### 3.2.1.3 *La mancata distinzione tra le figure dell'interprete e del traduttore*

Diversi autori (BALLARDINI 2002: 210, 2005a, 2005b, 2012: 171; LONGHI 2005; GARWOOD/PREZIOSI 2013: 82) notano che non viene operata nessuna distinzione tra traduttore e interprete nel codice di procedura penale, mentre essa esiste nel codice di procedura civile (ALIMENTI RIETTI 1999: 227-228; BALLARDINI 2012: 271). La mancata distinzione tra le due figure nel codice di procedura penale, non comporta problemi rilevanti sotto il profilo prettamente giuridico (cf. 3.1.2.4), ma è indice della mancata consapevolezza che traduzione e interpretazione, pur essendo due pratiche di una stessa attività di mediazione linguistica, sono di fatto distinte tra loro e si basano su competenze altrettanto distinte. Se è vero che chi ha competenze in fatto di traduzione orale potrebbe averle anche per la traduzione scritta, altrettanto non si può dire se si considera il caso inverso. È comunque buona norma adottare un atteggiamento cauto e non affidarsi acriticamente alla piuttosto diffusa opinione secondo la quale un interprete è automaticamente un buon traduttore. Infatti anche per un interprete adeguatamente preparato nella disciplina giuridico-giudiziaria, la traduzione scritta di documenti giudiziari non può prescindere da opportune conoscenze di determinati tipi testuali del diritto. Da qui la necessità di differenziare l'iter formativo o di integrarlo in modo rispondente alle necessità reali della comunicazione interlinguistica in ambito giuridico-giudiziario (cf. BALLARDINI 2012: 174), dove interpretazione e traduzione sembrano compenetrarsi in una sola e complessa professionalità.

### 3.2.1.4 *Lo status dell'interprete*

In letteratura ricorre frequentemente la comparazione tra la figura dell'interprete e quella del perito o del consulente tecnico nel tentativo di trovare una giusta collocazione al cosiddetto "esperto linguistico". Questo paragone tra le tre figure nasce con tutta probabilità dalla mancanza, nei testi normativi, di un'adeguata caratterizzazione dell'interprete (e anche del traduttore). Inoltre il contestuale e, forse contraddittorio, inserimento degli elenchi degli interpreti nell'Albo dei periti presso il tribunale penale, e nell'Albo dei consulenti tecnici presso il tribunale civile, non aiuta certamente a diradare la confusione sull'argomento.

Mentre la dottrina giuridica esclude qualsiasi possibilità di assimilazione tra l'interprete e il perito (cf. 3.1.2.5), gli esperti di interpretazione propendono per

---

29 Flavia Caciagli, presidente di AssITIG, ha riferito in una comunicazione personale che l'elemento culturale ha un'influenza determinante che si pone al di sopra del passaggio interlinguistico. Se tradurre in inglese la formula di giuramento prima di una testimonianza non è un problema dal punto di vista linguistico, lo diventa dal punto di vista culturale quando si debba offrire questa traduzione a un cittadino ghanese, musulmano.

un avvicinamento tra i due. Longhi (2005) dedica ampio spazio all'individuazione delle analogie e delle differenze che intercorrono tra l'interprete, da una parte, e il perito e il consulente tecnico, dall'altra, in ambito penale. L'interprete e il perito condividono alcuni punti che riguardano la nomina, l'incompatibilità/incapacità, la ricusazione/astensione e l'obbligatorietà del servizio. Per quanto attiene alla nomina, entrambi, secondo Longhi (2005), vengono nominati "dall'autorità in virtù del loro possesso di conoscenze non comuni, indipendentemente dalle competenze personali e occasionali del giudice". In realtà una lettura degli articoli che disciplinano l'oggetto della perizia e la nomina del perito, rispettivamente l'art. 220<sup>30</sup> e l'art. 221<sup>31</sup> c.p.p., sembra rivelare alcune differenze di rilievo. Se per il perito si fa esplicita menzione del tipo di competenze richiesto, ossia "specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", precisando anche l'obbligatorietà, nell'Albo dei periti presso il tribunale, della presenza di alcune categorie di periti<sup>32</sup>, per quanto attiene alla nomina dell'interprete nulla è detto sul livello di competenza richiesto (art. 143 c.p.p.). Inoltre, il perito apporta al giudice conoscenze e competenze che il giudice stesso non possiede, configurandosi pertanto come un contributo specialistico che ha un'influenza sull'iter processuale. Nel caso dell'interprete invece si specifica che anche qualora il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conoscano la lingua dell'imputato o dell'indagato alloglotto (art. 143 comma 3 c.p.p.), permane l'obbligo di nomina di un interprete, a tutela del principio di equità del processo. L'assimilazione tuttavia tra perito e interprete non è estranea nemmeno agli organi giudiziari che, nella prassi quotidiana, percepiscono l'interprete alla stregua del perito o del consulente tecnico. Così per esempio Gerunda (2004: 18), Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma: "Il perito, consulente, interprete che sostanzialmente è la stessa figura, sia pure con qualche ambito diverso, è qualificato come uno degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero".

Per quanto riguarda le disposizioni relative all'incompatibilità e all'incapacità, alla ricusazione e all'astensione, e infine, all'obbligatorietà del servizio, Longhi (2005) nota una totale congruenza tra interprete e perito. A nostro avviso, tuttavia, l'uniformità di questi specifici criteri non basta a decretare la sovrapposibilità delle due figure, che invece sembra vigere anche in Alimenti Rietti (1999: 224-225) dove si osserva un uso sinonimico tra interprete e traduttore, da un lato, e perito e/o consulente tecnico, dall'altro.

---

30 "Art. 220. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche".

31 "Art. 221 Nomina del perito. 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina".

32 L'art. 67 delle norme di attuazione del c.p.p., relativo all'albo dei periti presso il tribunale recita: "1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia".

Secondo Longhi (2005) esiste poi una rispondenza anche tra la figura del consulente tecnico, nominato dal pubblico ministero o dalla difesa, e l'interprete di fiducia, ossia nel caso in cui venisse nominato non dal giudice, ma da una delle parti – pubblico ministero e/o difesa. Entrambi si configurerebbero come “esperti” di parte con il compito precipuo di verificare l'operato del perito e dell'interprete nominato dal giudice.

Il discorso attorno alla figura dell'interprete e delle sue analogie e differenze con il perito e il consulente tecnico dimostrano una volta di più quanto questa figura professionale fatichi a trovare una sua definizione non solo nell'ambito considerato, ma più in generale all'interno del panorama professionale italiano.

Ballardini (2005a; 2005b; 2012: 170) si astiene da ogni approfondita comparazione o assimilazione tra l'interprete, il perito e il consulente tecnico, per focalizzarsi invece sulla collocazione dell'interprete, in qualità di esperto, in seno al procedimento penale. L'autore ritiene che l'interprete, in virtù del nuovo codice di procedura penale del 1989, non viene più considerato un ausiliario del giudice, bensì uno strumento della difesa anche quando si trovi a interpretare le dichiarazioni della vittima, di un testimone o di un esperto<sup>33</sup>. Il ruolo dell'interprete come strumento della difesa emerge con maggiore evidenza se si considera il fatto che la nomina dell'interprete, come detto, è obbligatoria anche laddove l'autorità giudiziaria conosca la lingua dell'imputato, dell'indagato o di qualsiasi altra persona all'oggettiva che abbia un ruolo riconosciuto all'interno del procedimento (art. 143 comma 3 c.p.p.). Secondo l'autore, oltre a garantire il diritto alla difesa, tali disposizioni assicurano anche la pubblicità del processo – a meno che non si tenga a porte chiuse – e, perseguendo l'obiettivo dell'equità del processo, dovrebbero anche essere garanzia di neutralità, imparzialità e fedeltà al testo da parte dell'interprete, chiamato ad agire “dans l'intérêt général de la justice” (BALLARDINI 2005a: 43), un'affermazione che richiama la definizione di Curtotti Nappi (2002: 286, cf. 3.1.2.5) di “coadiutore della giustizia”. Questo modo di vedere l'interprete e di concepire la sua attività ha ripercussioni notevoli sui principi di neutralità e imparzialità che da sempre accompagnano, almeno idealmente, l'effettuazione del compito di interpretazione in qualsiasi contesto<sup>34</sup>. Alimenti Rietti (1999: 231-232) afferma che, limitandosi al suo ruolo di ponte tra il giudice e l'imputato/avvocato

---

33 Paradossalmente l'interprete potrebbe essere chiamato a interpretare il perito nominato dal giudice o il consulente tecnico nominato dalle parti. Una situazione che sembra accreditare ulteriormente la non assimilabilità tra queste tre figure.

34 Neutralità e imparzialità, accanto a riservatezza e rispetto del segreto professionale, sono, secondo gli statuti delle varie associazioni professionali, principi deontologici cardine. In particolare l'art. 6 del codice deontologico di AssITIG recita “L'interprete giudiziario deve mostrarsi imparziale e neutrale durante il processo e in ogni situazione nella quale sia chiamato a svolgere il proprio compito. Egli deve astenersi dal fare commenti, o esprimere pareri inerenti ai soggetti per cui interpreta e/o su cui traduce, violando così il principio di imparzialità. L'interprete e/o il traduttore devono svolgere il proprio incarico con imparzialità, neutralità ed equità garantendo, attraverso una prestazione professionale altamente qualificata, l'equità dinanzi alla Giustizia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell'indagato” (<http://www.interpretigiudiziari.org/index.php/ammissioni/cod-deont/>).

della difesa, e non mettendosi a disposizione di eventuali dialoghi tra avvocato difensore e imputato (salvo diversa autorizzazione del giudice), l'interprete sfugge a una possibile rimozione causa "sopravvenuta incompatibilità". Infatti, fare da tramite tra l'imputato e il suo avvocato potrebbe mettere l'interprete in una situazione delicatissima che lo renderebbe partecipe di una strategia difensiva da cui invece deve rimanere estraneo proprio per non diventare "interprete di parte", ruolo che entrerebbe in rotta di collisione con il suo essere stato nominato dal giudice. Evitare tale sovrapposizione inconciliabile di ruoli sembra ricadere per Alimenti Rietti (1999: 231) tra i compiti dell'interprete, tanto che l'autrice consiglia di verificare sempre presso la cancelleria, prima di accettare un incarico, l'eventuale incompatibilità con precedenti nomine all'interno di uno stesso procedimento. Questo ragionamento conduce logicamente a interrogarsi sulle conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della Dir. 2012/64 UE che prevede l'assistenza linguistica anche durante i colloqui tra imputato e avvocato difensore (cf. 3.1.3). Se è vero che l'imparzialità, quale requisito imprescindibile, deve permeare l'attività dell'interprete sempre e ovunque, è innegabile che la presenza dello stesso interprete nei colloqui dell'imputato con l'avvocato difensore e in aula, potrebbe creare una certa incertezza sull'effettiva capacità dell'interprete di mantenersi al di sopra delle parti. La nomina dello stesso interprete per entrambe le situazioni comunicative inoltre metterebbe l'interprete in una posizione decisamente "alta" rispetto a quella delle parti, che, contrariamente a lui, avrebbero contezza solo ed esclusivamente di ciò che figura agli atti (per esempio fascicolo del pubblico ministero e fascicolo dibattimentale). L'interprete diventerebbe così il depositario di dichiarazioni che imputato e difesa non necessariamente vorrebbero riprodurre in aula. In questo caso si profila per l'interprete quel quadro di incompatibilità ricordato, per altre circostanze, da Alimenti Rietti. Tale eventualità però non va confusa con la necessaria preparazione dell'interprete che, per assolvere al meglio il proprio compito, dovrebbe poter accedere agli atti e avere il tempo necessario per esaminarli. Una condizione sicuramente rara nella realtà quotidiana.

### 3.2.1.5 La qualità dell'interpretazione

Quasi tutti gli autori si soffermano sul tema della qualità dell'interpretazione, individuando le ragioni capaci di rendere conto del basso livello qualitativo delle interpretazioni effettuate nei tribunali italiani.

A tale scopo Alimenti (2004a: 12) cita testualmente quanto scritto da Carla Pilolli su *Il Messaggero* del 16 febbraio 1994, relativamente all'omicidio della marchesa Alberica Filo della Torre: "Tutte cose che, ieri, la filippina ha ribadito in aula, nonostante la complicazione di un'interprete dall'inglese che, essendo al suo debutto, (tanto che in platea c'era la mamma) si era emozionata, fino al punto di sopprimere dei passi delle risposte di Violi non ritenendoli importanti". Una prova come altre dell'incompetenza, talvolta dovuta a inesperienza e a carenze formative, che entra nei tribunali.

Garwood (2012: 180-185) descrive con dovizia di particolari tre casi emblematici di interpretazioni più dannose che utili. Il primo caso riguarda la testimonianza del giornalista britannico Mark Covell, il 25 gennaio 2006 a Genova, che vedeva sul banco degli imputati agenti di polizia accusati di avere fatto uso gratuito della forza in un raid alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del luglio 2001. Interprete fu nominata una canadese di origini italiane con una laurea in sociologia. Garwood precisa che la persona che fungeva da interprete non era iscritta all'albo presso il tribunale e non figurava nemmeno negli elenchi ufficiosi, non era un'interprete professionista e non aveva nessuna formazione in interpretazione, ma aveva solo avuto occasione di lavorare come interprete una volta presso il tribunale prima del processo Diaz. Il secondo caso riguarda il processo a Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. L'interprete, pur non essendo iscritta all'albo presso il tribunale, era una professionista laureata in interpretazione. Malgrado ciò, la sua scelta di tradurre mentre Amanda Knox stava parlando, impedendo di fatto, a causa della sovrapposizione di voci, all'imputata di esprimersi in modo fluido e agli altri partecipanti di poter sentire chiaramente l'interpretazione, fece sì che il giorno seguente Amanda Knox parlasse esprimendosi nel suo italiano approssimativo. Il terzo caso è quello di Yesmin Akter, accusata di aver pianificato con Sikder Selim l'omicidio del marito. Una persona di lingua bengalese, che saltuariamente lavorava come mediatrice culturale per il comune di Venezia, fu nominata interprete in occasione dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari (Venezia, 8 giugno 2004). La difesa tentò a più riprese di eccepire il fatto che l'interprete non aveva tradotto correttamente, ma solo durante il processo riuscì a dimostrare, grazie all'aiuto di una donna bengalese in Italia da vent'anni, Bhaumik Lopamudra, non solo l'incompetenza dell'interprete nominato per la fase processuale, ma anche l'inadeguatezza della prima interprete<sup>35</sup>. Occorre evidenziare il fatto che a causa degli errori di interpretazione commessi davanti al GIP, Yesmin Akter restò in carcere e le fu tolta la patria potestà. Solo la visita di Bhaumik Lopamudra permise all'imputata di essere compresa e di attivare l'avvocato Luciano Faraon, che assunse la difesa. Quest'ultimo caso, in particolare, dimostra che la sola presenza di un interprete non può essere considerata come concreto rispetto del diritto alla difesa. La totale mancanza di controllo della qualità dell'interpretazione invece sfocia in una violazione reale e tangibile di tale diritto.

Da questi tre casi è facile trarre alcune conclusioni sulle ragioni dei fallimenti descritti. Non è sufficiente essere interpreti per saper interpretare in un'aula di tribunale, così come non è sufficiente conoscere la lingua richiesta per essere interprete. Garwood (2012: 185) si sofferma anche sul fatto non secondario che nei primi due casi la lingua richiesta era l'inglese, una lingua diffusa e per la quale ci sono interpreti professionisti qualificati con ampia esperienza in ambito

---

35 Garwood (2012: 182-185) analizza dettagliatamente la vicenda processuale di Yesmin Akter, proponendo anche un'analisi delle registrazioni dell'udienza preliminare, che dopo vari tentativi, la difesa era riuscita a ottenere.

giudiziario. L'interrogativo che si pone l'autore riguarda le ragioni per le quali le cancellerie competenti non abbiano cercato di contattare tali professionisti visto che il tempo a disposizione non mancava e che l'impatto mediatico che i processi Diaz e Kercher avrebbero avuto era più che prevedibile.

Sia Alimenti (2004a, 2004b) sia Garwood (2012, 2013) insieme a Garwood/Preziosi (2013: 89-92) attribuiscono tale situazione al sistema di reclutamento degli interpreti che si rivela sempre più inappropriato e incongruente. Longhi (2005) rileva l'indeterminatezza dei requisiti professionali in base ai quali una persona può essere nominata interprete. L'autrice ipotizza, non senza una punta di ironia, che forse, il previsto obbligo per l'interprete di "adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli", cancella, nelle intenzioni del legislatore, ogni ombra di indeterminatezza. Longhi si chiede quali competenze consentano all'autorità di giudicare la prestazione dell'interprete e quali siano, a tal proposito quelle "qualifiche, competenze e capacità" in grado di permettere all'interprete di svolgere in modo adeguato il suo lavoro, visto che esse non vengono né previste né definite. I requisiti per l'iscrizione all'Albo dei periti o dei consulenti tecnici infatti non riguardano le competenze in interpretazione, bensì altre caratteristiche. Alimenti (2004b: 58) fa notare, con disappunto, che un interprete può iscriversi solo presso il tribunale "nella cui circoscrizione ha la residenza"; qualora cambiasse residenza sarà costretto a chiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco del tribunale appartenente alla circoscrizione in cui risiedeva precedentemente. Il fatto di non essere iscritto in altro tribunale pare essere il criterio principale e comune a buona parte delle realtà locali ai fini dell'iscrizione. Accanto a tale requisito, Alimenti (2004b: 59) afferma che presso il Tribunale penale di Roma, per gli "aspiranti periti traduttori italiani occorre la laurea in Lingue con gli esami sostenuti, per gli interpreti il Diploma di Scuola superiore di Traduttori-interpreti" mentre per "gli interpreti stranieri / extra-comunitari: permesso di soggiorno, titolo di studio, conoscenza della lingua italiana comprovata da attestato rilasciato da scuola pubblica italiana". È evidente che tali criteri non hanno alcuna attinenza con i requisiti e le necessarie competenze professionali, difficilmente acquisibili con i titoli indicati sia per gli uni che per gli altri. Inoltre, Alimenti (2004b: 59) precisa che l'introduzione della conoscenza della lingua italiana tra i criteri per l'iscrizione all'albo dei periti è il frutto di una sua personale strenua battaglia, condotta per non dover più assistere a situazioni imbarazzanti come quella in cui "in udienza un Pretore [...] arrivò a dire: 'Qui ci vuole l'interprete dell'interprete'".

Sulla stessa linea si pongono le osservazioni di Garwood/Preziosi (2013: 93) che denunciano il fatto che spesso le persone che vengono nominate come interpreti non solo non sono competenti, ma vengono scelte in base alle conoscenze dell'autorità o in virtù della loro notorietà all'interno di alcuni ambienti<sup>36</sup>. La

---

36 Così l'interprete di inglese al processo Diaz di Genova sarebbe stata nominata, anche se sprovvista di qualsiasi formazione in interpretazione, in quanto "membro stimato della comunità anche grazie al suo ruolo di direttrice della Associazione Italo-Britannica di Genova" (GARWOOD/PREZIOSI 2013: 93).

nomina dell'interprete, infatti, spesso non avviene attraverso la selezione degli iscritti ai suddetti albi – anche se, come si è visto, ciò non costituisce una garanzia di competenza – bensì attingendo a “liste informali” redatte da varie istituzioni giudiziarie, visto che la legge stessa lo consente. Gli autori precisano (nota 29) che l'art. 67 delle norme di attuazione del c.p.p., prevede che possa essere nominato anche chi non è iscritto all'albo purché “il giudice indichi specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta”. Quanto all'iscrizione all'albo o sulle liste ufficiose, Ballardini (2012: 175) nota che la categoria degli interpreti e traduttori è l'unica, tra le categorie di esperti previste nel procedimento penale italiano, a non essere composta da veri e propri professionisti.

A fronte di questa situazione a dir poco sconcertante, numerosi sono gli autori che tentano di individuare possibili vie d'uscita che permettano di non dover più misurarsi con le conseguenze tragiche che si abbattano su imputati e indagati alloggiati lasciati in balia di interpreti incompetenti.

Il primo passo riguarda la formazione e il sistema di certificazione degli interpreti in ambito giudiziario e anche, più in generale, giuridico.

La formazione appare senza ombra di dubbio la premessa in grado di risolvere buona parte dell'inefficienza e dell'inadeguatezza dell'assistenza linguistica, dovute in gran parte alla diffusa convinzione che chi conosce una lingua straniera automaticamente acquisisce la capacità di operare come interprete e traduttore<sup>37</sup>. Dai contributi di Ballardini (2002, 2005a, 2005b, 2012), Sandrelli (2009, 2011a, 2011b), Garwood (2005), Garwood/Preziosi (2013) emerge la consapevolezza che la qualità dell'interpretazione può essere garantita solo ed unicamente attraverso un percorso formativo ad hoc. In particolare, Garwood/Preziosi (2013: 94) denunciano l'assenza, presso le istituzioni accademiche che offrono lauree magistrali in interpretazione (Università di Trieste, Università di Bologna – sede di Forlì e Università degli Studi Internazionali di Roma)<sup>38</sup>, di percorsi formativi in grado di rispondere alle attuali esigenze del settore giudiziario. Infatti, i pochi corsi dedicati all'interpretazione in ambito giuridico, prendono in considerazione le lingue europee tradizionalmente oggetto di insegnamento nelle scuole e nelle università italiane e dunque non rientranti nel novero delle lingue attualmente richieste in ambito giudiziario. La soluzione viene individuata, prendendo in considerazione ciò che avviene negli Stati Uniti, in Svezia e in Inghilterra, ossia “per affrontare l'urgente domanda di IG [Interpreti Giudiziari] è necessario cominciare a formare coloro che già lavorano come IG” (GARWOOD/PREZIOSI 2013: 107). Tale idea fa da sfondo e nel contempo deriva dall'attuale dibattito in

---

37 Ballardini (2012: 181), citando Consolo e Rivello, mette in rilievo come anche la dottrina si sia espressa contro il luogo comune che pone la conoscenza di una lingua straniera esattamente sullo stesso piano della capacità di interpretare e tradurre (cf. CURTOTTI NAPPI 2002: 282).

38 L'Università degli Studi Internazionali di Roma ha offerto nel 2011-2012 un master annuale di II livello in “Interpretariato e Traduzione in ambito giuridico e giudiziario” per la lingua inglese. Il Dipartimento IUSLIT dell'Università di Trieste ha attivato un master di II livello in “Traduzione giuridica” a partire dall'a.a. 2012-2013.

amateria di interpretazione in ambito giuridico, nonché dall'esperienza consolidata in alcuni paesi come per esempio il Belgio, l'Australia, il Regno Unito e la Svezia. L'unica via possibile per rispondere alle attuali esigenze del settore infatti consiste nella selezione e nella formazione delle persone alloglotte prive di competenze in ambito interpretativo e traduttivo ma in possesso della conoscenza di lingue presenti sul territorio dei paesi membri e sconosciute ai professionisti dell'interpretazione e della traduzione. Una via sicuramente percorribile ma solo a fronte di uno sforzo collettivo e all'impiego di adeguate risorse finanziarie. La formazione, tuttavia, da sola non basta. Ad essa deve affiancarsi un sistema di certificazione che permetta di creare elenchi, possibilmente nazionali, rispondenti alle disposizioni della Dir. 2012/64 UE. Una realtà che in alcuni paesi esiste ormai da tempo (GARWOOD/PREZIOSI 2013: 98 e ss.) e che continua ad essere oggetto di ricerca a livello internazionale (cf. 2.2). Una sperimentazione interessante, per quanto limitata sia dal punto di vista territoriale sia da quello dei criteri adottati, è l'iniziativa intrapresa in Emilia Romagna e condotta da Mette Rudvin, insieme ad altri collaboratori, in materia di formazione e iscrizione a un registro di mediatori linguistico-culturali che avevano seguito corsi di formazione specifici (GARWOOD/PREZIOSI 2013: 109, nota 71).

Anche l'assenza di un codice deontologico che regoli l'attività dell'interprete in ambito giuridico-giudiziario contribuisce ad abbassare il livello qualitativo dell'interpretazione (BALLARDINI 2012: 186; GARWOOD 2012: 186). La situazione non pare risolvibile con il solo apporto delle associazioni professionali quali ASSITIG e A.N.T.I.M.I. che svolgono una meritevole azione di promozione della figura dell'interprete in ambito giudiziario coinvolgendo per quanto possibile le istituzioni con cui i rispettivi soci si trovano a collaborare, ma i cui codici deontologici restano vincolanti per i soli aderenti.

Senza alcun dubbio il coinvolgimento delle istituzioni in un percorso che conduca alla consapevolezza delle particolarità e delle caratteristiche dell'interpretazione – e della traduzione – rappresenta lo strumento ideale per poter dar vita a iter formativi mirati, a un sistema di certificazione riconosciuto su base nazionale e al miglioramento della qualità dell'interpretazione in ambito giuridico.



# 4. Dal dibattito attuale alle risposte per il presente e l'immediato futuro

La disamina degli studi inerenti alla presenza dell'interprete in ambito giuridico ha permesso di tracciare un quadro delle questioni più dibattute e di far emergere tematiche che richiedono ulteriori approfondimenti e che indicano nuove necessità e piste per la ricerca.

Sia a livello internazionale che nazionale, la maggior parte delle ricerche e delle riflessioni si sono concentrate sull'ambito giudiziario, con una chiara polarizzazione degli studi su ciò che succede nell'aula di tribunale, mentre sono state tralasciate altre situazioni comunicative che rientrano comunque a pieno titolo nell'ambito giuridico. Per quanto attiene all'Italia, i colloqui tra funzionari di polizia e immigrati presso l'Ufficio immigrazione delle questure, l'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o qualsiasi altra situazione che veda l'istituzione faccia a faccia con persone alloggiate meritano sicuramente di essere studiate in quanto costituiscono un contatto essenziale che può avere ripercussioni importanti sulla vita dell'individuo. Oltre a una polarizzazione attorno a determinate situazioni comunicative, si è osservata, a livello internazionale, una particolare concentrazione delle ricerche sull'interpretazione effettuata in paesi di cultura anglosassone e i maggiori studiosi in materia hanno condotto indagini prioritariamente in Australia e Stati Uniti. I dati attualmente disponibili relativi a paesi europei sono stati raccolti grazie ai vari progetti europei che si sono svolti dal 1998 in poi. Resta tuttavia

incontrovertibile che l'attività di ricerca sull'interpretazione in ambito giuridico-giudiziario nei paesi europei non ha ancora raggiunto, in generale, dimensioni comparabili a quella svolta al di fuori dei confini europei. Indubbiamente, la Direttiva 64/2010 UE, nell'imminenza della scadenza del termine di recepimento, costituisce un elemento determinante per l'avvio o il proseguimento della riflessione e, auspicabilmente, per l'intensificazione delle ricerche. Gli effetti, per esempio, si fanno sentire anche in Francia dove, sebbene non si sia ancora giunti a una vera e propria attività di indagini sistematica, la suddetta Direttiva ha sollecitato alcune riflessioni sulla figura dell' "expert interprète-traducteur auprès de la justice" (PÉLISSE *et al.* 2012) e azioni sia da parte del governo, che ha presentato il progetto di legge n. 736 per il recepimento della suddetta Direttiva, sia da parte delle varie associazioni professionali.

### *La qualità come principio fondamentale*

Durante l'esame della letteratura internazionale e di quella relativa alla realtà italiana sono emersi alcuni punti che meritano un ulteriore richiamo e approfondimento.

Il primo riguarda l'idea che la presenza dell'interprete di per sé non garantisce il pieno rispetto del diritto all'assistenza linguistica. Solo un'interpretazione di qualità può consentire una comunicazione effettiva ed efficace tra le parti. Tale convinzione si è fatta strada nel corso degli anni fino ad essere integrata nella Direttiva 64/2010 UE, dove per la prima volta la qualità dell'interpretazione e della traduzione appare tra i criteri fondamentali dell'assistenza linguistica.

In letteratura, il tema della qualità è stato affrontato su due versanti, sintetizzabili in 'qualità della formazione' e 'qualità del prodotto dell'interpretazione'.

### *La qualità della formazione*

La qualità della formazione e la certificazione degli interpreti è un passo indispensabile verso la creazione di registri di interpreti qualificati così come stabilito dalla Direttiva 64/2010 UE. La preoccupazione di disegnare curricula in grado di fornire una preparazione rispondente alle esigenze del settore giuridico in generale e giudiziario in particolare, attesta, fra l'altro, il carattere eminentemente sociale dell'attività di interpretazione ed è stata il motore trainante dell'attività di ricerca sul campo. Un'attività volta, da un lato, a conoscere le esigenze del settore e le caratteristiche della comunicazione istituzione-alloglotto, e, dall'altro, a identificare le difficoltà cui si trova confrontato l'interprete, i motivi di insuccesso e le ragioni della diffusa inconsapevolezza con cui i rappresentanti della giustizia si avvalgono della competenza o dell'incompetenza dell'interprete. Le ricerche condotte hanno evidenziato che spesso la funzione di interprete viene svolta da persone bilingui senza alcuna preparazione in fatto di interpretazione e tanto meno di interpretazione nel settore giuridico-giudiziario. Tale realtà, che carat-

terizza l'Italia, riguarda, con gradi diversi di importanza, sia lingue poco diffuse sul territorio nazionale sia lingue considerate più comuni. Spesso infatti la funzione di interprete (e di traduttore) viene messa in relazione con la conoscenza della lingua straniera richiesta – cosa ovvia e naturale – ma non con la presenza delle necessarie competenze in interpretazione (e traduzione). Da qui l'esigenza di sensibilizzare i rappresentanti della giustizia alle caratteristiche peculiari dell'attività di interpretazione che non possono risolversi nella sola conoscenza della lingua straniera richiesta, e la necessità di predisporre corsi di formazione, non necessariamente di tipo formale, per garantire la presenza di interpreti professionisti. Un tema questo urgente, pressante e ben condensato nella formulazione “Time to Train When There Is No Time to Train”, titolo di una sessione del convegno “InDialog – Mapping the field of Community Interpreting”, dedicato all'interpretazione per i Servizi Pubblici<sup>1</sup>. Un tema che, dal punto di vista pratico, solleva non poche perplessità in merito alla fattibilità di progetti che richiederebbero investimenti finanziari notevoli sia a livello di formazione sia sul piano della retribuzione dei futuri interpreti professionisti. Senz'ombra di dubbio l'entità del compenso attualmente previsto in Italia per incarichi di interpretazione e traduzione scoraggia molti giovani professionisti e costituisce una sorta di deterrente per l'avvio di corsi di formazione specifica in interpretazione (e traduzione) giuridica. Probabilmente solo un calcolo dell'impatto sociale e dei costi derivanti dai ricorsi, dai rinvii e da qualsiasi altro danno o lesione causata da una 'cattiva interpretazione' potrebbe convincere le istituzioni competenti a investire nella formazione e nella creazione di una categoria professionale che possa contribuire in modo adeguato e con competenza al buon funzionamento delle istituzioni.

### *La qualità del prodotto*

La qualità del prodotto dell'interpretazione, se non è stata esplicitamente oggetto di studio in ambito giuridico, sicuramente è stata affrontata attraverso l'analisi dei molteplici insuccessi di interpreti nelle aule dei tribunali e le riflessioni dedicate al parametro dell'accuratezza, ossia della corrispondenza tra ciò che viene detto e il risultato dell'interpretazione. L'accuratezza, sovrapponibile al concetto di fedeltà, chiama in causa la natura dell'oggetto dell'interpretazione, ossia di ciò che viene detto, le strategie traduttive applicate e, nel contempo, il ruolo dell'interprete identificato con ciò che l'interprete fa o dovrebbe vs. non dovrebbe fare. La determinazione di cosa si intenda per 'ciò che viene detto', qui usato in relazione sinonimica con 'meaning', ossia 'senso', ha portato gli studiosi a interrogarsi in particolare sul ruolo degli aspetti culturali nell'interpretazione in tribunale. L'elemento culturale – che in ambito giuridico-giudiziario racchiude in sé anche il diritto e le istituzioni che lo applicano – rappresenta un problema, in quanto

<sup>1</sup> “InDialog – Mapping the field of Community Interpreting”, Berlino 15-16 novembre 2013, <http://www.indialog-conference.com/programme.php>

rivela la faccia opaca della lingua, quella che sfugge a una trasposizione letterale dell'enunciato e che richiederebbe, pertanto, un intervento esplicativo da parte dell'interprete. Questo modo di operare secondo alcuni studiosi metterebbe seriamente a rischio principi etici come neutralità e imparzialità, in quanto l'abbandono da parte dell'interprete del processo di trasposizione 'uno a uno' dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo potrebbe farlo apparire come schierato al fianco dell'alloglotta, cui fornirebbe una sorta di esplicitazione delle informazioni contenute nel messaggio originale, agevolandone in tal modo, oltre il limite consentito, la comprensione. Appare così un primo aggancio tra l'applicazione di determinate strategie traduttive e il ruolo dell'interprete che, allontanandosi da un atteggiamento per così dire 'neutrale' attraverso la resa esplicativa del culturale, si rivelerebbe non più a equa distanza tra istituzione e alloglotta e si trasformerebbe in una sorta di 'difensore' della parte debole.

Questo ragionamento, per quanto apparentemente logico e rigoroso nella sua argomentazione, riposa su un assunto viziato, dato dall'idea surrettizia che l'interpretazione debba corrispondere alla traduzione letterale e che esista una scissione tra lingua e cultura. Come si è avuto modo di dire, quest'opposizione viene contestata da diversi autori, che affermano l'inscindibilità dell'unità lingua-cultura e vedono nell'intervento esplicativo dell'interprete a chiarimento di aspetti eminentemente culturali una semplice strategia traduttiva, il cui obiettivo è la trasposizione accurata del detto. Tra l'altro, l'inscindibilità tra lingua e cultura, per altri versi, manda in frantumi il binomio lingua-Stato/cittadinanza, rivelando la poliedricità e la variazione della lingua sul piano diatopico e dunque culturale. Ne sono un esempio eloquente le innumerevoli varianti di grandi lingue veicolari come l'inglese e il francese. La crisi del rapporto Stato-lingua – che si concretizza con la presenza di vari gruppi linguistici su un territorio nazionale in cui possono essere presenti anche "lingue prive di territorio" (SCAGLIONE 2011: 26) – inoltre, porrà ulteriori interrogativi e problemi in ambito giudiziario relativamente alla scelta della lingua straniera, per comodità identificata con la lingua ufficiale dello Stato di appartenenza e talvolta sostituita da lingue veicolari. In altre parole, la provenienza dell'alloglotta non garantisce l'individuazione della sua lingua madre o d'uso abituale. Un parametro che, come si può intuire, gioca un ruolo essenziale nella garanzia del diritto all'assistenza linguistica.

Tradurre in modo accurato quanto viene detto in aula equivale per alcuni alla trasposizione letterale degli enunciati, impresa ritenuta impossibile da vari studiosi tra cui Wadensjö (2008: 187) che afferma "Verbatim translation is in itself an inherently contradictory notion, since translation by definition implies application of another language, which normally involves the use of 'new' words". Per altri la traduzione letterale può addirittura rivelarsi controproducente. La traduzione verbatim infatti può realizzare nei fatti il famoso adagio che vede il traduttore trasformarsi nel ben noto traditore. L'equazione che crea identità tra accuratezza, fedeltà e letteralità è presente in modo più o meno esplicito in diversi codici di condotta di vari paesi ed è piuttosto diffusa anche tra i rappresentanti

della giustizia (cf. LEE 2009). Tale identità nulla ha a che vedere con la precisione del passaggio traduttivo e la completezza del senso trasposto, ma sembra riposare, anch'essa, molto più banalmente, su un'idea ingenua di lingua a sua volta agganciata alla diffusa e tacita convinzione che le lingue siano strutturalmente sovrapponibili le une alle altre.

Il presunto isomorfismo tra lingue diverse e la contrapposizione fra lingua e cultura talvolta si fondono in un'entità capace di decretare l'impossibilità o l'astensione traduttiva. La mancanza di un traduttore per un'unità lessicale che si riferisca a una realtà culturale inesistente nella lingua verso la quale si sta traducendo, potrebbe infatti determinare l'impossibilità di procedere alla traduzione – dove ovviamente 'traduzione' ha unicamente il significato di 'traduzione letterale'; mentre un intervento esplicativo dell'interprete verrebbe visto come un'interferenza inaccettabile. La rinuncia a tradurre, così come un'idea ingenua di traduzione, nel migliore dei casi lascia intatte le barriere linguistiche che si frappongono alla reciproca comprensione e dunque alla comunicazione; nella peggiore delle ipotesi dà luogo a una manipolazione del senso e instaura una comunicazione illusoria fondata su un inconsapevole malinteso. Paradossale risultato dell'applicazione di strategie traduttive improntate alla corrispondenza letterale e finalizzate al mantenimento rigoroso di quanto detto e degli elementi con cui è detto.

L'obiettivo dell'accuratezza risulta allora troppo lontano e praticamente irraggiungibile.

#### *La centralità dell'interazione*

Concepire e osservare la lingua in una specifica situazione comunicativa permette invece di recuperarne il livello pragmatico e sociale e di uscire dall'inverosimile biunivocità tra elementi di una lingua ed elementi di un'altra. Porre attenzione alla comunicazione in uno specifico contesto significa riconoscere l'interazione come quadro prioritario a partire dal quale analizzare la parola.

È nell'interazione che parola e azione si compenetrano fino a perdersi l'una nell'altra. Dicendo qualcosa il locutore agisce nei confronti del suo interlocutore sollecitando una replica, una risposta, una reazione. Il legame intimo tra parola e azione risalta in modo particolare in ambito giuridico dove l'atto linguistico mostra con estrema chiarezza ed evidenza i suoi effetti perlocutori che, nel giudiziario, possono arrivare alla restrizione della libertà personale. È in tale contesto che va considerata l'interpretazione che, agendo sulla lingua e attraverso la lingua nel suo senso più pieno e pregnante, si affranca per sempre dall'idea di meccanismo automatico, impersonale e asettico per apparire come attività comunicativa complessa. L'interpretazione non può essere concepita se non all'interno del processo comunicativo e dunque dell'interazione. L'interprete, colui che sta in quello spazio sospeso determinato dall'essere 'inter', mette in atto tutte quelle azioni (comprensione, analisi, riformulazione, verifica) che gli consentono di far

arrivare quanto detto a chi attende quel messaggio e a partire da quel messaggio agisce producendo altra parola. L'interprete non solo agisce realizzando la trasposizione del detto ma, dimensione ancor più fondamentale, interagisce con gli interlocutori e dunque co-costruisce al pari di ogni altro interlocutore l'interazione stessa. Questa partecipazione dell'interprete all'interazione e nell'interazione, a nostro modo di vedere, è stata in molti casi oggetto di fraintendimenti e malintesi soprattutto in ambito giudiziario.

Occorre innanzi tutto chiarire che l'interazione si costruisce grazie a una complessa attività di comunicazione, metacomunicazione e negoziazione. Mentre si parla si interagisce, e si interagisce parlando. Gli interlocutori non solo elaborano e formulano verbalmente messaggi informativi, ma svolgono costantemente "attività volte in maniera esplicita alla razionalizzazione, alla contrattazione del significato di ciò che sta accadendo nell'interazione in corso" (ORLETTI 2000: 50). Queste attività, denominate pratiche di glossa, sono parte integrante dell'interazione stessa così come i meccanismi di riparazione volti a chiarire elementi che ostacolano la comprensione. Tali meccanismi sono presenti anche nell'interazione mediata da interprete (WADENSJÖ 1998) e in effetti sono stati rilevati nell'interazione mediata, per esempio, nel contesto del talk show televisivo e nel settore sanitario. In ambito giuridico-giudiziario, gli studi di carattere interazionale sono ancora molto ridotti ma le analisi finora condotte attestano la presenza di tale attività, anche se non sempre riconosciuta come tale.

La sfida che si pone allora è ampliare i corpora di analisi per ogni situazione comunicativa rientrante nell'ambito giuridico e studiare l'interazione con l'obiettivo di individuare e differenziare le pratiche di coordinamento, di metacomunicazione, di riparazione ecc. – ossia tutto ciò che è semplicemente intrinseco all'interazione e in particolare all'interazione istituzionale considerata – da quelle pratiche che potrebbero configurarsi come pura ingerenza e dunque come possibile manipolazione dell'interazione e dello scambio verbale tra le parti. In tale cornice assume una valenza diversa anche la tanto condannata e proscritta azione della semplificazione della formulazione linguistica degli enunciati a favore di alloglotti con un livello di istruzione basso o perché sprovvisti di informazioni su ciò che succede in un'aula di tribunale<sup>2</sup>. Se il fine è un'interpretazione che rispetti rigorosamente il registro e la terminologia (dove possibile) tipici della lingua del diritto, allora proscrivere la semplificazione linguistica degli enunciati diventa una conseguenza logica e razionale. Se invece si ritiene che il fine ultimo dell'interazione istituzione-alloglotto sia la reciproca comprensione e dunque una comunicazione effettiva tra le parti, allora non stupirà che l'interprete si serva anche della semplificazione linguistica per raggiungere lo scopo primario della sua presenza, ossia creare un'effettiva e reale comunicazione tra le parti.

---

<sup>2</sup> Tale proscrizione viene a tratti attenuata o addirittura respinta da alcuni rappresentanti della giustizia come ricordato da Hale (2008: 103) in riferimento a un'inchiesta condotta da Mira Kadric presso alcuni giudici in Austria.

In altre parole occorre investigare in modo esteso e intensivo l'interazione mediata da interprete in ambito giuridico, e in ambito prettamente giudiziario, seguendo la via indicata in Italia da Gavioli/Baraldi (2011), Merlini (2009) e Biagini (2012b), al fine di rompere il legame solidale che è venuto a crearsi tra ricorso a determinate strategie traduttive e assunzione di un ruolo da parte dell'interprete ben riassunto da Hale (2008) nei cinque ruoli di "Advocate for the minority language speaker", "Advocate for the institution or the service provider", "Gatekeeper role", "Facilitator of communication" e "Faithful renderer of others' utterances"; ruoli che in letteratura vengono sostanzialmente osservati e definiti più o meno esplicitamente in base alle proscrizioni e alle prescrizioni dei codici deontologici di riferimento. Studiare le pratiche discorsive e le mosse interazionali senza considerarle collegate a un determinato ruolo, consentirebbe a nostro avviso di individuare ciò che può rientrare nella normale e naturale attività interazionale e ciò che invece può configurarsi come vera e propria ingerenza e ri-orientamento dell'interazione in corso attraverso la manipolazione dei contenuti. Negare l'attività interazionale dell'interprete equivarrebbe a negare l'attività comunicativa stessa che l'interprete mette in atto traducendo.

Questo discorso porta a scardinare un'immagine cara a diversi studiosi che consiste nella visione dell'interprete come ponte fra lingue e culture; quella stessa immagine usata generalmente e non sorprendentemente per riferirsi all'attività e alla figura del mediatore. Una metafora che secondo Luatti (2011: 79) va rivista in modo critico. Se è vero che la metafora del ponte convoglia l'idea di "collegamento, unione, connessione, attraversamento, confronto, reciprocità", è altrettanto vero che per stabilire il contatto il ponte va percorso e attraversato. Nell'interazione tutti i partecipanti creano, con i propri mezzi ed esercitando le proprie funzioni, quel ponte che è immagine di relazione che, a sua volta, avvia verso la reciproca comprensione. La qualità dell'interpretazione e della relazione diventa allora opera collettiva e non responsabilità esclusiva dell'interprete o dell'interprete-mediatore. La qualità è e può essere soltanto "a shared responsibility" (HALE et al. 2009). Ciò chiama in causa la necessità di un coinvolgimento effettivo e fattivo delle istituzioni competenti affinché anche attraverso il superamento delle barriere linguistiche in un settore estremamente sensibile come quello giuridico-giudiziario si arrivi al miglioramento del servizio e alla piena attuazione delle garanzie previste.

Le riflessioni condotte in questo lavoro hanno preso avvio da un esame della letteratura esistente. Sono state evidenziate carenze che riguardano situazioni comunicative diverse dalle varie fasi che compongono il procedimento penale e ci si è soffermati su questioni dibattute tra gli esponenti della comunità scientifica. Notevole è il lavoro di indagine e riflessione che occorre per fornire risposte concrete alle esigenze di comunicazione interlinguistica che provengono dalla società e in particolare dall'ambito giuridico. Tale lavoro non può essere condotto restando all'interno dei rassicuranti confini della propria disciplina. Diventa imperativo un approccio interdisciplinare che veda la stretta collaborazione tra giu-

risti ed esperti di interpretazione, così come imprescindibile diventa il dialogo costante con le istituzioni. Qualunque risultato della ricerca, per quanto atteso e rilevante, non può sprigionare effetti positivi se non all'interno di un costante confronto dialettico che crei spazi per la sperimentazione e l'implementazione di pratiche fondate su dati reali e scientifici e tese al miglioramento della comunicazione. L'approccio interdisciplinare e la collaborazione reale tra istituzioni e studiosi possono garantire a un livello superiore ciò che sul piano dell'interazione, in una data situazione comunicativa, viene assicurato dalla partecipazione collaborativa tra i partecipanti verso un'assunzione condivisa di responsabilità.

# Bibliografia

Agnoletto, Paola / Battista, Maria Elena / Lattanzi, Catia / Morelli, Mara, Poma, Patrizia, Ribatto, Jeanne (2007) "Verso una definizione dell'Interprete di Comunità", *Il Traduttore Nuovo* 1-2/LXI, CUEC, Genova, 16-24.

Albertini, Valentina (2010) "Gli ambiti della mediazione linguistico-culturale: aspetti positivi e criticità emergenti", in Albertini, Valentina / Capitani, Giulia (eds) *La mediazione linguistico-culturale. Stato dell'arte e potenzialità*. I Quaderni del CESVOT 47, 39-68, [http://www.cesvot.it/repository/cont\\_\\_schedemm/5495\\_\\_documento.pdf](http://www.cesvot.it/repository/cont__schedemm/5495__documento.pdf).

Albertini, Valentina / Capitani, Giulia (eds) (2010) *La mediazione linguistico-culturale. Stato dell'arte e potenzialità*. I Quaderni del CESVOT 47, <http://www.cesvot.it/>

[repository/cont\\_\\_schedemm/5495\\_\\_documento.pdf](http://www.cesvot.it/repository/cont__schedemm/5495__documento.pdf)

Alimenti, Anna Caterina (2005) "La formazione dell'interprete-traduttore giudiziario in Europa: il progetto Grotius II", in Russo, Mariachiara / Mack, Gabriele (eds) *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 161-166.

Alimenti, Anna Caterina (2004a) "Il traduttore in ambito privatistico ed extragiudiziale; il traduttore in ambito pubblicitario e processuale; l'interprete traduttore di parte", in Caciagli, Flavia (ed.) *Traduttori / interpreti di tribunale. Atti del primo convegno*, Siracusa, 14 ottobre 2000, AITI, Siracusa, 9-17.

Alimenti, Anna Caterina (2004b) "In Italia", in Caciagli, Flavia (ed.)

*Traduttori / interpreti di tribunale. Atti del primo convegno*, Siracusa, 14 ottobre 2000, AITI, Siracusa, 58-61.

Alimenti Rietti, Anna Caterina (1999) "Il traduttore di tribunale", in *La traduzione. Saggi e documenti (IV)*, Quaderni di Libri e riviste d'Italia, 43, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 223-248.

Amato, Amalia / Garwood, Christopher (2011) "Cultural mediators in Italy: a new breed of linguists", in *TRAlinea* 13, [http://www.intralea.org/archive/article/Cultural\\_\\_mediators\\_\\_in\\_\\_Italy\\_\\_a\\_\\_new\\_\\_breed\\_\\_of\\_\\_linguists](http://www.intralea.org/archive/article/Cultural__mediators__in__Italy__a__new__breed__of__linguists).

Amodeo, Daniela (2000) "L'interprete alla Corte di Giustizia delle CE", in Schena, Leandro / Snel Trampus, Rita D. (eds) *Traduttori e giuristi a confronto*.

- Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, vol. I, Bologna, CLUEB, 347-352.
- Amodeo-Perillo, Daniela (1989) "La 'Mediazione giuridica' dell'interprete alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee", *Parallèles* 11, 63-65.
- Anderson, Laurie (2012) "Code-switching and coordination in interpreter-mediated interaction", in Baraldi, Claudio / Gavioli, Laura (eds) *Coordinating Participation in Dialogue Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 115-148.
- Angelelli, Claudia (2004) *Medical interpreting and cross-cultural communication*, Cambridge, Cambridge University press.
- Baigorri Jalón, Jesús (2004) *De Paris à Nuremberg : naissance de l'interprétation de conférence*, traduit sous la direction de Clara Foz, Les presses de l'Université d'Ottawa, Ottawa.
- Baker, Mona (ed.) (1998) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge.
- Baker, Mona / Saldanha, Gabriela (eds) (2009) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge.
- Bakhtine, Mikhail (1977) *Le marxisme et la philosophie du langage*, Paris, Les Editions de Minuit.
- Ballardini, Elio (2012) *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles*, Bologna, Bononia University Press.
- Ballardini, Elio (2005a) "Au-delà des barrières linguistiques au procès pénal italien", in Callari Galli, Matilde / Londei, Danielle / Soncini Fratta, Anna (eds)
- Il meticcio culturale. Luogo di creazione di nuove identità o di conflitto*, Bologna, CLUEB, 39-55.
- Ballardini, Elio (2005b) "L'interprete nel processo penale italiano: profilo professionale e ipotesi di formazione", in Russo, Mariachiara / Mack, Gabriele (eds) *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 167-179.
- Ballardini, Elio (2002) "The interpreter/translator in Italian criminal proceedings: quality of linguistic assistance for non Italian speaking foreigners", in Garzone, Giuliana / Mead, Peter / Viezzi, Maurizio (eds) *Perspectives on Interpreting*, Bologna, CLUEB, 205-215.
- Balsamo, Franca (2006) "Autonomia e rischi della mediazione culturale", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 70-81.
- Baude, Olivier (ed.) (2006) *Corpus des bonnes pratiques 2006*, Presses Universitaires d'Orléans, CNRS Editions.
- Belpiede, Anna Raffaella (2006a) "Alle origini del conflitto interculturale : premesse per leggere e interagire processi di mediazione interculturale", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 57-69.
- Belpiede, Anna Raffaella (2006b) "Sistemi formativi, bisogni sociali, mercato del lavoro: una transizione difficile per le professioni della mediazione", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 244-256.
- Bendazzoli, Claudio (2010) *Testi e contesti dell'interpretazione di conferenza: uno studio etnografico*, Bologna, Asterisco.
- Bergeron, Gilles (2002) "L'interprétation en milieu judiciaire", *Meta* 47/2, 225-232.
- Berk-Seligson, Susan (2002/1990) *The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago, University of Chicago Press.
- Berk-Seligson, Susan (1990) "Bilingual court proceedings: the role of the court interpreter", in Levi, Judith N. / Graffam Walker, Anne (eds) *Language in the Judicial Process*, New York and London, Plenum Press, 155-201.
- Berk-Seligson, Susan (1989) "The role of register in the bilingual courtroom. Evaluative reactions to interpreted testimony", in Wherritt, Irene / Garcia, Ophelia (eds), *U.S. Spanish: The Language of Latinos*, Special Issue of *International Journal of the Sociology of Language* 79, 79-91.
- Berk-Seligson, Susan (1988) "The impact of politeness in witness testimony. The influence of the court interpreter", *Multilingua* 7/4, 411-439.
- Biagini, Marta (2012a) "Data collection in the courtroom: challenges and perspectives for the researcher", in Straniero Sergio, Francesco / Falbo, Caterina (eds), *Breaking Ground in Corpus-based Interpreting Studies*, Bern, Peter Lang, 231-251.
- Biagini, Marta (2012b) *L'interprète en interaction dans les tribunaux : une approche dialogique*, tesi di Dottorato non pubblicata, Dottorato in Linguistica francese,

- Università degli Studi di Brescia -Université Sorbonne Nouvelle-Paris3.
- Bilger, Mireille (ed.) (2008) *Données orales: les enjeux de la transcription*, Les cahiers, 37, Perpignan, P.U.P.
- Bilger, Mireille (ed.) (2000) *Corpus: méthodologie et applications linguistiques*, Paris, Champion.
- Blanche-Benveniste, Claire (2010) *Le français: usages de la langue parlée, avec la collaboration de Philippe Martin pour l'étude de la prosodie*, Leuven/Paris, Peeters.
- Blanche-Benveniste, Claire (2000) "Corpus de français parlé" in Bilger, Mireille (ed.) *Corpus: méthodologie et applications linguistiques*, Paris, Champion, 15-25.
- Blanche-Benveniste, Claire (1997) *Approches de la langue parlée en français*, Paris, Ophrys.
- Blanche-Benveniste, Claire / Jeanjean, Colette (1987) *Le français parlé. Transcription et édition*, Paris, INALF, Didier Erudition.
- Blini, Lorenzo (2008) "Mediazione linguistica: riflessioni su una denominazione", *Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione* 10, 123-138.
- Bolhuis-Zerner, Danielle (1989) "L'interprétation à la Cour internationale de Justice", *Parallèles* 11, 71-74.
- Boni, Daniele / Tagliaferro, Gioia (2013), "L'importanza dell'interpretazione nel settore giuridico per la salvaguardia dei diritti umani: dalla legislazione internazionale ed europea a quella italiana", in Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 57-77.
- Branca-Rosoff, Sonia (2007) "Des styles littéraires aux pratiques langagières ordinaires", *Pratiques* 135-136, 74-90.
- Braun, Sabine / Taylor, Judith L. (eds) (2011), *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, Intersentia, Antwerp / Oxford / Portland, <http://www.videoconference-interpreting.net/BraunTaylor2011.html>, consultato il 23/06/2013.
- Bres, Jacques (2008) "De l'épaisseur du discours: horizontalement, verticalement... et dans tous les sens", [www.linguistiquefrancaise.org](http://www.linguistiquefrancaise.org).
- Bres, Jacques (2005) "Savoir de quoi on parle: dialogal, dialogique, polyphonique", in Bres, Jacques / Haillet, Pierre P. / Mellet, Sylvie / Nölke, Henning / Rosier, Laurence (eds) *Dialogisme et polyphonie: approches linguistiques, Actes du colloque de Cerisy*, De Boek Duculot, 47-62.
- Brown, Penelope / Fraser, Colin (1979) "Speech as a marker of situation", in Scherer, Klaus R. / Giles, Howard (eds) *Social Markers in Speech*, Cambridge, Cambridge University Press, 33-62.
- Brown, Penelope / Levinson, Stephen C. (1987) *Politeness. Some Universals in Language Usage*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Brunette, Louise / Bastin, Georges (2003) "Introduction", in Brunette, Louise / Bastin, Georges / Hemlin, Isabelle / Clarke, Heather (eds) *The Critical Link 3. Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 5-8.
- Brunette, Louise / Bastin, Georges / Hemlin, Isabelle / Clarke, Heather (eds) (2003) *The Critical Link 3. Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Caciagli, Flavia (2004a) "La situazione europea e americana", in Caciagli, Flavia (ed.) *Traduttori/Interpreti di Tribunale*. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000, 48-57.
- Caciagli, Flavia (ed.) (2004b) *Traduttori/Interpreti di Tribunale*. Atti del Primo Convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000.
- Caciagli, Flavia/Balietto, Cristina/Rivezzi, Giuliana (2009) *Position Paper. L'interprete giudiziario e il traduttore giuridico*, Commissione Traduttori e Interpreti di Tribunale AITI. Url: [http://www.aiti.org/fileadmin/downloads/tit/Position\\_Paper\\_UFF\\_prot\\_2009.pdf](http://www.aiti.org/fileadmin/downloads/tit/Position_Paper_UFF_prot_2009.pdf).
- Capitani, Giulia (2010) "La mediazione linguistico-culturale in Italia e in Toscana: cenni storici e normativi", in Albertini, Valentina / Capitani, Giulia (eds) *La mediazione linguistico-culturale. Stato dell'arte e potenzialità*. I Quaderni del CESVOT 47, 9-68, [http://www.cesvot.it/repository/cont\\_schedemm/5495\\_documento.pdf](http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/5495_documento.pdf)
- Cappeau, Paul / Gadet, Françoise (2010) "Transcrire, ponctuer, découper l'oral: bien plus que de simples choix techniques", *Cahiers de linguistique* 35/1, 187-202.
- Carr, Silvana E. / Roberts, Roda P. / Dufour, Aileen / Steyn, Dini (eds) (1997) *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Castiglioni, Marta (2006) "Uno sguardo da lontano. Riflessioni sull'esperienza di mediazione linguistico-culturale nei servizi sanitari e socio-sanitari", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale*.

- Nuove mappe per la professione di mediatore, Milano, Franco Angeli, 144-156.
- Ceccatelli Gurrieri, Giovanna (2006) "Ripensare le identità, ripensare la mediazione", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 37-49.
- Celotti, Nadine (2013) "Droits de l'homme, droits humains, droit à la traduction et à l'interprétation: un défi pour les langues", in De Gioia, Michele (ed.) *Autour de la traduction juridique*, Padova, Padova University Press, 47-60.
- Chessa, Francesca (2009) "Potere linguistico in aula. Il ruolo dell'interprete", in Arcangeli, Massimo / Marcato, Carla (eds) *Lingue e culture fra identità e potere*, Roam, Bonacci Editore, 539-549.
- Coordonnier, Jean-Louis (1995) *Traduction et culture*, Paris, Hatier Didier.
- Curtotti Nappi, Donatella (2002) *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, Giuffrè.
- Daum, Ulrich (2000) "La formation des interprètes et traducteurs assermentés: l'exception bavaroise", *Traduire* 182, 11-14.
- De Benedictis, Anna (1999) "I traduttori di un ufficio periferico del Ministero dell'Interno", in *La traduzione. Saggi e documenti (IV)*, Quaderni di Libri e riviste d'Italia, 43, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 257-272.
- De Jongh, Elena M. (1992) *An Introduction to Court Interpreting. Theory and Practice*, Lanham/New York/London, University Press of America.
- De la Fuente, Elena (2003) "La profession de traducteur-interprète officiel en Algérie: réglementation, recrutement, exercice, formation. Entretien avec Maître Mohammed Benlarbi El'Kebich", *Traduire* 199, 113-124.
- De la Fuente, Elena (2000a) "Aperçu de la situation mondiale des experts traducteurs-interprètes", *Traduire* 182, 5-10.
- De la Fuente, Elena (2000b) "Entretien avec Danuta Kierzkowska", *Traduire* 182, 39-46.
- De la Fuente, Elena (2000c) "Code professionnel des experts-interprètes", *Traduire* 182, 65-68.
- Delisle, Jean / Lee-Jahnke, Hannelore / Cormier, Monique C. (eds) (2002) *Terminologia della traduzione*, a cura di Ulrych, Margherita, traduzione di Falbo, Caterina / Musacchio, Maria Teresa, Milano, Hoepli.
- Delisle, Jean / Woodsworth, Judith (2012) *Translators Through History*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Delisle, Jean / Woodsworth, Judith (1995) *Les traducteurs dans l'histoire*, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, Editions Unesco.
- Diriker, Ebru (2004) *De-/re-contextualizing Conference Interpreting: Interpreters in the Ivory Tower?*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Eco, Umberto (2003) *Dire quasi la stessa cosa: esperienze di traduzione*, Milano, Bompiani.
- Eco, Umberto (1984) *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi.
- Edwards, Alicia B. (1995) *The Practice of Court Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Facci, Carmen (2000) "Il lavoro dell'interprete alla Corte di Giustizia delle Comunità europee", in Schena, Leandro / Snel Trampus, Rita D. (eds) *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, vol. I, Bologna, CLUEB, 353-357.
- Falbo, Caterina (2013) "Interprete et Mediatore linguistico-culturale: deux figures professionnelles opposées?", in Agresti, Giovanni / Schiavone, Cristina (eds) *Plurilinguisme et monde du travail. Professions, opérateurs et acteurs de la diversité linguistique. Actes des Cinquièmes Journées des Droits Linguistiques* (Teramo-Civitanova Marche, 19-21 mai 2011), Roma, Aracne, 257-274.
- Falbo, Caterina (2012a) "L'interprète dans la communication interculturelle à la télévision", in Auger, Nathalie / Béal, Christine / Demougin, Françoise (eds) *Interactions et interculturelité: Variétés des corpus et des approches*, Berne, Peter Lang, 347-364.
- Falbo, Caterina (2012b) "CorIT (Italian Television Interpreting Corpus): classification criteria", in Straniero Sergio, Francesco / Falbo, Caterina (eds), *Breaking Ground in Corpus-based Interpreting Studies*, Bern, Peter Lang, 157-185.
- Falbo, Caterina (2009) "Un grand corpus d'interprétation: à la recherche d'une stratégie de classification", in Paissa, Paola / Biagini, Marta (eds) *Doctorants & Recherche 08. La recherche actuelle en linguistique française*, Milano, Lampi di stampa, 105-120.
- Falbo, Caterina (2007) "L'interprete tra riformulazione e creazione al festival di Cannes", in Bellati, Giovanna / Benelli, Graziano / Paissa, Paola / Preite,

- Chiara (eds) "Un paysage choisi" *Mélanges de linguistique française offerts à / Studi di linguistica francese in onore di Leandro Schena*, Torino/Parigi, L'Harmattan, 173-180.
- Falbo, Caterina (2005) "La transcription: une tâche paradoxale", *The Interpreters' Newsletter* 13, 25-38.
- Falbo, Caterina (2004) *La ricerca in interpretazione. Dagli esordi agli anni Settanta*, Franco Angeli, Milano.
- Falbo, Caterina (2002) "Error analysis: a research tool", in Garzone, Giuliana / Mead, Peter / Viezzi, Maurizio (eds) *Perspectives on Interpreting*, Bologna, CLUEB, 111-127.
- Falbo, Caterina (1999) "Interprétation: une forme particulière d'oralité", *Revue Française de Linguistique Appliquée* IV/2, 99-112.
- Favaro, Graziella (2006) "I paradossi della mediazione", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 25-36.
- Fiorucci, Massimiliano (2006) "Livelli della mediazione e percorsi formativi per i mediatori", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 106-121.
- Folena, Gianfranco (1991) *Volgarizzare e tradurre*, Torino, Einaudi.
- Gaiba, Francesca (1998) *The Origins of Simultaneous Interpretation: the Nuremberg Trial*, Ottawa, University of Ottawa Press.
- Galazzi, Enrica (2012) "Pierre Jean Rousset: la phonétique expérimentale au service de l'homme", intervento al Convegno *Linguistiques d'intervention - Des usages socio-politiques des savoirs sur le langage et les langues*, Parigi, 26 gennaio 2012.
- Galazzi, Enrica (2001) "Oral imaginaire et imaginaire de l'oral", in Margarito, Mariagrazia / Galazzi, Enrica / Lebhar Politi, Monique (eds) *Oralità nella parola e nella scrittura / Oralité dans la parole et dans l'écriture*, Torino, Edizioni Libreria Cortina, 3-4.
- Galal, Muhammad Y. (2009) "Court interpreting", in Baker, Mona / Saldanha, Gabriela (eds) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 63-67.
- Gambier, Yves (2008) "Stratégies et tactiques en traduction et interprétation", in Hansen, Gyde / Chesterman, Andrew / Gerzymisch-Arbogast, Heidrun (eds) *Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: a Tribute to Daniel Gile*, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 63-82.
- Garwood, Christopher (2012) "Court Interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right", *The Interpreters' Newsletter* 17, 173-189.
- Garwood, Christopher (2005) "La formazione dell'interprete di trattativa in ambito giudiziario", in Russo, Mariachiara / Mack, Gabriele (eds) *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 145-159.
- Garwood, Christopher / Preziosi, Isabella (2013) "Un modello per un interpretariato giudiziario efficiente e di qualità in Italia: un approccio realistico all'applicazione della Direttiva 2010/64/UE", in Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 79-121.
- Gavioli, Laura (2009) "La mediazione linguistico-culturale come interazione. Introduzione al volume", in Gavioli, Laura (ed.) *La mediazione linguistico-culturale: una prospettiva interazionista*, Perugia, Guerra Edizioni, 11-40.
- Gavioli, Laura / Baraldi, Claudio (2011) "Interpreter-mediated interaction in healthcare and legal settings: talk organization, context and the achievement of intercultural communication" *Interpreting* 13/2, 205-233.
- Gavioli, Laura / Zorzi, Daniela (2008) "La partecipazione del paziente nell'interazione mediata da un traduttore: note linguistiche sulla dimensione informativa e sulla dimensione interpersonale", in Baraldi, Claudio / Barbieri, Viola / Giarelli, Guido (eds) *Immigrazione, mediazione culturale e salute*, Milano, Franco Angeli, 155-174.
- Gentile, Adolfo (2012) "Interpreting as a human right - institutional responses: the Australian Refugee Review Tribunal", *The Interpreters' Newsletter* 17, 157-172.
- Gentile, Adolfo (1997) "Community interpreting or not? Practices, standards and accreditation", in Carr, Silvana E. / Roberts, Roda P. / Dufour, Aileen / Steyn, Dini (eds) *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 109-118.
- Gentile, Adolfo / Ozolins, Uldis / Vasilakakos, Mary (eds) (1996) *Liaison Interpreting: a Handbook*, Victoria, Melbourne University Press.
- Gerunda, Margherita (2004) "Importanza del ruolo e

- problematiche del settore”, in Caciagli, Flavia (ed.) *Traduttori / interpreti di tribunale. Atti del primo convegno, Siracusa, 14 ottobre 2000*, AITI, Siracusa, 18-21.
- Gialuz, Mitja (2013a) “La Corte di cassazione riconosce l’obbligo di tradurre la sentenza a favore dell’imputato alloglotto”, *Cassazione penale*, 2188-2194.
- Gialuz, Mitja (2013b) “La lingua come diritto: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nel processo penale”, in Ruggieri, Francesca / Rafaracci, Tommaso / Di Paolo, Gabriella / Marcolini, Stefano / Belfiore, Rosanna (eds) *Processo penale, lingua e Unione europea*, Padova, Cedam, 227-245.
- Gialuz, Mitja (2012a) “L’obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica”, *Diritto penale e processo* 4, 434-440.
- Gialuz, Mitja (2012b) “Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani”, *Rivista di Diritto Processuale LXVII/5*, 1193-1206.
- Gialuz, Mitja (2011) “Novità sovranazionali”, *Processo Penale e Giustizia* 2, 9-13.
- Giambagli, Anna (2005) “L’interprétation de conférences et l’interprétation au tribunal: une étude contrastive”, in Croitoru, Elena / Praisler, Michaela / Tüchel, Daniela (eds) *Cultural Matrix Reloaded*, Bucarest, Editura Didactica Pedagogica, 106-116.
- González, Roseann D. / Vasquez, Victoria F. / Mikkelsen, Holly (eds) (1991) *Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy, and Practice*, Durham (N.C.), Carolina Academic Press.
- Hale, Sandra B. (2010/2004) *The Discourse of Court Interpreting: Discourse Practices of the Law, the Witness and the Interpreter*, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia.
- Hale, Sandra B. (2008) “Controversies over the role of the court interpreter”, in Valero-Garcés, Carmen / Martin, Anne (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 99-121.
- Hale, Sandra B. (2007) *Community Interpreting*, Palgrave Mcmillan.
- Hale, Sandra B. (2006) “Themes and methodological issues in court interpreting research”, Hertog, Erik / van der Veer, Bart (eds), *Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting, Linguistica Antverpiensia* 5, 205-228.
- Hale, Sandra B. (2001) “How are courtroom questions interpreted? An analysis of Spanish interpreters’ practices”, in Mason, Ian (ed.) *Triadic Exchanges*, Manchester, St. Jerome, 21-50.
- Hale, Sandra B. (1999) “Interpreters’ treatment of discourse markers in courtroom questions”, *Forensic Linguistics* 6/1, 57-82.
- Hale, Sandra B. (1997a) “The treatment of register variation in court interpreting”, *The Translator* 3/1, 39-54.
- Hale, Sandra B. (1997b) “Interpreting politeness in court. A study of Spanish-English proceedings”, in Hale, Sandra B. / Campbell, Stuart (eds) *Research, Training and Practice. Proceedings of the Second Macarthur Interpreting and Translation Conference*, Sydney, University of Western Sydney, LARC, 37-45.
- Hale, Sandra / Ozolins, Uldis / Stern, Ludmila (eds) (2009) *The Critical Link* 5. Quality in Interpreting – a Shared Responsibility, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Hamaï, Mohand (1989) “L’interprète dans une institution judiciaire multilingue : la Cour de Justice des Communautés européennes”, *Parallèles* 11, 57-61.
- Herbert, Jean (1952) *Manuel de l’interprète*, Genève, Georg.
- Hertog, Erik (2009) *Forum de réflexion sur le multilinguisme et la formation des interprètes. Rapport final, Direction Générale de l’Interprétation, Commission des Communautés Européennes*, [http://ec.europa.eu/dgs/scic/news/reflection\\_forum\\_on\\_multilingualism\\_and\\_interpreter\\_training\\_final\\_report.htm](http://ec.europa.eu/dgs/scic/news/reflection_forum_on_multilingualism_and_interpreter_training_final_report.htm).
- Hertog, Erik (ed.) (2003) *Aequalitas: access to justice across language and culture in the EU*, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, Antwerpen, <http://www.eulita.eu/sites/default/files/Aequalitas.pdf>, consultato il 21/06/2013.
- Hertog, Erik (ed.) (2001) *Aequitas: access to justice across language and culture in the EU*, Lessius Hogeschool, Departement Vertaler-Tolk, Antwerpen, [http://www.eulita.eu/sites/default/files/Aequitas\\_Acces%20to%20Justice%20across%20Language%20and%20Culture%20in%20the%20EU.pdf](http://www.eulita.eu/sites/default/files/Aequitas_Acces%20to%20Justice%20across%20Language%20and%20Culture%20in%20the%20EU.pdf), consultato il 21/06/2013.
- Hertog, Erik/van Gucht, Jan (eds) (2008) *Status quaestionis. Questionnaire on the provision of Legal Interpreting and Translation in the EU*, Intersentia, Antwerp/Oxford / Portland, <http://www.eulita.eu/sites/default/files/Status%20Questionis%20Def.pdf>, consultato il 21/06/2013.

- House, Juliane (1997) *Translation Quality Assessment: a Model Revisited*, Tübingen, Narr.
- Iaboni, Cinzia (2013) "Funzioni, competenze e responsabilità del funzionario linguistico nei ruoli dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno", in Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 123-141.
- Jabbar, Adel (2006) "Disuguaglianza sociale e differenze culturali: per una intercultura democratica", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 82-95.
- Jacobsen, Bente (2003) "Pragmatics in court interpreting: additions", in Brunette, Louise / Bastin, Georges / Hemlin, Isabelle / Clarke, Heather (eds) *The Critical Link 3. Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 223-238
- Kadric, Mira (2000) "Plaidoyer pour une réelle formation des interprètes assermentés en Autriche. Proposition de cursus", *Traduire* 182, 15-18.
- Keijzer-Lambooy, Heleen / Gasille, Willem Jan (eds) (2005) *Aequilibrium. Instruments for Lifting Language Barriers in Intercultural Legal Proceedings. Eu Project JAI/2003/AGIS/048*, Utrecht, Hogeschool voor Tolken en Vertalen, <http://www.agisproject.com/Documents/Aequilibrium-n.pdf>
- Kelly, Arlene M. (2003) "Court interpreters, sworn translators: their training and certification in the United States of America", *Traduire* 199, 125-136.
- Kelly, Arlene (2000) "Cultural parameters for interpreters in the courtroom", in Roberts, Roda P. / Carr, Silvana E. / Abraham, Diana / Dufour, Aideen (eds) *The Critical Link 2: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 131-152.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2011) "Politesse, impolitesse, 'non-politesse', 'polirudesse': aperçus théoriques et application aux débats politiques télévisuels", in Gudrun, Held / Uta, Helfrich (eds), *Cortesia - Politesse - Cortesía. La cortesia verbale nella prospettiva romanistica. La politesse verbale dans une perspective romaniste. La cortesía verbal desde la perspectiva romanística*, Berne, Peter Lang, 93-116.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2005) *Le discours en interaction*, Paris, Armand Colin.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (2003) "Les genres de l'oral: types d'interactions et types d'activités", *Journées sur les genres de l'oral. Conférence du 18 avril 2003*, [http://gric.univ-lyon2.fr/Equipe1/avtes/Journées\\_Genre.htm](http://gric.univ-lyon2.fr/Equipe1/avtes/Journées_Genre.htm)
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1992) *Les interactions verbales*, 2, Paris, Armand Colin.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1990) *Les interactions verbales*, 1, Paris, Armand Colin.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine / Plantin, Christian (eds) (1995) *Le trilogue*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine / Traverso, Véronique (2004) "Types d'interactions et genres de l'oral", *Langages* 153/38, 41-51.
- Lederer, Marianne (1981) *La traduction simultanée: expérience et théorie*, Paris, Lettres modernes.
- Lee, Jieun (2009) "Conflicting views on court interpreting examined through surveys of legal professionals and court interpreters", *Interpreting* 11/1, 35-56.
- Linell, Per (2009) *Rethinking Language, Mind, and World Dialogically*, Charlotte NC, IAP.
- Linell, Per (2005) "Essentials of dialogism. Aspects and elements of a dialogical approach to language, communication and cognition", <http://www.liu.se/isk/research/Medarbetare/perli.html>.
- Linell, Per (1998) *Approaching Dialogue. Talk, Interaction and Contexts in Dialogical Perspectives*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Longhi, Antonella (2003) *L'interprete nel processo penale italiano: aspetti normativi e deontologici*, tesi di laurea non pubblicata, SSLMIT, Università di Bologna, sede di Forlì.
- Longhi, Antonella (2005) "L'interprete nel processo penale italiano". In *TRAlinea* 7, [http://www.intraline.org/archive/article/interprete\\_\\_nel\\_\\_processo\\_\\_penale](http://www.intraline.org/archive/article/interprete__nel__processo__penale).
- Luatti, Lorenzo (2011) *Mediatori atleti dell'incontro*, Gussago, Vannini Editrice.
- Luatti, Lorenzo (2010) "Quali prospettive per la mediazione linguistico-culturale? Retoriche, paradossi e trasformazioni di una professione in cerca di futuro", in Albetini, Valentina / Capitani, Giulia (eds) *La mediazione linguistico-culturale. Stato dell'arte e potenzialità. I Quaderni del CESVOT* 47, 125-201, [http://www.cesvot.it/repository/cont\\_\\_schedemm/5495\\_\\_documento.pdf](http://www.cesvot.it/repository/cont__schedemm/5495__documento.pdf)

- Luatti, Lorenzo (2006a) "Introduzione", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 17-19.
- Luatti, Lorenzo (ed.) (2006b) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli.
- Mack, Gabriele (2005) "Interpretazione e mediazione: alcune osservazioni terminologiche", in Russo, Mariachiara / Mack, Gabriele (eds) *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 3-17.
- Maffei, Fiorenza Grazia (2013) "La mediazione linguistico-culturale in ambito giudiziario", in Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 41-56.
- Marchetti, M. R. (1982) "Imputato alloglotta e diritto all'interprete", in *Giustizia e costituzione* 2/3, *Atti del convegno di Trieste su "Diritti dell'uomo e processo penale in ricordo di Guido Galli"*, 162-164.
- Margarito, Mariagrazia / Galazzi, Enrica / Lebhar Politi, Monique (eds) (2001), *Oralità nella parola e nella scrittura / Oralité dans la parole et dans l'écriture*, Torino, Edizioni Libreria Cortina.
- Marini, Nicoletta (1999) "I traduttori dell'Ufficio traduzione di leggi ed atti stranieri del Ministero di Grazia e Giustizia", in *La traduzione. Saggi e documenti (IV)*, Quaderni di Libri e riviste d'Italia, 43, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 249-255.
- Martin, Philippe (2009) *Intonation du français*, Paris, Armand Colin.
- Marzocchi, Carlo (2000) "Interpretazione 'di conferenza' e interpretazione in tribunale: qualche riflessione sulle tipologie", in Schena, Leandro / Snel Trampus, Rita D. (eds) *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, vol. I, Bologna, CLUEB, 359-372.
- Mason, Ian (2009) "Dialogue Interpreting", in Baker, Mona / Saldanha, Gabriela (eds) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 81-83.
- Mauriello, Gabriella (2000) "Introduzione ai profili professionali", *Il Traduttore nuovo L/1*, Roma, Edizioni Oriens, 88-136.
- Merlini, Raffaella (2009) "Seeking asylum and seeking identity in a mediated encounter", *Interpreting* 11/1, 57-92.
- Merlini, Raffaella (2007) "Teaching dialogue interpreting in higher education: a research-driven, professionally oriented curriculum design", in Musacchio, Maria Teresa / Henrot, Geneviève (eds) *Tradurre: Professione e Formazione*, Padova, CLEUP, 277-306.
- Merlini, Raffaella (2005) "Alla ricerca dell'interprete ritrovato", in Russo, Mariachiara / Mack, Gabriele (eds) *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*, Milano, Hoepli, 19-40.
- Merlini, Raffaella / Falbo, Caterina (2011), "Faccia a faccia con l'interprete: strategie di cortesia nelle interazioni mediche bilingui", in Gudrun, Held / Uta, Helfrich (eds.), *Cortesia - Politesse - Cortesía. La cortesia verbale nella prospettiva romanistica. La politesse verbale dans une perspective romaniste. La cortesía verbal desde la perspectiva romanística*, Berne, Peter Lang, 193-207.
- Meyer, Bernd (2012) "Ad hoc interpreting for partially language-proficient patients: participation in multilingual constellations" in Baraldi, Claudio / Gavioli, Laura (eds) *Coordinating Participation in Dialogue Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 99-113.
- Mikkelson, Holly (2000) *Introduction to Court Interpreting*, Manchester, St. Jerome.
- Mikkelson Holly (1999) "Interpreting is interpreting - Or is it?" GSTI 30<sup>th</sup> Anniversary Conference, Monterey, CA, [http://works.bepress.com/holly\\_mikkelson/9](http://works.bepress.com/holly_mikkelson/9)
- Mikkelson, Holly (1998) "Towards a redefinition of the role of the court interpreter", *Interpreting* 3/1, 21-45.
- Moirand, Sophie (2003) "Quelles catégories descriptives pour la mise au jour des genres du discours?", *Journées sur les genres de l'oral. Conférence du 18 avril 2003*, [http://gric.univ-lyon2.fr/Equipe1/avtes/Journées\\_Genre.htm](http://gric.univ-lyon2.fr/Equipe1/avtes/Journées_Genre.htm)
- Morris, R. (1995) "The moral dilemmas of court interpreting", *The Translator* 1/1, 25-46.
- Ong, Walter (1986) *Oralità e scrittura: le tecnologie della parola*, Bologna, Il Mulino.
- Orletti, Franca (2000) *La conversazione diseguale: potere e interazione*, Roma, Carocci.
- Orletti, Franca (ed.) (1994) *Fra conversazione e discorso. L'analisi dell'interazione verbale*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.

- Palazzi, Maria Cristina (2006) "L'uso delle strategie di aggiunta nell'interpretazione verso la lingua B", in Benelli, Graziano / Tonini, Giampaolo (eds) *Studi in ricordo di Carmen Sanchez Montero*, Centro Stampa Dipartimento SLIT, Trieste, 311-328.
- Palazzi, Maria Cristina (2000) "L'interprete e la componente giuridica: studio di un caso", in Schena, Leandro / Snel Trampus, Rita D. (eds) *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico*, vol. I, Bologna, CLUEB, 323-336.
- Palazzi, Maria Cristina (1998) "Des ajouts en interprétation, pourquoi pas?", *The Interpreter' Newsletter* 8, EUT, Trieste, 135-149.
- Papa, Carlo (2011) *Il fenomeno del self-repair nell'interpretazione simultanea in televisione*, tesi di laurea non pubblicata, SSLMIT, Università degli Studi di Trieste.
- Péllisse, Jérôme / Larchet, Keltoume / Protais, Caroline (2012) *Des chiffres, des maux, et des lettres*, Paris, Armand Colin.
- Petitjean, André (2007) "Corpus et genres: quelles interactions?", in Bertrand, Olivier / Charolles, Michel / François, Jacques / Schnedecker, Catherine (eds) *Discours, diachronie, stylistique du français*, Berne, Peter Lang, 417-433.
- Piccinini, Cristina (2006) "Mediazione e mediatori: le acquisizioni, i nodi critici, le prospettive", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 96-105.
- Pöchhacker, Franz (2008) "Interpreting as mediation", in Valero-Garcés, Carmen / Martin, Anne (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 9-26.
- Pöchhacker, Franz (2007) "Critical linking up", in Wadensjö, Cecilia / Englund Dimitrova, Birgitta / Nilsson, Anna-Lena (eds) *The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 11-23.
- Pöchhacker, Franz (1997) "Is there anybody out there? Community interpreting in Austria", in Carr, Silvana E. / Roberts, Roda P. / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (eds) *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 215-225.
- Pym, Antony (2008), in "On omission in simultaneous interpreting. Risk analysis of a hidden effort", Hansen, Gyde / Chesterman, Andrew / Gerzymisch-Arbogast, Heidrun (eds) *Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: a Tribute to Daniel Gile*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 83-105.
- Reale, Glauco (2004) "L'interprete e il processo penale", in Caciagli, Flavia (ed.) *Traduttori/Interpreti di Tribunale. Atti del Primo Convegno*, Siracusa, 14 ottobre 2000, 69-70.
- Riccardi, Alessandra (2000) "Interpretazione simultanea: la componente giuridica", in Schena, Leandro / Snel Trampus, Rita D. (eds) *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico*, vol. I, Bologna, CLUEB, 337-345.
- Riccardi, Alessandra (1997) "L'interprete e la lingua giuridica", in Schena, Leo (ed.) *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Roma, CISU, 153-162.
- Roberts, Roda P. (1997) "Community interpreting today and tomorrow", in Carr, Silvana E. / Roberts, Roda P. / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (eds) *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 7-25.
- Roberts, Roda P. / Carr, Silvana E. / Abraham, Diana / Dufour, Aideen (eds) (2000) *The Critical Link 2: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Roulet, Eddy / Auchlin, Antoine / Moeschler, Jacques / Rubattel, Christien / Schelling, Marianne (eds) (1985) *L'articulation du discours en français contemporain*, Berne, Peter Lang.
- Rudvin, Mette (2013) "L'uso di lingue veicolari per l'interpretariato e mediazione nel settore legale. I vantaggi derivanti dall'uso dell'inglese e di altre lingue franche: con una nota di cautela", in Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 213-243.
- Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds) (2013) *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB.
- Rudvin, Mette / Tomassini, Elena (2008) "Migration, ideology and the interpreter-mediator. The role of the language mediator in educational and medical settings in Italy", in Valero-Garcés, Carmen / Martin, Anne (eds) *Crossing Borders in Community Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 245-266.
- Russo, Mariachiara (1999) "La conferenza come evento

- comunicativo”, in Falbo, Caterina / Russo, Mariachiara / Straniero Sergio, Francesco (eds) *Interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche*, Milano, Hoepli, 89-102.
- Russo, Mariachiara (1997) “La memoria, il tempo, le suggestioni, ovvero faux amis giuridici in interpretazione simultanea”, in Schena, Leo (ed.) *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Roma, CISU, 163-189.
- Sacks, Harvey / Schegloff, Emanuel A. / Jefferson, Gail (1974) “A simplest systematics for the organisation of turn taking for conversation”, *Language* 50, 696-735.
- Sandrelli, Annalisa (2011a) “Chapter 7. Computer Assisted Interpreter Training (CAIT) for Legal Interpreters and Translators (LITs)”, in Townsley, Brooke (ed.) *Building Mutual Trust: A Framework Project For Implementing EU Common Standards In Legal Interpreting And Translation*, <http://www.lr.mdx.ac.uk/mutual-trust/mtdocs/BMT%20Report.pdf>.
- Sandrelli, Annalisa (2011b) “Gli interpreti presso il tribunale penale di Roma. Un’indagine empirica”, in *TRAlinea* 13, [http://www.intralinea.org/archive/article/Gli\\_interpreti\\_presso\\_il\\_tribunale\\_penale\\_di\\_Roma..](http://www.intralinea.org/archive/article/Gli_interpreti_presso_il_tribunale_penale_di_Roma..)
- Sandrelli, Annalisa (2009) “Interpreters in the legal process in Italy: a survey”, *Aspects of Legal Interpreting and Translation, Launch of Eulita 26-28 november 2009*, Antwerp, <http://www.eulita.eu/interpreters-legal-process-italy-survey>.
- Sapir, Edward (1972/1949) *Cultura, linguaggio e personalità*, Torino, Einaudi.
- Sauvêtre, Michel (2002) “L’interprète en milieu social en Europe”, *Ecarts d’identité* 99, 48-53.
- Sauvêtre, Michel (2000) “De l’interprétariat au dialogue à trois. Pratiques européennes de l’interprétariat en milieu social”, in Roberts, Roda P. / Carr, Silvana E. / Abraham, Diana / Dufour, Aileen (eds) *The Critical Link 2: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 35-45.
- Sbisà, Marina (1994) “Per una pragmatica degli atti linguistici: quasi un bilancio”, in Orletti, Franca (ed.) *Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 29-47.
- Scaglione, Stefania (2011) “Introduzione”, in Giannini, Stefania / Scaglione, Stefania (eds.) *Lingue e diritti umani*, Roma, Carocci Editore, 23-39.
- Schena, Leo (ed.) (1997) *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Roma, CISU.
- Schena, Leandro / Snel Trampus, Rita D. (eds) (2000) *Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traduce e comparazione del discorso giuridico*, vol. I, Bologna, CLUEB.
- Seleskovitch, Danica (1968) *L’interprète dans les conférences internationales : problèmes de langage et de communication*, Paris, Lettres Modernes Minard.
- Setton, Robin (1999) *Simultaneous Interpretation. A Cognitive-Pragmatic Analysis*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Shlesinger, Miriam / Pöchhacker Franz (2010) *Doing justice to Court Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- SIGTIPS (Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services) (2011) *Final Report*, DG Interprétation, Union Européenne, [http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips\\_en\\_final\\_2011.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/sigtips_en_final_2011.pdf).
- Siviero, Emilio Franco (2002) *Interpretazione in tribunale: problemi organizzativi ed elaborazioni deontologiche*, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Trieste, SSLMIT.
- Snell-Hornby, Mary (2006) *The Turns of Translation Studies: New Paradigms or Shifting Viewpoints?*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Sperber, Dan / Wilson, Deirdre (1989) *La pertinence : communication et cognition*, Paris, Les Editions de Minuit.
- Spinzi, Cinzia (2013) “La mediazione linguistico-culturale nelle istituzioni giuridiche italiane: il contesto demografico, etnico e detentivo”, in Rudvin, Mette / Spinzi, Cinzia (eds), *Mediazione linguistica e interpretariato. Regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Bologna, CLUEB, 17-40.
- Stern, Ludmila (2011) “Courtroom interpreting”, in Malmkjær, Kirsten / Indle, Kevin (eds) *The Oxford Handbook of Translation Studies*, New York, Oxford University Press.
- Straniero Sergio, Francesco (2007) *Talkshow interpreting. La mediazione linguistica nella conversazione spettacolo*, Trieste, EUT.
- Straniero Sergio, Francesco (1999) “Verso una sociolinguistica interazionale dell’interpretazione”, in Falbo, Caterina / Russo, Mariachiara / Straniero Sergio, Francesco (eds) *Interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi*

- teorici e metodologie didattiche, Milano, Hoepli, 103-139.
- Tarozzi, Massimiliano (2006) "Mediatori a scuola, dieci anni dopo", in Luatti, Lorenzo (ed.) *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Milano, Franco Angeli, 131-143.
- Todorov, Tzvetan (1981) *Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique*, Paris, Seuil.
- Torrese, Eugenio (2000) "A proposito di mediatori/trici culturali", [http://www.provincia.bergamo.it/cd\\_01/Mediazione/A\\_\\_proposito\\_\\_di\\_\\_mediatori.htm](http://www.provincia.bergamo.it/cd_01/Mediazione/A__proposito__di__mediatori.htm)
- Townsley, Brooke (ed.) (2011) *Building Mutual Trust*, Middlesex University, <http://www.lr.mdx.ac.uk/mutual-trust/mtdocs/BMT%20Report.pdf>.
- Traverso, Véronique (2012) "Ad hoc-interpreting in multilingual work meetings: who translate for whom?", in Baraldi, Claudio / Gavioli, Laura (eds) *Coordinating Participation in Dialogue Interpreting*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 149-176.
- Traverso, Véronique (1996) *L'analyse des conversations*, Paris, Nathan Université.
- Tryuk, Małgorzata (2004) *L'interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l'interprétation*, WYDAWNICTWO TEPIŚ, Warszawa.
- Turner, Graham (2007) "Professionalisation of interpreting with the community. Refining the model", in Wadensjö, Cecilia / Englund Dimitrova, Birgitta / Nilsson, Anna-Lena (eds) *The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 181-192.
- Ukmar, Marco (1997) "L'interprete e l'imputato; conflitti e convergenze di interessi: osservazioni su un caso concreto", in Schena, Leo (ed.) *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Roma, CISU, 190-198.
- Valero-Garcés, Carmen (2008) *Formas de mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos. Conceptos, datos, situaciones y práctica*, Granada, Comares.
- Valero-Garcés, Carmen (2003) "La formation des traducteurs/interprètes assermentés, des traducteurs/interprètes judiciaires et des traducteurs/interprètes dans les services publics en Espagne", *Traduire* 199, 137-144.
- Viens, Christine / Bastin, Georges L. / Duhamel, Solange / Moreau, Roselyne (2002) "L'accréditation des interprètes judiciaires au Palais de justice de Montréal", *Meta* 47/ 2, 289-293.
- Viezzi, Maurizio (2013) "Simultaneous / Consecutive Interpreting (Non-Conference Settings)", in Millán, Carmen / Bartrina Francesca (eds), *The Routledge Handbook of Translation Studies*, Abingdon, Routledge, 377-388.
- Viezzi, Maurizio (2001) "Interpretazione e comunicazione politica", in Garzone, Giuliana / Viezzi Maurizio (eds), *Comunicazione specialistica e interpretazione di conferenza*, Trieste, EUT, 131-231.
- Viezzi, Maurizio (1997) "Interpretazione e lingua giuridica", in Schena, Leo (ed.) *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*, Roma, CISU, 199-204.
- Viezzi, Maurizio (1996) *Aspetti della qualità in interpretazione*,
- Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, Trieste.
- Wadensjö, Cecilia (2008) "In and off the show: co-constructing invisibility in an interpreter-mediated talk show interview", *Meta* 53/1, 184-203.
- Wadensjö, Cecilia (2007) "Foreword. Interpreting professions, professionalisation, and professionalism", in Wadensjö, Cecilia / Englund Dimitrova, Birgitta / Nilsson, Anna-Lena (eds) *The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1-8.
- Wadensjö, Cecilia (1998) *Interpreting as Interaction*, Longman, London/New York.
- Wadensjö, Cecilia (1997) "Recycled information as a questioning strategy", in Carr, Silvana E. / Roberts, Roda P. / Dufour, Aideen / Steyn, Dini (eds) *The Critical Link: Interpreters in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 35-52.
- Wadensjö, Cecilia (1993) "Dialogue interpreter and shared knowledge", in Gambier, Yves / Tommola, Jorma (eds) *Translation and Knowledge, SSOTT4: Scandinavian Symposium on Translation Theory*, Turku 4-6 June 1992, University of Turku, 101-114.
- Wadensjö, Cecilia / Englund Dimitrova, Birgitta / Nilsson, Anna-Lena (eds) (2007) *The Critical Link 4. Professionalisation of Interpreting in the Community*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.
- Zorzi, Daiela (2004) "Studi conversazionali e interpretazione" in Bersani Berselli, Gabriele / Mack, Gabriele / Zorzi, Daniela (eds) *Linguistica e interpretazione*, Bologna, CLUEB, 73-89.



## Ringraziamenti

*Con profonda gratitudine ringrazio i colleghi Nadine Celotti, Natalina Folla, Mitja Gialuz, Raffaella Merlini e Maurizio Viezzi per la paziente rilettura e i preziosi suggerimenti con cui hanno generosamente contribuito a questo lavoro. Ogni eventuale errore è di mia esclusiva responsabilità.*

